



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



MUSEO CIVICO

BIBLIOTECA DEL

LEGATO
ALBERTONI


DI CREMONA.

3

d

13

N.





OPERE, LEGGI, ET PRIVILEGI

DELL'HOSPITALE GRANDE DI
BERGAMO,

Detto di San Marco.

*Con le Tauole, così de i Capitoli principali, come
delle più importanti materie in essi
contenute.*



IN BERGAMO M D LXXX.

*Per Comino Ventura, Stampatore
di essa Città.*

Di ordine de' Superiori.

THE
 UNITED STATES OF AMERICA
 DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
 IN RE: [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]



[Illegible text, possibly a signature or official name]
 [Illegible text, possibly a title or position]
 [Illegible text, possibly a date or reference number]

A' M A G N I F I C I S V C C E S S O R I.



'A N N O M D L X X X. essendo eletti alla cura dell'Hospitale, il molto R. S. Paolo Coglione Canonico, in Padrone; l'Ill. Sig. Cauagliet Giorgio Passo, in Ministro; & per Regenti, i Mag. Sig. Hieronimo Bonello Dottore, Hieronimo Petrobello Dottore, Iacomo Gozzo, Leonardo Saluagno, Pietro Roberto, Morlotto Mutio, Gio. Maria Manara, Fermo Fatigato, Felice Locatello, Benaglio Benagli, Agostin Rigola, & Hercole Tasso. Essi in legitimo numero congregati, & vditto dalla lettura del presente Libro; gli molti, & necessarij carichi, cosi comuni, come particolari ad ogn'uno di loro soprastanti: Disiderosi quanto altri ne fussero mai, di volergli, come vtilissimi al luogo, compiutamente eseguire; nè potendo ciò farsi, senza hauerne ciascuno particolarmente la copia appresso; Vennero in determinatione, per parte presa tra loro, di douer' esso Libro stampare; si come al presente hanno fatto: affine prima (si come di sopra) che ciascheduno hauendo il suo a casa, possa prima, con suo agio studiarlo, & dopo, con honor suo, & beneficio de' po-
ueri,

ueri, mandarlo ad effecutione; Et poi anchora, perche l'Originale authentico, da qui inanzi, non sia più trasportato quà, & là, con pericolo di smarrirsi, come fin qui s'è fatto; ma sia riposto nel'Archiuo de l'Hospitale, di onde più non si leui. Non discordano punto questi, da quello; se non in quanto sono ordinariamente gli stampati, più corretti, che gli scritti a mano non sono. Diuidesi tutto il volume in tre parti. Nella prima si scopre l'origine, & lo stato dell'Hospitale. Insegna la seconda, la qualità del'opere, che vi si essercitano. Et si prende da la terza & vltima, il modo, che si deue tenere nel gouerno, cosi comune, come particolare; & tantò a' Regenti, quanto a' Mercenarij appartenente. Con l'aggiunta in fine delle gratie, priuilegij, & indulti, ottenuti in diuersi tempi da S. Santità; dal Serenissimo Dominio; & dalla Mag. Comunità nostra di Bergamo, padrona, & madre amoreuolissima di questo pio luogo. Ora faccia Idio, che ne segua frutto condegno del pietoso intento.

TAVOLA DE' CAPITOLI

contenuti nel presente Libro.

Nella parte prima.

O rigine, & institutione de l' <i>Hospitale</i> . cap. 1. a numero 5.	
<i>Hospitali</i> uniti. cap. 2.	6
Cerimonie, & elemosine introdotte. cap. 3.	8
Elett. de' Regenti, et de' Notari. cap. 4. (Vedi ne la terza parte.)	11
Officio de i medesimi. cap. 5. (13
Oblighi estinti, & rimasti all' <i>Hospitale</i> . cap. 6.	16
Approbatione di detta <i>Vnione</i> , & <i>Indulg.</i> a suo fauore. s. 7.	20
Espositi, come accettati, & <i>Indulg.</i> et pena a fauor loro. cap. 8.	22
Liti terminate co' <i>Mag. Brembari</i> , & altri. cap. 9.	27
<i>S. Antonio</i> di Prato, come venne in potere dell' <i>Hospitale</i> . &	
sue usanze. cap. 10.	29
Discorso sopra la <i>Questuazione</i> . cap. 11.	37
Affitto delle Boteghe della Fiera, donato all' <i>Hospitale</i> . cap. 12.	39
Possessioni de l' <i>Hospitale</i> . cap. 13.	39

Nella seconda.

Della cura, & esito de gli espositi. cap. 14.	41
Di due sorti <i>Balie</i> , & dello allattare de' legittimi. cap. 15.	47
Si accetta ogni sorte d' infermi, & passeggeri poveri. cap. 16.	49

Nella terza.

Electione de' Sp. Presidenti. cap. 17.	55
Authorità del Collegio congregato. cap. 18.	60
Officio de i Regenti in comune. cap. 19.	61
Leggi, ouero regole generali del gouerno de l' <i>Hospitale</i> . cap. 20.	73
Officio del R. Patrone. cap. 21.	79
Officio del <i>Mag. Ministro</i> . cap. 22.	82
Officio de' 4. Deput. alla Casa grãde di Prato, in comune. c. 23.	86
Officio de i medesimi in particolare. cap. 24.	91
Officio de' Deputati alla Casa di <i>S. Antonio</i> . cap. 25.	100
Officio delli tre Deputati alla Casa de la <i>Citta</i> . cap. 26.	105

Of-

Officio delli Deputati alle possessioni. Cap. 27.	108
Officio delli Deputati alli conti, liberationi, & cessioni. c. 28.	113
Off. de' Dep. alle heredità, che di nouo uengono all' Hosp. c. 29.	115
Officio de' Deputati alle liti, & difesa de' priuilegi. cap. 30.	119
Off. de' Dep. alle attioni delli Inquisitore, Sindico, et Essec. c. 31.	121
Off. de' Dep. alle attioni del Not. attuario, et del Ragion. c. 32.	122
Officio de' Deputati alla Infermaria de gli Incurabili. c. 33.	125
Officio del Tesoriero. cap. 34.	127
Officio del R. Sacerdote Curato de l' Hospitale. cap. 35.	130.
Officio del Governatore de la Casa grande. cap. 36.	132
Officio del Caneuaro. cap. 37.	145
Officio della Governatrice de le Donne. cap. 38.	149
Officio del Portinaro. cap. 39.	156
Officio delli Infermieri delli Curabili. cap. 40.	158
Officio de gli Infermieri de gli Incurabili. cap. 41.	162
Officio del Medico Fisico. cap. 42.	163
Officio del Ciroico. cap. 43.	164
Officio dello Speciale. cap. 44.	165
Officio del Molinaro de l' Hospitale. cap. 45.	167
Officio del Caualcatore. cap. 46.	169
Officio del R. Priore di S. Antonio. cap. 47.	174
Officio delli famigli de la Casa di S. Antonio. cap. 48.	180
Officio delli Collettori delle elemosine. cap. 49.	181
Off. de' Fattori continui de le possess. di Lurano, et Cifer. c. 50.	183
Officio delli Fattori non continui delle possessioni. cap. 51.	190
Officio delli Essecutori. cap. 52.	193
Officio del Sindico. cap. 53.	196
Officio del Notaro deputato alle Inquisitioni. cap. 54.	201
Off. del Notaro Attuario principale de l' Hospitale. cap. 55.	205
Officio del Ragionatto. cap. 56.	220
Persono, che seruono con salario, & de' salarij, che al presente si danno. cap. 57.	223
Gratie, priuilegi, & indulti de l' Hospitale. cap. vlt.	225
Fine della presente Tauola.	

OCCASIONE, ET
NECESSITA' DI QUESTO
LIBRO.



ALLE molte, & Illustri opere, che nella Città di Bergamo si essercitano, à beneficio de' Poveri; si può facilmente conoscere, che i suoi Cittadini, sono sempre stati affetti di charità Christiana; hauendo essi, tanto delle loro facultà in vñ pij tribuito, & cōferto. Perche deue ciascuno etian diò essere persuaso, che per ciò, il grande Idio ne habbia hauuto particolare protectione; quando tra i tumulti di guerra, che nei tempi passati hanno stranamente cōquassata, & afflitta l'Italia, & molti luoghi famosi, guasti, & manomessi; Bergamo è nondimeno stato da simile infortunio preservato. Et benchè per natura di sito, sterile, nel tempo delle penurie, & carestie de' grani; con marauiglia d'ogn' vno; ha patito meno, delle vicine Città, di paese fertile, & abondante. Ma chi douerà dubitare, che gli effetti di pietà, massimamente impiegati nella cura, & solleuatione de' poveri, non siano efficacissimo rimedio p placare la giusta ira di Dio? & etian diò arme spirituali, & presidij, per superare qual si voglia forza, & oltraggio mondano? Quan-

A do

do Christo istesso dice, nel suo Vangelo. *Beati Misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.* Tra queste dunque pie opere della Città di Bergamo, essendo meritamente la più degna l'Hospitale grande di San Marco, Ricettacolo, nutrimento, & cura di persone; le quali altrimenti ad euidentissimo pericolo sottostarebbono de i corpi, & delle anime loro; cioè, di fanciulli espositi, & abbandonati, & di poueri infermi miserabili. Si deue di quello hauere diligentissima cura, & dalla Città, & da quelli, che di tempo in tempo si trouano à quel gouerno preposti, procurando con ogni studio, che non solamente sia nello stato suo conseruato, ma tuttauia di bene in meglio favorito, & augmentato. Al che, hauendo nuolto gli occhi, & i pensieri, l'Ill. Cavalier Gio. Girolamo Gromello, honorando Ministro, insieme co' l'R. Patrone, & Sp. Presidenti, al presente deputati alla cura del detto Hospitale; & vedendo, & conoscendo, che molte difficoltà, & molti disordini nascono, & si trouano nel gouerno di quello, per non esserci alcuna regola di tutta la sua administratione distintamente formata; poi che quella, che nel suo principio (già hà cento & quindici anni) fu cerca la Institutione del detto Hospitale ordinata; non abbraccia punto il presente gouerno vniuersale del Luogo, nè si estende à i negocij, & alle facende, accresciute
pur

pur tuttauia, che vi si esercitano di continuo necessariamente: Et che, con tutto che varij, & diuersi Decreti, & Ordini di tempo in tempo, secondo le occorrenze, si siano statuti, nondimeno parte si siano ancor poi, come inutili, ò troppo difficili tralasciati; & parte, essendo sparsi in diuersi libri, non siano da i Regenti, che ogni anno si mutano, visti, & se visti, non posti in effecutione, & approbati. Talmente, che il detto gouerno, si vegga per la maggior parte, fondato sopra vna consuetudine, & vniuerso, di mano in mano passato, & introdotto senza regola, scritta à chiara intelligenza d'ogn'vno: La qual cosa; oltre che alla grauità della impresa, & alla dignità, & estimatione di chi la esercita, sia disdiceuole, & sottostia di continuo à diuersi pericoli, di danno, & di biasimo; porta ella anchora questo grauissimo danno seco, che; non essendo le cose sotto certo ordine prudentemēte statuite, & approbate, disposte, & stabilite; possono dall'altrui malitia facilmente esserè dannificate, & confuse: Et non trouandosi à ciascuno de i Regenti, & de gl' Officiali chiaramente prescritto, ciò; che glis'aspetti di fare, nel detto gouerno; molte facende di sua natura importanti, p pigrizia, ò p negligēza, restano tralasciate, & abbandonate, con nō picciol danno, & detrimento del Luogo. Del che essendosi molte volte nel Consiglio d'essi Regenti trattato, & diligentemēte discorso;

A ij Fù

Fù finalmente di comune apparere, ad alcuni di loro, dato il carico di metter insieme, & formare vn Trattato, & vn'Ordine, nel quale si potesse chiaramente vedere, & intēdere, quale si fosse l'origine del detto Hospitale: in quale stato ei si troui di presēte: quali opere in esso s'essercitino: con qual modo, & ordine ei s'habbia à reggere, & administrare: & ciò, che particolarmente à ciascuno de i Regenti, & de gli Officiali s'appartenga di fare nel detto gouerno. Nella qual cosa, hauendo essi affaticato, & studiato secondo le forze del loro intelletto; & tutte le materie sigillatamente, con la censura, & approbatione di tutto il Collegio passate, & stabilite; & non deuiando punto dalla Regola della prima Institutione; ma aggiungendo, & ampliando quella, secondo la essigentia, & bisogno de i presenti tempi; fù finalmente fatto vn'Ordine, & vna Regola chiara, & continuata, secondo la forma infra scutta.


Il rimanente è, che dal Reuerendiss. Vescouo; dalli Clarissimi Sig. Rettori, & da i Mag. Sig. Antiani della Città; a' quali, insieme congregati, s'aspetta la cura, & la protectione del detto Hospitale; sia vista & considerata; & se così parrà al prudentissimo giudicio loro, confermata, & approbata: accioche poi le si possa dare la debita effecutione, à laude di Dio, beneficio de' poueri, & honore della Città.

ORIGINE,
ET INSTITUTIONE

Di esso Hospitale

PARTI PRIMA,

Et Capitulo I.



Si Trouauano anticamente nella Città di Bergamo, instituiti alcuni luoghi Pij, con nome di Hospitali, dotati di temporali sostanze, & sotto varie forme di governi, parte di vniversità, & parte di particolari persone alle quali; essendo in molto corso di tempo, dalla negligenza, & malitia de' gli huomini pregiudicato, & preserito; non risultauano effetti di honore di Dio, & beneficio de' poueri, conformi alle pie intentioni de' loro fondatori. Al che volendo la Città prouedere con l'authorità, & col mezzo del Reuerendissimo (tel. me.) Monsig. Giouanni Barozzo, Vescouo allhora di Bergamo, huomo di molta prudenza, & valore; accuratamente trattò, & finalmente conseguì; & ottenne, che per Sua Sig. Reuerendissima fosse instituito, & fondato questo Hospital grande; sotto nome, & intocatione della Sacratissima Vergine, & di S. Marco Euangelista; & ad esso legitimamente fossero incorporati, & uniti tutti gli altri Hospitali infra-

infrafcritti; con i loro beni, & proprietà: facendose-
ne di tanti, poco men che inutili, questo, nouo, gran-
de, & illustre, & tanto opportuno, & comodo alla
necessità, & subuentione de i Pouerì: Le stanze del
quale, s'hauessero a fabricare nel luogo, doue era, &
è ancor di presente l'Hospitale, & la Chiesa di San-
to Antonio, ò doue piu comodamente fabricare si
potessero; si come poi in succosso di tempo si fece.

Hospitali vniti. Cap. 2.

Questa santa vnione, fu celebrata nel Palazzo
Episcopale, il giorno v. di Nouembre, l'anno
1458. sotto il Pontificato di Calisto III. essendo Ret-
tori della Città, i Clarissimi Giacomo Molino Vice-
pot. & Nicolò Canale Capitanio. Et gli Hospitali
vniti furono
L'Hospitale di Santo Erasmo, posto fuori della
porta di Canale. L'Hospitale di S. Grata inter vi-
ces, posto nel Borgo Canale, tra la Chiesa di S. Gra-
ta, & il Monastero di S. Chiara, hora ruinato & tras-
ferito nel Borgo di S. Leonardo. L'Hospitale di S. Lo-
renzo, posto nel Borgo di S. Lorenzo, appresso la fon-
tana del Lateran. L'Hospitale di S. Bernardo, posto
fuori della porta di S. Lorenzo, appresso il ponte de
la Morla. L'Hospitale di S. Tomaso, posto dentro la
porta di S. Caterina, appresso la Chiesa di S. Mar-
ghe-

gherita. L'Hospitale di S. Catherina, posto nel Borgo appresso la Chiesa di Santa Catherina. L'Hospitale di S. Antonio di fuori, posto fuori della porta del Borgo di S. Antonio, appresso la strada di Gargare. L'Hospitale di S. Spirito, posto appresso il Monastero di S. Spirito, nella strada che va nel Prato di S. Alessandro. L'Hospital di S. Euzario, posto nel Borgo di S. Leonardo, appresso la Chiesa di S. Lazzaro. L'Hospitale di S. Vincenzo, posto nella Città, nella contrada di S. Cassiano, appresso la Canonica di S. Vincenzo. L'Hospitale di S. Matia Maggiore, posto nella Città, nella contrada di Antescholis, oue al presente si fanno i consigli di esso Hospitale, & habita il Nodaro.

Et acciò che quanto prima si potessero fabricare stanze capaci, oue si esercitasse detto Hospitale grande, fu concesso alla Città, ouero à quelli che deputati fossero al gouerno di esso Hospitale, authorità di poter con certi Ordini, & al publico incanto, vendere le case, & gli horti de i detti Hospitali vniti; eccetto quelli che erano alle Chiese adherenti: con prohibitione, che le altre loro possessioni, beni, & ragioni, non si potessero per alcun tempo alienare, senza espressa licenza della Sede Apostolica, & beneplacito del Serenissimo Dominio.

Cerimonie, & elemosine introdotte.
 Cap. 3.

Ordinosi, che ogni anno in perpetuo, la Vigilia della Fesuità di S. Marco, si celebrasse per il Reuerendissimo Vescouo, & R. Canonici, il Vespro solenne nella Capella del detto Hospitale; & il giorno della festa, si celebrasse la Messa, con le Letanie nella Chiesa di S. Alessandro maggiore; & indi con general processione s'andasse alla detta Capella, oue il Reuerendiss. Vescouo in Pontificale celebrasse solennemente la Messa. La qual cosa non si vede essere stata formalmente eseguita; essendosi dapoi fabricata la Capella, insieme con le stanze, congiunta con le Infermarie: onde l'vso, per quãto huomo arricorda, è, che la Processione, & gli Vffici diuini, con la presenza del Reuerendiss. Vescouo, la Vigilia & la festa di S. Marco, si celebrano nella Chiesa Cathedral: & nella Capella dell' Hospitale, vien celebrata la detta solennità solamente per il Sacerdote curato del detto Hospitale, con alcuni de i Parochi, & de' Preti delle Chiese vicine.

Fu appresso statuito, che nella medesima Fesuità di S. Marco, ogni anno in perpetuo, dopo l'hora di Nona, si facesse vna oblatione di danari, in tante monete d'bro, à beneficio del detto Hospitale: alla quale cōcorressero, & fossero obligati, la Mag. Città: Il Reuerendiss. Vescouo: I Clariss. Sig. Rettori:

ri: Il Mag. Camerlengo, de i danari del Fiseo: tutti i Giuſdicenti dentro, & fuori della Città: tutti i Collegi, & tutti i Paratici delle Arti di eſſa Città, de' danari propri; & alcuni altri nel decreto nominati, ſecondo la taſſa iui diſtintamente ordinata: & il modo & ordine di tale oblatione, fu; che ſi metteuano ſopra bei caualli vagamente guerniti fanciulli quanto piu ſi potea, cõ leggadria veſtiti, à guiſa di Giaculatori all' antica: i quali portaffero bandirole, con le arme delle perſone, & de i Collegi, che rappreſentauano; cõ vna Melarancia in ſulla cima, nella quale foſſe inſiſſa la moneta d'oro, che offerir ſi douea: I fanciulli (che furono Caualeri appellati) auſſati alle caſe loro da i Trombetti della Città, a l' hora deſtinata erano ridotti nella Corte del Palazzo Episcopale; & quindi ordinatamente partendo, con le trombe innanzi, & dirimpetto le porte di S. Maria maggiore paſſando; doue i Clariff. Sig. Rettori, & molta nobiltà d'homini, & di donne, & i Sp. Regenti dell' Hoſpitale ſedeſſero: & la via del mercato delle Scarpe facendo, & per la Piazza tornando, di nouo ſ' appreſentaffero al Theſoriero dell' Hoſpitale, la bandirola porgendo: Il quale la moneta d'oro leuandone, la gettaſſe in vn bacile d'argento; quiui ſopra vna tauola, d'vn bel tapeto coperta, à tal effetto ri-poſto. Mancò della ſua eſſecutione queſt'ordine, inſin da principio, per la parte alli Paratici del-

B le

le Arti spettante; & in progresso di tempo, etiaudio per li Collegi, & per alcuni de gli Officiali: Dalla Città; Dai Clariffi Rettori, & Camerlengo dei danari del Fisco; da i Giudicenti, che si mandan fuori; & da gli officii salariati della Città, con giuriditione, è stato pur tuttauia offeruato. Et ne gli anni più adietro, cò tanto diletto, & appiacere del popolo, che à garrà per molti si procuraua luogo, per i suoi fanciulli; Onde hora (cagione de gli incommodi, & delle disfauenture occorse tra tanto nella Città) è mancato in gran parte l'uso de' be' caualli, & de gli abbigliamenti de i fanciulli; & insieme il diletto, che si prendea di tale spettacolo.

Applicò oltre ciò, il Reuerendiff. Vescouo, come ordinario effecutore de i legati à pie cause fatti; alla fabrica del detto Hospitale, fin ch'ella fosse interamente compita; la terza parte de i legati fatti ad incerti vsi. La quale, i Regenti dell'Hospitale, douessero conseguitare dalli Deputati della Camera, de i poveri del Vescouato: oltre le oblationi, che verrebbono fatte ogni anno in perpetuo, per li Reuerendissimi Vescoui, & per li Deputati alla detta Camera. Dal che si vede, che à quel tempo la Camera de' poveri era essercitata, & sì fattamente, che i testatori maggiormente si fidauano della discretione delli Deputati ad essa, che di loro medesimi, circa la distributione delle cose sue, & la effecutione delle lo-

ro pie volontà. Et si vedè appresso; che ogni anno far si douca all'Hospitale, & per li Reuerendissimi Vescouii; & per la detta Camera de' poveri; particolare elemosina.

Electio de' Regenti, & de' Natari.

Capitolo 4.º

Dicedu il modo, & la forma della electione de' Regenti, la quale si è da poi di continuo osservata; salvo, che in omi de' gli Officij sono in alcuna parte cangiati; & il numero de' Consiglieri, che hora si chiamano Presidenti, si è cresciuto, come si dirà al suo luogo.

Ordinosi adunque, che ogni anno, il giorno di Santo Stefano, tutti i Prelati, & Canonici della Chiesa cathedrale, del'vna & l'altra congregatione; cioè di S. Alessandro, & di S. Vincentio, ridotti capitolarmente nel Palazzo Episcopale, alla presentia di Sua Sig. Reuerendissima; o del suo Vicario, eleggessero vn di loro per scrutinio, & secreti suffragij, in Patrono, & Difensore di detto Hospitale. Et il giorno immediate seguente, i Clarissimi Signori Rettori, & li Mag. Antiani della Città, nel medesimo Palazzo Episcopale ridotti, insieme co'l Reuerendissimo Vescouo, per scrutinio, similmente, & secreti suffragij, eleggessero, vno Ministro: sette Consiglieri:

B ij & due

& due Caneuari laici. L'officio de i quali tutti, durasse vno anno: & cosi ogni anno si facesse tale electione ne i giorni predetti: douendosi sempre confermare due de i Consiglieri dell'anno precedente: caso che al Reuerendiss. Vescouo, & Mag. Antiani; per beneficio dell'Hospitale, non paresse di confermare il Ministro; cosi però, che vna volta sola potesse essere confermato: & nissuno de i Regenti, oltre due anni perseverare potesse nel medesimo officio. Et similmente s'eleggessero due Notari; l'officio de i quali fosse continuo; se non quando paresse alli Clariss. Sig. Rettori, & Mag. Antiani, p conuenienti cause, di mutarli. Detti Notari hauessero dall'Hospitale, conueniente mercede delle loro fatiche. Se alcuno delli detti, Ministro, Consiglieri, & Officiali eletti rinunciasse alla sua electione; in loco suo se n'eleggesse vn'altro al modo predetto. Douessero i Notari, & Caneuari, in mano del Reuerendissimo Vescouo giurare di essercitare bene, & legalmete l'officio loro. Et cosi il primo giorno del mese di Genaro, festa della Circoncisione del Saluator nostro, il Patrone, Ministro, Consiglieri, & Officiali cominciassero essercitare l'officio loro: & ogni Mercore delle Quattro tēpora dell'anno, si douesse leggere, & recitare nel Consiglio de i Regenti, la detta Vnion, concessione, & priuilegij ottenuti à perpetua memoria.

Of-

Officio de i medesimi. Cap. 5.

Officio del R. Patrone fosse di chiamar il Consiglio, quando gli piaceffe; & di ritrouarcisi, quando per il Mag. Ministro fosse dimādato: douendo egli sempre essere con gli altri insieme alli Consigli chiamato: hauesse vna voce, come ciascuno de gli altri, nelle deliberationi: potesse ciò, che gli pareffe proporre: ma principalmente inuigliare douesse, che alcuna cosa non si trattasse contra l'honore di Dio, & bene, & vtile del detto Hospitale: & sentendo per alcun Magistrato, ò Collegio, ò particular persona, trattarsi alcuna cosa di danno, pregiudicio, & dishonore del detto Hospitale, douesse con ogni studio; conuocato il Consiglio; ostare, & prouedere: & se per tali cause, ò per alcuna solennità, od altro effetto, fusse di bisogno, accompagnato con due de gli Cōsiglieri, andare douesse alla presenza del Reuerendiss. Vescouo, ò suo Vicario, & delli Clariss. Rettori, & del R. Capitolo della Chiesa cathedrale, & delli Sig. Antiani della Città, & di qual si voglia altro Magistrato, & Collegio, secondo il bisogno, procurando l'honore, & la indemnità del Luogo.

Il Mag. Ministro, douesse con ogni diligēza prouedere le cose vtili, & necessarie: & ogni volta che fusse di bisogno trattarsi, & deliberarsi di alcuna cosa pertinente all'Hospitale, & suo gouerno; con-

uoca-

uocare il Consiglio: & fare, che sia essequita ogni deliberatione, che in esso si faccia: habbia vna voce, & vn voto solo, come gli altri: & tenga presso di se il sigillo dell'Hospitale: il quale sia impresso della imagine d'huomo, del gloriosissimo Euangelista San Marco.

I Consiglieri, congregar si douessero due volte ogni settimana, cioè la Dominica, & il Mercorè; & oltra ciò, ogni volta, che fussero dal R. Patrone, ò Mag. Ministro chiamati: & generalmente consultare in tutti i negozi dell'Hospitale: & coadunati tutti noue, ouero almen sette, con il Mag. Ministro; ciò, che dalla lor maggior parte fosse stabilito, hauesse effecutione, & fosse inuiolabilmente offeruato.

Il Officio delli Canuari fosse di riscuotere, & gouernare tutte le entrate dell'Hospitale, & fedelmente disponerne, secondo gli ordini, & le terminationi dei Regenti, ò della loro maggior parte, fatte al modo predetto: Douessero ad vno delli Notari, ogni Sabato dare in scritto tutto quello, che per la settimana si fosse fatto, & dispensato: il quale ne hauesse à tenere il conto: In fine dell'anno poi fossero obligati render ragione della loro administratione.

Vno delli Notari fosse deputato à scriuere le deliberationi del Consiglio: & generalmente tutti gli atti, che vi si facessero.

L'al-

L'altro, à tenere il conto, di tutte le cose riceuute; & dispensate per i Caneuari: riceuēdo da loro ogni fabato la nota in scrittura, come si è predetto; & mettendola à libro, & poi consignandola al Mag. Ministro: al quale tutte le dette note, douesse nel principio del seguēte anno presentate à gli eletti; acciò, che potessero vedere le ragioni di essi Caneuari.

Si douesse eleggere per il detto Collegio de i Regenti, vno Capellano; il quale hauesse ad esercitare la cura delle anime de i poveri, & habitanti in esso Hospitale: & ogni giorno; non essendo legittimamente impedito; celebrare la Messa nella sua Cappella. Nè alcun altro Sacerdotē, si potesse, senza suo consenso, impedire nella detta Cura: Detto Capellano, eletto come di sopra, fra otto giorni douesse presentarsi al Reuerendo Capitolo della Chiesa cathedrale; per la sua confirmatione; & indi al Reuerendissimo Vescouo, ò al suo Vicario, per la licenza di esercitare la Cura, & l'altre cose pertinenti all'officio suo.

Nel principio di ciascun'anno, fra vn mese dapoi la elettione loro, i Sp. Regenti, congregati insieme, facessero di tre di loro elettione, con nome di Sindicatori: i quali hauessero à vedere, la ragione dell'administratione de' Caneuari del pcedēte anno: & giu rasserò in mano del Reuerēdiff. Vescouo, ò suo Vic. di vedere, & fare diligētemēte l'officio, & fedelmēte
rife-

riferirgli ogni cosa: & referendo essi, ogni cosa essere fedelmente stata gouernata, & dispensata; detto Reuerendiss. Vescouo, o suo Vicario, niente altro ricercare douessero, ma semplicemente starsene alla detta relatione: Se veramòte riferissero, essere stato cōmesso errore; o fraude; o alcun legato fatto al detto Hospitale, non essere stato mandato ad essecutione; in quel caso si douesse per S. Sig. Reuerendissima commettere al Collegio de i Regenti, la correctione dell' errore commesso, & la essecutione de i legati fatti: & se d'alcuna pena pecuniaria i delinquenti fossero condannati; tale pena all' Hospitale applicare si douesse.

Oblighi estinti, & rimasti all' Hospitale.

Cap. 6.

ERa obligato ciascuno d'essi Hospitali vniti, di alcuni piccioli censi di cere, & liuelli di danari alla Mensa Episcopale; & alla Chiesa cathedrale, per causa di recognitione, & di officij diuini respectiue: & in speciel' Hospitale di S. Lazaro pagaua di liuello alla Chiesa cathedrale soma vna di formento, & stara noue di miglio: al R. Abbate di Astino some tre di formento, stara sei di segale, & stara sei di miglio: alla portione della Parochia di S. Aleffandro in Colonna, che ottiene hora M. P. Bernardino Tachetto, some quattro di formento, & soldi vinti:
alla

alla Chiesa parrocchiale di S. Euphemia di Rocca, stara quattordici di miglio : al Monastero Matris Domini, lire tre in danari : & alla Chiesa di S. Michele soldi dieci . Da i quali tutti liuelli , & da ogni cosa , che detti Hospitali , & ciascun d' essi , per causa di censo , ò fitti , ò altro obligo , & carico , douesse al Vescouato , & Mensa Episcopale ; esso Reuerendiss. Vescouo , co' l' consenso de i Patroni delli predetti liuelli ; liberò in perpetuo , & assolse il detto Hospitale ; & obligò se , & il Vescouato , & suoi successori alla satisfattione , & pagamēti de' detti liuelli ; con espressa dechiaratione , che i Reuerendissimi Vescoui , ò suoi Vicari , per alcun modo non si potessero impedire nel detto Hospitale , nè nelli beni , & persone di quello , se non come s' è detto di sopra : Et in cambio , & ricompensa delle dette remissioni , & liberationi , libertà , & immunità , & carico preso di sodisfare per i detti feudi , censi , & liuelli , à chi si donca ; ritenne , & prese per se , & per il Vescouato , & mensa Episcopale , sette pezze di terra , iui descritte , poste nel territorio di Gorle , oue il Vescouato hà molta parte delle sue entrate : le quali pezze di terra erano di ragione dell' Hospitale di S. Vincentio , vnito come di sopra : & in genere , tutte le terre , beni , & ragioni , che detto Hospitale di S. Vincentio , vnito vt supra , possedeua nel detto territorio di Gorle , di pertiche in tutto , cento quarantacinque in circa : li quali beni , furono

C acqui-

acquistati dalli heredi di M. Guelmo Mazza de'Suar di, per M. Lanfranco Patera da Tagliuno; & per lui, lasciati all'Hospitale di S. Vincèntio, nel suo testamento, rogato per Venturino da Poma Notaro, alli xv. di Maggio M ccc lxxxv. registrato in libro legatorum. f. xxxv. Prendendo il detto Reuerendiss. Vescouo à suo, & à nome come di sopra, l'obbligo, & il carico di satisfare ogni anno, per i detti feudi, censi, & liuelli, alle dette Chiese respettiue, fin tanto che per lui, ò successori, loro si desse cambio equiualente: il quale dare si potesse, cosi delli beni del Vescouato, come d'altri, non ostante alcuna cosa in contrario: con dechiaratione, che se per alcun tempo appareffe, ouero si prouasse legitimamēte, che le dette pezze di terra, ò alcuna di esse spettassero al Vescouato, ò alla sua Mensa Episcopale; in tal caso esso Reuerendiss. Vescouo, & suoi successori, potessero apprendere, & continuare nella effettual possessione delli detti censi, & liuelli, si come per innanzi haurebbe potuto. Et se all'incontro, si trouasse detti Hospitali vniti, ò alcuno di loro, non essere alla prestatione, & carichi predetti obligati; in tal caso il detto Hospitale, prendere potesse la possessione delle dette pezze di terra, in tutto, ò in parte, per equiualente rata, & portione.

Et il tutto fu con la presenza, & consenso delli Rettori, & legittimi interuenienti per le dette Chiese.

fe: Et restò detta Vnione, & Hospital grande, solo con li carichi infra scritti: alli quali si troua ancora di presente obligato; cioè, alli heredi di M. Galeazzo Bonello, per stara dodici & mezzo di formento, di liuello; al quale era tenuto l'Hospitale di S. Lazaro, sopra vno Brolo, posto nel Borgo di Santo Stefano; di pertiche cinque & mezza: alla distributione di stara quattro di formento in pane cotto, & brente due di vino, alli poueri, habitanti fuor della porta di Santo Antonio: & vna brenta di mosto all'Hospitale della Maddalena; al che era obligato l'Hospitale di S. Antonio di fuori, in virtù del testamento di Martino Bonadeo da Gorlago; fatto à di xxx. Luglio M cccc. per il quale lasciò herede detto Hospitale: al Consortio della Misericordia maggiore, soldi tres; al che era obligato l'Hospitale di S. Bernardo, sopra vna casa, & horto, posto fuori della porta di San Lorenzo; hora ruinata: & al medesimo Consortio, lire sei di oglio di oliua; al che per consuetudine antica, era tenuto l'Hospitale di S. Vincenzo: al Monasterio di Santo Bartolomeo de Rasulo, soldi vinticinque; al che era obligato l'Hospitale di S. Antonio, sopra vna casa, & horto, posta nella vicinanza di Santo Alessandro in Colonna, per instrumento rogato per Manfredo Zampaila, alli cinque di Febbraro M cccviiij: alla celebratione di vna Messa continua nella Chiesa di Santo Lazaro: & alla

C ij cele-

celebratione di vn'altra Messa continua, nella Chiesa di S. Antonio di fuori : alla celebratione di vna Messa le feste comandate, nella Chiesa di S. Bernardo : & alla celebratione di vna Messa continua nella Chiesa di S. Antonio di Prato . La qual però Chiesa di S. Antonio di Prato, non dipende da questa vnione, di cui si parla , ma da vn'altra, che seguì , come si dirà à suo luogo . Ma s'è posta qui mentione della detta Messa ; acciò , che si veggano tutti gli oblighi perperui del detto Hospitale insieme .

*Approbatione della detta Vnione, & Indulgenze
à suo fauore. Cap. 7.*

ET tornando al primo proposito, & alla continenza della vnione prima ; eshortò vltimamente il detto Reuerēdiff. Vescouo , i Regenti del detto Hospitale , che in memoria di tante sue grazie , & concessioni ; facessero celebrare , mentre ch'ei fosse viuo , nella Capella del detto Hospitale , ogni anno , alli 5. di Nouembre , nel qual giorno fù fatto Vescouo di Bergamo ; la Messa dello Spirito Santo ; & dopo la morte sua ogni anno in perpetuo , nel giorno , ch'egli fosse passato all'altra vita , vna Messa similmente solenne , per l'anima sua .

Concesse etiandio il detto Reuerēdiff. Vescouo , à ciascuna persona , che ; oltre le predette oblationi ;
alla

alla fabrica, ò a' poveri del detto Hospitale, facesse alcuna elemosina, ò personale seruigio, quaranta giorni per ogni settimana. di Indulgenza; & remissione delle pene ingionte, per li lor peccati.

Dechiarò, che la detta Vnione, & incorporatione de' detti Hospitali, non hauesse effecutione, se nõ dopo la cessione, ò inorte dei Ministri, che allhor si trouavano de i detti Hospitali; & dopo il consenso del Serenissimo Dominio di Venetia; & l'approbatione, & concessione della Sede Apostolica, come di tutto ciò appare nello Instrumento fatto, & pubblicato il detto giorno v. di Nouembre M cccclviij. Il quale Instrumento si fetua scritto in membrane, nell'archiuo del detto Hospitale: nel fine del quale, si leggono molte buone, & felici deprecationi, à coloro, che defendessero le ragioni del detto Hospitale; & gli fossero di vtile, & soccorso: & per il contrario, note d'infamia, pene spirituali, & execrationi, contra à quelli, che le impedissero, turbassero, & dannificassero.

Seguì felicemente l'effetto di questa Vnione, col consenso del Serenissimo Dominio, sotto il Principe Pasquale Maripetro: il quale etiandio, prese di dar commissione a' suoi Oratori, che doucano gire per il solito officio di Residencia, à Pio II. Sommo Pontefice, successor di Calisto III. che procurassero da Sua Santità, la approbatione della erectione, del
 detto



detto Hospitale, con la vnione, & modo predetto; come si legge nelle lettere Ducali, date a' xvij. d' Ottobre M cccclviiij.

La quale approbatione Apostolica seguì poi amplissima, in forma di Motu proprio, cō suppletione di qualunque difetto: & cō concessionē alli seruienti, & aiutanti con le elemosine, il detto Hospitale; & alli visitati la sua Capella, nella festiuità di S. Marco, vij. anni, & vij. quarantene di Indulgenza: come appare nelle Bolle di S. Santità, date in Mantua, il giorno xxj. di Giugno M cccclix.

*Espositi, come accettati, & Indulgenze, & pene
à favor loro. Cap. 8.*

NON hauea carico alcuno, di riceuere, & nodrire fanciulli espositi; il detto Hospitale grande, al tempo della detta Vnione; percioche nè alcuno de' li vniti hauea tale obligo: nè di ciò si fa mentione veruna nella detta Vnione, & approbatione: cosa che hora è tanto graue, & di tanto peso. Ma è da sapere, che anticamente essendo con autorità ordinaria del. q. Reuerendiss. Gualla, Vesc. di Berg. fondato nel Borgo di S. Stefano, vn' Hospitale, p' riceuere in esso i poveri infermi, ad instatia, & sotto la cura di vn Bono, dell'ordine de' Crofichieri, & de' suoi fratelli; otinenti allhora la Chiesa, & le case di S. Leonardo di

Ber-

Berg. nel detto Borgo; si come appare per le lettere patenti del detto Reuerendiss. Vescouo, date in Bergamo del mese di Magg. l'anno di nostra salute 1170.

Et quiui in successo di molto tēpo, & per vecchia consuetudine, essendosi dappoi introdotto obbligo di accettare, & nutrire i fanciulli espositi; nè honesto, & cōueniente parendo, che donne, necessarie al nutrimento, & gouerno di essi, conuetsassero, & si mischiassero con huomini religiosi; fu da Pio II. Som. Pont. per suo Breue Apost. dato in Mantoa a' xxiiij. di Settembre Mcccclix. al Vescouo di Bergamo, & al Generale del detto ordine de i Crosichieri, concessa autorità di potere (hauuta che hauesseto diligente informatione delle cose) dare licenza al Priore delle dette case di S. Leonardo, di transferire il carico de' fanciulli espositi, all'Hospitale nouo di S. Marco, che mediante la sopranominata Vnionie, nella Città di Bergamo s'era instituito: Onde auuenne, che in virtù del detto Breue Apostolico, procedendo l'istesso Reuerendiss. Barotio Vescouo, author della detta Vnionie, & il Vicario Generale nella Lombardia, dell'ordine delli Crosichieri; dopò l'hauer accuratamente considerato il tutto; leuarono dalle case di Santo Leonardo, & dalla cura de i detti Crosichieri, il carico de' fanciulli espositi; transferendolo, insieme con alcune ragioni, beni, & proprietà, pertinenti alle dette case, all'Hospital nouo di S. Marco;

come

come di ciò si legge publico documento, rogato per M. Gio. Francesco Saluetto Notaro, alli xvij. di Marzo M cccclx. Al che la Mag. Città volentieri acconsentì, considerando la molta importanza dell'opera; la quale, non solo è pia, ma necessaria, per provvedere alla saluezza dei corpi, & dell'anime di tante creature; le quali, ò innanzi, ò poi il nascimento soggiacerebbono à manifesto pericolo della morte. Et cominciossi ad esercitare la detta cura nell'Hospitale nouo, come si vede, & conosce chiaramente dalle pitture antiche, & di buona mano, fatte nella facciata dinanzi delle case dell'Hospitale vnito, di S. Maria maggiore, nella contrata de Antescholis: nelle quali case, tra il tempo corso dalla approbatione della Vnione primieramente detta, & la fabrica habitabile, fatta nel Prato di S. Alessandro, si esercitò il detto Hospitale nouo, con la giunta del detto carico delli espositi; Ma dopo la di lui translatione, fatta alle stanze del Prato, parte di esse ne furono concesse per habitatione di pouere persone, & parte fù deputata per habitatione del Notaro ordinario: Et in esse etiandio fannosi i Consigli, & le congregationi de i Mag. Regenti: & delle quali case si ragionerà più à lungo ad altro proposito. Et nella antedetta pittura, si vede essere figurato; oltre gli vffici delle elemosine, & della seruitù de gli infermi; il Ministerio etiandio delle Nutrici de' fanciulli espositi:

siti: & più espressamente ciò si narra nelle Bolle di Paolo II. Sommo Pont. di natione Veneto, date in Roma a' xviii. di Agosto M cccc lxxij. il quale inberrando alla concessione, per innâzi fatta da Eugenio III. suo Zio, & predecessore, all'Hospitale della Pietà della Inclita Città di Venetia, oue rimetteua gratiosamente le pene, & colpe di tutti peccati, a ciascuna persona in articolo di morte; la quale hauesse lattato, ò fatto lattare, ouero pagato al detto Hospitale, la spesa; che à far lattare si facea vn fanciullo esposito, per vno anno: E stese la medesima gratia, & concessione al detto Hospitale di S. Marco di Bergamo: Volendo etiandio, che qualunque persona, alcuno di essi espositi dislattato nutrisse per anni cinque, ò per detto tempo prendesse à nutrirlo; ouero all'Hospitale subministrasse la spesa del nutrimento per il detto tempo; ancor che durando il quinquennio, il nutriente, ò nutrito, di questa vita mancasse; nondimeno conseguisce pienissima delle pene & colpe Indulgenza di tutti i peccati, de i quali ei fosse contrito, & confessò. La qual gratia è singolarissima, & da essere stimata per vn preciosissimo, & incomparabile tesoro.

Nelle quali Bolle di Paolo II. si fa espressa mentione del detto Hospitale di San Leonardo, & della Vnion seguita di quello, à questo Hospital grande di S. Marco: & della insopportabile spesa, che per

D ciò

ciò accresciuta gli era ; per la molta copia de gli espositi, che gli si arcauano, non solo da ogni parte del distretto di Bergamo (che per se fu sempre fecondo, & per natura molto generatiuo) ma ancora da tutte le contrade vicine.

La grauezza della quale spesa infino à quel tempo ; si vede altresì, per la lettura delle lettere Ducali del Serenissimo Principe, Nicolo Trono, date alli ventisette di Marzo M cccclxxiij : per le quali Sua Serenità commette alli Clarissimi Rettori di tempo in tempo, che sommariamente prendendo le giustificationi, massime delle Madri; quali fussero i genitori de' fanciulli espositi, li condannassero, ha uendo essi il modo, à satisfare per le spese de' suoi figliuoli, all'Hospitale.

Et contra i padri occulti de gli espositi, i quali non satisfaceffero, ò non si componessero per le dette spese; & quelli, che sapeffero essi padri, & non li manifestassero; ci sono lettere Apostoliche escommunicatorie, di Alessandro V I. Sommo Pontefice, Date à Ciuità Vecchia, alli x. di Luglio M ccccxciiij. nelle quali si fa parimente mentione del detto Hospitale di San Leonardo Vnito, & delle grauissime spese, per ciò all'Hospital grandè di San Marco accresciute.

Liti

Liti terminate co' Mag. Brembati, & altri.

Cap. 9.

SI è detto di sopra, che dopo la Vnione, & approbatione di questo Hospital grande di S. Marco; egli fu effercitato nella Contrata de Antescholis, nelle case dell'Hospitale vnito di S. Maria Maggiore; fin che fu poi transferito nelle case, trattanto fabricate appresso al Prato di S. Aleffandro; tra il qual tempo, esso Hospital grande, conseguì molti beni dalla heredità del q. Mag. Conte Pietro Francesco Brembato, nato del q. Mag. Conte Mapheo Dottore, olim del Mag. Conte David; che fu quello, che da Sigismondo Imperatore l'anno M cccc xxxiiij. a' xx. d'Aprile, in Basilea hebbe il privilegio del Contado, con diuerse prerogatiue, & autorità. Il quale Mag. Conte Pietro Francesco, testando per mano di Lorenzo da Redona Notaro, alli xxiiij. Ottobre 1460. institui herede Madonna Catherina di Auocati, sua Madre, & à lei substitui il Mag. Leonino, del q. Mag. Lucca Brembato, Abbauo del viuente Mag. Caualer Leonino, per la metà della sua heredità; & per l'altra metà, il detto Hospital grande di Santa Maria, & San Marco di Bergamo: la quale Madonna Catherina madre poi, essa ancora testando, & dopo codicillando, a' dodici di Maggio M c c c c lxxiiij. institui herede

D ij Mad.

Mad. Orfola, sua figliuola; & à lei, mancando senza figliuoli; si come auuene; sustitui il medesimo Hospital, per la terza parte: per vn'altra terza, il Confortio della Misericordia maggiore; & per l'altra terza, il Monasterio di S. Stefano di Berg. dell'ordine de i Predicatori; con prohibitione della alienatione.

Sopra le quali heredità, dispositioni, & beni, fu poi litigato longamente per lo Mag. Conte Dauid, quarto descendente dal sopradetto Conte Dauid antico, & attinente in secondo, & terzo grado di consanguinità al detto Conte Pietro Francesco; come chiamato per fidecommisso, indotto per M. Gio. Brembato, padre del detto Conte Dauid antico, & f. q. di M. Giorgio, q. di M. Ainolfo Brembato. La qual lite passata ne' descendenti, fu finalmente composta, & finita per mezzo del Reuerendiss. Vescouo Soranzo, con li Mag. Conti Gio. Battista, & Achille Brembati, alli xx. d'Agosto M cccc lv. per instrumento rogato per il q. M. Marsilio de' Zanchi Notaro.

Tra i beni della quale heredità, era il fondo; doue furono fabricate le dette stanze, dell'Hospital grande nel Prato: prendēdo appresso quel tanto di esso Prato di S. Al essandro, per cōcessione libera della Mag. Città, che fù di bisogno per la detta fabrica: della qual concessione appare la parte presa nel maggior Consiglio, alli xvij. d'Aprile M cccc lxxiiij.

Et fu etiandio litigato per i Regenti l'Hospital di
quei

quei tempi, circa la consecutione de' beni, & ragioni, di alcuni de' detti Hospitali vniti, che veniuano da altri indebitamente occupati; come si vede dalle lettere Ducali, concesse a' detti Regenti, per il Sereniss. Principe Barbarigo, alli 2. di Genaro M cccc xcj. per le quali furono restituiti contra il tempo passato, di poter vèdicare, & recuperare dette ragioni, & beni.

S. Antonio di Prato, come venesse in potere dell' Hospitale, & sue usanze. Cap. 10.

ET perche nella Constitutione, & Vnione prenarata, si dice; che le case del detto Hospitale grande, si douessero fabricare appressol' Hospitale, & la Chiesa di S. Antonio di Prato, o doue meglio a' Sp. Regenti parebbe; & etian dio perche il detto Hospitale, & Chiesa di S. Antonio, sono membri importanti del detto Hospital grande, per l'emolumento, il qual glie ne auuiene dalle questuazioni, essendo per se chiaro, che & alla Città, & a' Regenti, parue meglio, & elessero di fabricare non appresso la Chiesa di S. Antonio, ma doue fù fabricato. Non douera esser fuor di proposito giudicato, se si dirà ancora, come, & à che modo detto Hospitale di S. Antonio, & Chiesa, siano venuti in potere, & sotto la cura del detto Hospitale grande.

Consta primieramente, l. q. Gherardo da la Sale,
cit-

cittadino di Bergamo, hauer à spese sue edificato stanze, & Oratorio, sotto Inuocatione di S. Antonio Abbate, nel luogo doue sono hora le stanze, & la detta Chiesa; & quelle dotate, affine; che vi si riceueffero, & gouernassero Pouerì infermi: & mentre che egli viuea, nissuno altro esseruifi intromesso: Morto Gherardo; perciocche i priuilegi, & le concessioni fatte da i Sommi Pont. al famoso Monasterio di S. Antonio Vienense, dell'ordine di Santo Agostino, prohibeuanò; che senza licenza de' Superiori del detto Monasterio, ò suoi Agenti, in alcun luogo, si potesse fabricare Chiese, ò Capelle, ò depingere imagini, ò riceuer voti, od elemosine, sotto nome, & inuocatione di Santo Antonio Abbate: I quali Superiori, essendo muniti di molte gratie, priuilegi, & Indulgenze dalla Sede Apostolica; poteano in virtù delle loro Concessioni, comunicarle à tutti i suoi membri; & à quei Luoghi, & Chiese, che sotto tal nome da loro dependessero.

Auuenne, che alcuni Canonici del detto Monasterio Vienense, in virtù de i detti lor priuilegi, per propria autorità, presero l'administratione di quel luogo, & locarono à diuersi questuarij li frutti, & i prouenti, che se ne cauauano, i quali erano di non picciolo momento, per la molta deuotione delle persone di quei tempi.

Paf-

Passando le cose di questa maniera ; & vedendo la Città l'opra per il suo Cittadino à pio vso destinata, dall'altrui auaritia occuparsi ; con licenza , & consenso del Serenissimo Dominio ; sotto l'Illustrissimo Duce Foscari ; elesse due , vno per nome Cherubino , l'altro Marino da Ponte, Governatori , & Administratori del detto Hospitale : Tre anni dopo la quale elettione, la istessa Città ottenne da Nicolo V. Sommo Pontefice , per sue Bolle , date alli xx. di Giugno, l'anno M c c c c xlix. che dal Reuerendissimo Vescouo di Bergamo, cui erano indirizzate, le fusse concesso la cura , & la administratione del detto Hospitale : & che dopo la morte di essi, Cherubino , & Marino, per altri da essere per lei eletti ; si douesse detto Luogo reggere , & amministrare : & i prouenti , & le elemosine, che dalla questuatione veniuano, nella fabrica della Chiesa, & del Luogo , & nella necessità de' pouerì infermi ; secondo il tenore delle dette lettere Apostoliche ; si douessero impiegare . Dopo questo, Cherubino , & Marino (più tosto si può credere , attendendo allà propria vtilità , che alla conseruatione delle ragioni della Città) da Giouanni di Monteacuto Precettore , come essi chiamano , della Casa di Ranuerfo di Piemonte , & Celerario del Monasterio Vienense , presero la licenza , di questuare per

S.An-

S. Antonio nella diocesi di Bergamo; nella Vallè di S. Martino; & nella Ghieradadda, diocesi di Milano, & Cremonese; con la communicatione de i priuilegi del Monasterio Vienense, sotto certo annuo cēso, da essergli, al detto nome, ogni anno pagato: il qual censo hauendo essi per certo tempo pagato; & dapoi di pagare cessando; Giuuenale di Altifuono Canonico del Monasterio Vienense, esponendo al medesimo Nicolo V. Sommo Pont. che; non atteso, che il detto luogo (chiamato da lui precettoria) fosse stato posseduto dalli Canonici del Monasterio Vienense, & à quello spettasse; egli venea indebitamente amministrato, & occupato da laici; conseguì, & ottenne, che à lui fosse del detto luogo prouisto: del quale, poco dapoi morto Giuuenale, fù per il medesimo Sommo Pont. etiandio prouisto a Dominico, similmente di Montecuto: il quale essendo cerca la possessione impedito; & sopra facendosi lite, tra Dominico per vna parte, & Cherubino, & la Mag. Città per l'altra; fù finalmente essa lite, per mezzo del Reuerendiss. Barozzo, Vesco-uo di Bergamo, l'anno istesso, nel quale fù etiandio celebrata la cretione, & Vnione dell'Hospitale grāde, cioè Mccccvij. accordata, & composta: essendosi espressamente dichiarato, Che il possesso del luogo, di Dominico fusse; ma che egli fosse obligato concedere, & arrendare la questa, à Cherubino,
& Ma-

& Marino; & dopo la lor morte, à quelli, che fossero per la Mag. Città di Bergamo eletti in'luogo loro: & che de i redditi del detto Hospitale, & de' prouenti della questuatione predetta, gli si douesse pagare ogni anno, lire cinquecēto cinquāta; delle quali egli, ducento cinquanta alla Religione, & Monasterio Vienense contribuire douesse.

Morto Dominico. Tonolo Betoscho, il detto Hospitale (che già Precetoria, come dal Monast. Vienense dependente chiamauano) da Sisto III. Som. Pont. successore di Paolo II. impetrò: ma nō hauendo egli ancor hauuto il possessò; la Mag. Città impetrata dal medesimo Som. Pont. sopra ciò cōmissione, dirizzata alli R. Preposto, & Arciprete della Chiesa cathedrale di Bergamo; finalmente attuēne, che cittato il Precettore di Ranuerso, & formato lungo processo; & detto Tonolo Betoscho consentiente, & cedente ad ogni sua ragione; i detti Giudici cōmissarij alli xxvj. del mese di Giugno M. eccc lxxix. fecero il suo final giudicio, & declaratione: Per la quale; ogni dependētia dal detto Monasterio Vienense; & il nome di Precetoria; & il titolo di beneficio Ecclesiastico estinsero; & leuarono dal detto Hospitale: talmente, che nell'auenire la detta Casa, semplicemente si chiamasse Hospitale de' Pouerì, à nissun'ordine sottoposto: & si douesse reggere, & gouernare per la Mag. Communità di Bergamo; &

E suoi

fuoi Agenti: & che effo Hospitale, & fuoi Gouvernatori, & perfone, & poueri godeffero, & vffaffero tutti i priuilegi, gratie, & concessioni, che di prima soleuano; & li quali, i membri del detto Monasterio Vienense, godono, & fruiscono: Gli Administratori veramente per il tempo essistenti del detto Hospitale, douessero nell'auenire al Precettore della Casa di Ranuerso, pagare quel censo, che da quattordici anni adietro erano soliti di pagare; & fossero oltra ciò obligati tenere vn Capellano, con conueniente mercede; il quale nella Chiesa di S. Antonio celebrasse la Messa, & gli officij diuini; & fosse à nutro, & volontà della Mag. Comunità amouibile. Dichiarando, che Tonolo Betosco fosse il predetto Capellano, con mercede di fiorini quaranta ogni anno. Marino da Ponte restasse in vita perpetuo Administratore: nè contra la loro volontà potessero essere dal detto Luogo, & officij rimossi.

Mancato di questa vita Tonolo; il detto Hospitale, con la Chiesa di S. Antonio fu ad istanza della Città, in effecutione di Bolle di Alessandro VI. Sommo Pont. per il R. Monfig. Bartolomeo Assonica Apost. Delegato, vnito, & annesso, con tutte le ragioni sue, all'Hospital grande di San Marco. Ciò appare per publico instrumento di tale vnione, & processo sopra ciò formato, & rogato per il q. M. Baldeffare de' Boli Notaro, a' xvij. di Settemb. M D.

Tal-

Talmente, che il detto Luogo, è stato gouernato, & posseduto dappoi per il detto Hospital, & suoi Regenti: & la questa si è essercitata à suo nome: & pagate le dette lire ducentocinquanta al Precettore della Casa di Ranuerso, ò a' suoi Agenti; come appare per diuersi scritti, & instrumenti fatti dei pagamenti.

Essendo etiandio da notare, che dopo questa Vnione, per molti anni l'Hospital grande, affittò il detto Luogo, & Questa, à diuersi di que' Spoletani, che soleuano essercitarsi circa tali officij. Questi, per allettare maggiormente le gentralle elemosine; oltre che gir soleano con le campanelle sonando, & fermonizzando tra le Messe; introdussero ancora l'uso di portare, & donare à gli huomini, & donne del contado, massime doue albergauano, alcune Bronzine da mettere al collo à gli animali, massime di mandra grossa; agucchie da cucire; coltelli; zenzero; noci muschate; & simili cose. La quale vsanza, essendo dappoi passata di mano in mano, porta ancor di presente, spesa al detto Hospital, intorno à lire mille ogni anno.

Ma con tutto che il così affittare il Luogo, & la Questa, cadesse con molto men incomodo, & forse con maggior vtile del detto Hospital; nõ dimeno vedendo i Regenti, che ciò non si faceua senza molte occasioni di scandali, che alla giornata accadeuano;

E ij final-

finalmente deliberarono di fare per conto di esso Hospitale, da suoi proprij mercenarij essercitare dette queste; & le dette case, & Chiesa di S. Antonio reggere, & gouernare: al che diedesi principio l'anno MDXLIII.

Essendo etiamdio da notare, che nella maggior parte delle scritture; la detta recognitione, che si faceua di lire ducento cinquanta, vien chiamata censo: & ch'ella se ben si faceua al Precettore della casa di Ranuerso; egli nondimeno la riceua come Celerario del Monasterio Vienense: fù sopra esso censo molta controuersia, tra il Reuerendiss. Cardinal Santa Maria in Portico p vna parte; il quale hebbe molti pagamenti in virtu di diuersi sequestri; & Giouanni di Montecuto, come Commendatario, ouer Celerario, & Abbate di S. Antonio di Ranuerso, per l'altra: & il primo di Nouembre M cccc lxxxix. fù tra gli Agenti loro, fatta transfatione, & accordo: & ordinato, che nell'auenire, il detto censo à Gio. come Precettore di Ranuerso pagar si douesse. & euui ancora vna transfatione seguita a' 29. di Maggio 1544. tra i Canonici del detto Monasterio Vienense, ò suoi Agenti; & gli Agenti dell'Hospitale: nella quale si pagò buona somma restante del detto censo, per il tempo corso; & vi fù fatta general quietanza, con obligo di pagare nell'auenire, per conto della detta questa, al Precettor predetto, le lire duceto cinquanta;

ta; dando esso i mandati, & le licenze solite di questuare. Il che si è continuato, fuor che da anni tre in qua, nè quali si ha cessato di pagare; ancora che gli Agenti del Precettore siano venuti per effigere il danaro; stando che essendo prohibiti generalmente i Questori nella Sess.xxij. del Sacro Concilio Tridentino, al cap.ix. non si hà nè dal Reuerendiss. Vescouo di Bergamo, nè dall' Arciuescouo di Milano, con ogni possibile diligenza vsata, potuto ottenere le licenze da questuare, secondo il solito; ma si vuole, che i Collettori delle elemosine siano laici, dalli detti Ordinarij approbati; i quali vadano semplicemente le elemosine raccogliendo.

Discorso sopra la Questuazione. Cap. II.

NE è fuor di proposito, il dire in questo luogo; che si hà alcuna volta nel Consiglio dei Sp. Regenti pensato, & discorso intorno al negocio della detta questuazione: Proponendosi; se perauentura fosse meglio il demettere l'vso di mandare à questuare; lasciando in arbitrio delle persone deuote di Santo Antonio, & San Bernardo, & dell' opera, che nell' Hospitale si essercita; di reccare essi per se, quella elemosina, che lorò parebbe: disponendo, & deputando etiamdio per i Castelli, & per le Ville, oue si è solito di andare à questuare; cassette da mettere i
da-

danari, nelle Chiese, & persone da riceuere le altre cose: ò pur seguire di mandare ogni anno i Collettori delle elemosine al suo tempo. & con tutto che si adducessero per la negatiua molte ragioni, & buone; & massime, che essendo comunemente ciò, che si caua della detta raccolta ogni anno, per la somma di circa otto mille libre: & la spesa, che ordinariamente vi entra, di circa lire cinque mila, & quattrocento: si deue credere, che le lire due mila, & fei cento, soprauanzanti alla spesa; si haurebbono per le elemosine, che le persone per se stesse recherebbono, & offerirebbono al Luogo; & fuggerrebbe molti disturbi, & molti scropoli, che seguono l'officio delle dette raccolte. Nondimeno, essendo cosa di tanto tempo introdotta, la risoluzione è sempre stata di seguire, & continuare gli ordini ritrouati, per non incorrere pericolo di biasimo, se per auentura demettendosi il mandare i Collettori, venesse à causarsi danno, & detrimento al Luogo; potendo però leuare ogni scropolo, & serenare benissimo le conscientie; l'essere ogni vtile, che venga da tali raccolti di elemosine, intieramente impiegato in vso tanto pio, quanto è questo dell'Hospitale grande.

Af-

*Affitto delle Boteghe della Fiera, donato al
Hospitale. Cap. 12.*

HEbbel' Hospitale ancora, per libera concessione della Città, il beneficio, che tragge ogni anno dall'affitto delle Boteghe della Fiera di S. Alessandro; come si legge per la parte presa nel Maggior Consiglio, a' xxij. di Ottobre M cccclxxv. il qual' vtile, dedutte le spese delle tauole, ferramenti, & magistranze, & le straordinarie spese, che si fanno nelle case in que' giorni di Fera; communemente ascende alla somma di scudi 400. d'oro.

Possezioni dell' Hospitale. Cap. 13.

ET essendosi à bastanza ragionato della Vnione de gli vndici Hospitali, la qual diede à questo il principio; & de gli ordini in quella statuiti, & della loro approbatione: della annessione dell' Hospitale di S. Leonardo, che seguì dappoi; la quale gli arrecò la spesa, & il carico de gli espositi: & vltimamente della vnione dell' Hospitale, & Chiesa di S. Antonio, con lo emolumento, & vtile delle collette; con la mentione altresì della origine sua, & d'altre cose seguite: & della concessione del beneficio delle Boteghe, della Fiera di S. Alessandro, fattagli p la Città; resta p satisfatione della parte primieramente proposta, il dire: Che, essendo dappoi esso Hosp. si come
di

di spesa, così ancora di fabbriche, & beni andato crescendo. il Neruo di lui, à nostri tempi, consiste nel reddito, che egli hà di sette possessioni honoreuoli, ch'ei tiene, & pacificamente possiede in diuersi luoghi, cioè: A Ciserano: à Lurano: à Sabio: à Dalze: à Paterno: à Bagnatica: & nelle contrate del Borgo di San Leonardo: lequali fanno per Massari lauorare à parte; hauendo trouato per esperienza, che meglio è, che darle ad affitto; massimamente hauendo il Luogo bisogno de' frutti, che vi si raccolgono. Ma detti redditi, così delle possessioni, come delle queste, & dell'affitto delle Boteghe, che secondo il comun corso, possono ascēdere alla somma di scudi tre mila; sono nondimeno per il più de' gli anni molto inferiori alle spese necessarie del detto Hospital. Onde, se non viene aiutato da grosse elemosine, & da quello, che si v'è riscotendo dalli padri delli espositi, che vengono in luce; i quali pagano la spesa fatta, ò parte di quella, ò voluntariamente, ò astretti dalla ragione; bisogna molte volte, ch'egli alieni delle proprietà; ò resti con molti debiti alle spalle, fin che venga soccorso da qualche buon spirito, nõ potendo simili opere da Dio onnipotente essere abbandonate giamai.

Fine della prima parte.

OPERE

IN CHE SI ESSERCITA L'HOSPITALE.

P A R T E S E C O N D A.

Della cura, & esito de gli Espositi.

Cap. 14.



Auendosi di sopra detto dell'Origine, & dello stato dell'Hospital grande di S. Marco di Bergamo: & per soddisfare alla seconda parte proposta, douendosi hora dire, Quali opere in esso si essercitino, & si habbiano ad essercitare; da quella de gli Espositi si darà principio; apportando essa, d'ognialtra maggior carico, & spesa maggiore al detto Hospital.

I fanciulli espositi, che lattano, & si nutricano à spese del detto Hospital ordinariamente, si numerano da gli ottocento, alli mille, nelle case, & per il contado. Questi vengono di giorno in giorno portati da persone ò pubbliche, ò private, secondo che sono in diuorsi luoghi trouati; & parte sono di notte, & di nascosto alle porte, & sotto i volti recati; & tutti si accettano, & raccolgono, & fanno battergiare (case che da qualche segno notitia non si hab-

F bia

bia, che siano batteggiati.) & tantosto alle Balie; che molte di continuo à questo effetto tengonfi nelle case in luogo appartato, designansi; fin che si danno fuori ad allattare.

Et il modo della spesa è ordinario; perciocche alle Nutrici per li primi due anni, si danno lire venticinque all'anno, con le fascie, & pannicelli di lino, & di lana, che fanno di bisogno: dalli due anni, infino alli sette, le si danno stara dodici di formento; ouero sedici di mistura; cioè dodici di miglio, & quattro di segale: quindi poi, se maschi sono; dalli sette anni, infino alli dodici, che sono cinque altri anni, le si danno stara quaranta quattro di mistura in tutto, à questo modo, cioè; per l'anno ottauo, stara dodici; & per ciascuno de gli altri quattro anni, stara otto. Se sono femine; il tempo si restringe solamente à dieci anni; essendo fatto giudicio, che in quella età, manco spesa, & maggior seruigio si possa hauere dalla femina, che dal maschio: nelli quali tre anni, che sono dalli sette, alli dieci; le si danno stara ventisei di mistura in tutto, cioè, per l'ottauo anno, stara dodici; & per il nono, stara otto; & per il decimo, & vltimo, stara sei: & oltre ciò, si vestono con ordinario, condecete alla loro conditione. Et con tutto, che per li primi due anni, quando allattano; le venticinque lire all'anno, paiano
pic-

picciolo premio; nondimeno, per l'ordinario del resto del tempo; per il quale le si lasciano sempre i detti fanciulli, ò fanciulle; si rilevano assai quelle pouere genti: & però non mancano mai Nutrici, che vengano, per hauere de' detti fanciulli.

Si è detto, che essi fanciulli si lasciano appresso le Nutrici, per il tempo di dodici anni, se maschi sono, & di dieci se femine; Ma egli è vero, che per varij accidenti, molte volte viene interrotto questo ordine; percioche, andando ogni anno vn Notaro à ciò deputato, à visitarli, & vedergli di vno in vno per tutto il contado; se egli ritroua, che alcuno di loro patisca, ò non sia ben tenuto, & trattato; ei le si leua di mano, & si dà ad altri; hauendo però sempre la istessa ragione delle spese, & del tempo. Occorrendo ancora molte volte, che tra il tempo predetto, ò le Nutrici, per qualche loro accidente; li rendono; ò essi fanciulli dalle Nutrici partonsi da se stessi: & per il contrario etiandio auenendo alcuna volta, che, ò perche le Nutrici non habbiano figliuoli proprij, ò perche esse, ò i loro mariti affettione, & amore prendano à questi dell'Hospitale; oltra il detto tempo li tengano, & alcuna volta li prendano, & se li tengano poi per figliuoli, ò figliuole.

F ij Ma

Ma comunque ne auenga; quelli che ò inanzi al tempo, ò dapoi, ritornano nelle case dell'Hospitale; in esse, se ne stanno poi, fin che si danno fuori, le femine per massare; cioè quelle, che non s'applicano à qualche seruigio del Luogo; Li maschi, ò à gentilhuomini, & altre persone da bene, per garzoni; ouero ad artigiani, ad apparare quell'arti: facendo di ciascuna, & di ciascuno cōueniente accordo della mercede, & del tempo, notato, & iscritto per il Notaro alli libri: la qual mercede (se femine sono) cade à beneficio loro, se poi si maritano; perche l'Hospitale tien sempre di loro cura, fin che sono maritate: se sono maschi, cade à beneficio dell'Hospitale, saluo se essi, passati quattordici anni, vogliono essere messi in libertà; percioche, poi che sono fatti liberi, tutto ciò che guadagnano, à loro stessi guadagnano; nè più oltra l'Hospitale hà per loro d'hauer spesa, od incommodo alcuno. Ma mentre che nelle case de l'Hospitale tolti, ò venuti dalle Nutrici, son tenuti, & dimorano; non si lasciano in otio, ma in diuerse cose si essercitano di continuo. Percioche le femine vi stanno sotto cura particolare, & gouerno della Madonna della casa: la quale, secondo l'attitudine loro, parte dispone alli seruigi, & officii della casa, cioè à seruire alla Infermaria delle donne; al lauare de i panni; all'officio del forno; al conciare dell'orto; alli polari; & alla cucina: parte al tessere delle tele,

le; effendouifi introdotto da vn tempo in quà vtilmente questo effercitio, & fabricati alcuni telari; & parte al filare delle lane a' Mercanti, con vtilità del luogo; & del lino ancora; & lor tiene feperatamente in luoghi appartati, con boniffima cura, fin che si maritano.

Circa il che si pone etiandio cura conueniente, accioche non capitino male, & in quel caso, oltra l'auanzo che haueranno fatto della loro mercede, hauendo feruito ad alcuna persona di fuora; loro si procura la Tassa della Pietà; & dall'Hospitale se lo dà per il più, lire vinti; & per la Madonna qualche drappo, & panno di lino, fecondo i lor meriti.

I Maschi veramente si effercitano essi ancora di continuo, mentre stanno nelle case dell'Hospitale, in diuerse cose, sotto la cura, & i precetti del Governatore; percioche parte si applica a' feruigi delle Infermerie; parte al feruire alle tauole; & parte alle fabbriche, & altre cose alla giornata occorrenti, fecondo le loro attitudini. Trouandofi nelle case dell'Hospitale sempre maggiore il numero delle figliuole femine, che dei maschi, nel doppio; percioche questi ordinariamente faranno da xxv. à xxx. quelle da lx. à lxx. & molti se ne trouano, così maschi, come femine, di intelletto sì ottuso, & di corpo sì manco, ò sì debile, che non effendo atti ad alcun feruitio, od effercitio, restano di continuo nell'Hospitale,

&

& gli sono di continua spesa.

Si vsò per alcuni anni adietro, di tenere gli Espofiti mafchi, fatti adulti, & leuati dalle Nutrici, nelle cafe del'Hospitale, per modo di vn Collegio, ò di vna Academia: cofa introdottaui per vn M. Giouanni Falsetto; il quale & in Bergamo, & altroue si esercitaua per amor di Dio, in quefte opere pie, senza alcun premio, fuori che de le spese di bocca. Egli quefto officio effercitò ne l'Hospitale alcuni anni, tenendo detti figliuoli in luogo appartato, & insegnandoli à leggere, & fcriuere, & l'arte di fare le berrette, nella quale guadagnauano pure qualche cofa, à beneficio del Luogo; & oltre ciò, introducendoli alle orationi, & religiosi costumi, vefendo tutti fempre ad vn modo ifteffo. La qual cofa fi hà da molti anni in quà tralafciata, sì per la difficoltà di trouare perfona à propofito, che ne habbia la cura: sì ancora, perche tenendo tanto numero di figliuoli in cafa, fi accrefceua fpefa non picciola al Luogo, & poco corrispondeua a' negoci proprij de l'Hospitale, quella imprefa: & ciò che più importaua, fpeffe volte qualche difordine, & fcandalo vi accadeua, effendo cofa di molta difficoltà, il gouernare, & dar buona institutione a' figliuoli nati, & nodriti ne i primi anni di quefta maniera.

Di

Di due sorti Balie, & dello allattar de' legittimi. Cap. 15.

SI è detto di sopra, che molte Balie si tengono nell'Hospitale di continuo; accioche possano pascere gli espositi, che vi si arrecano ogni giorno: queste, parte essendo di libertà, vengono à questo officio volontariamente, & vi stanno con conueniente mercede; & parte, trouandosi grauide per copula fornicaria, per fuggire ò suo, ò altrui scandalo, ò vergogna, vi vengono; & vi sono riceuute, & admesse, & vi partoriscono secretamente: le quali poi, caso che il parto ò si moia, ò diafi di fuora à lattare, seruiranno quiui alcun tempo per Balie. La qual cosa, ancora che sia stata molte volte considerata, & da molti de' i Regenti biasimata, atteso che ciò non può essere alla Casa di alcun buono esempio: & che per vn seruigio, il quale è dubbioso ancora, & incerto, si prenda la spesa della grauida, & del parto, la quale è certissima: nondimeno non si hà anchora potuto del tutto leuare; essendoci etiandio delle ragioni in contrario; come sarebbe il dire, che à questo modo si viene in cognitione del padre del parto; il quale ò dall'Hospitale lo leua, ò satisfà per le spese, & della madre & di lui; oltre il commodo, che di lei si hà del lattare: che altrimenti potrebbe auenire
fa-

facilmente, che il parto farebbe all'Hospitale portato occultamente, senza che notitia si potesse hauere del padre, & per consequenza, senza solleuamento delle spese veruno. Et ciò, che maggiormente importa è, che pur parebbe strano, il non compiacere in accidente simile, alcuno; il quale altrimenti starebbe à pericolo euidente di pregiudicio importante, & vergogna: Ma doueranno i Sp. Regenti, hauer molta consideratione à non essequire indifferente-mente questo vso; ma solo in caso di molto bisogno del Luogo, ò di schifare altrui alcun scandalo, ò pericolo importante.

Et perche vi si è (già hà molto tempo) etiandio introdotta vfanza; la quale, ancor che paia à prima vi sta lodeuole, & pia; nondimeno apporta molta spesa, & incommodo al Luogo: & è, che sotto pretesto, che alcune pouere madri s'infermino, ò non facciano latte, da nutrire i partoriti fanciulli, ò si moiano; ne eria il modo di poter farli nutrire da altre; suole il Consiglio dei Sp. Regenti, informato del caso, & della pouertà dei perenti, fare elemosina della mercede per fare allattare simili figliuoli; ancor che legittimi, per sei mesi, & alcuna volta per più, à conto di lire sedici all'anno: occorrendo bene spesso, che alcuni per conseguire questa elemosina, falsamente asseriscano, & informino della infermità, ò della pouertà loro: Però portando questo vso non
pic-

picciola spesa al Luogo; il quale non hà obligo alcuno di nutrire fanciulli legittimi, & non mancando nella Città altri Luoghi pii; che à simili bisogni possono prouedere; doueranno i Sp. Regenti; non volendo espressamente abrogare questa vltima; essere almeno molto circonspetti; non fare della detta elemosina; stando massimamente, che i redditi dell' Hospitale per se, senza aiuto di elemosina, non reggono à tante altre spese, che necessariamente vi si fanno, & si debbono fare.

Si accetta ogni sorte d'infermi, & passeggieri, & poveri. **Cap. 16.**

Non si ricusano Infermi poveri di sorte alcuna; che per se non habbiano il modo di essere gouernati, & curati, & di souenirsi; nè loro si manea di Medici, medicine, alimenti, & feruigi; per quanto è di bisogno. Le Infermarie sono separate: I Maschi; da huomini; le Donne, da donne sono gouernate; & sono ogni giorno visitati gli Infermi dalli Medici, Fifico, & Ciruico. Di questa sorte oppresi da varie infermità curabili, & feriti, ci sono ordinariamente tra huomini, & donne; intorno à cento.

Oltra che ogni anno, al suo tempo, à spese dell' Hospitale vi si vngono i poveri, che hanno il *Mall Francese*.

Et vi si castrano i poueri aperti, che vogliono essere castrati.

Vi si alloggianno i peregrini, & passaggieri poueri per passaggio.

Tal che; oltre gli espositi, che sono fuor di casa per la Città, & contado, à spese de l'Hospitale, che si ha detto essere da gli ottocento ordinariamente alli mille; si pascono ancora nelle case ordinariamente ogni giorno, tra Nutrici, & Fanciulli; Infermi huomini, & donne; adulti figliuoli del Luogo maschi, & femine; & Officiali, & Seruenti della Casa grande, & di S. Antonio, intorno à ducento. Et queste sono le opere, & gli officij di pietà proprij di questo Hospital grande di S. Marco di Bergamo; le quali si sono esercitate sempre, & di presente si esercitano con molta charità Christiana.

Non douendosi qui lasciar di dire quello ancora, che per detto Hospitale si fa, in effecutione del testamento del q. Bo. Mem. M. Hieronimo Sabbatino, cittadino, & mercante di Bergamo: il quale institui l'Hospitale herede, & lascio vsufruttuaria la Moglie delle proprietà stabili; & ordinò, che tutto il ritratto del negocio mercantile; & de i nomi de i debitori (il qual s'ha trouato essere per la somma di circa sei mila scudi) si douesse dispensare per detto Hospitale herede, in dotare tante putte pouere, abitanti tra i confini, in cui suole far la descrizione de' suoi poueri

uèri il venerando Confortio di S. Alessandro in Colonna: dando trenta lire Imp. à ciascuna di loro. La qual opera, poi la morte del detto M. Hieronimo, si ha di continuo essequita, con molta diligenza, & charità; & si andrà continuando, infino al giusto compimento del detto ritratto.

Mancaua solo in questo Hospitale, anzi nella Città di Bergamo, la prouisione, & il modo di poter accettare, & gouernare i poueri Infermi di infermità incurabile; essendo di ciò poter fare prohibiti i Regenti; accioche occupandosi i luoghi con Infermi incurabili, non si rendesse l'Hospitale impotente à riceuere poi, & curare quelli, che di giorno in giorno cadono nel bisogno; i quali, senza questo aiuto, farebbono in pericolo di miseramente morire. La quale prohibitione, ancora che per la ragione predetta, fosse necessaria; pareua nondimeno poco corrispondente alla religione, & pietà del luogo: quando quelli infermi solamente, che curabili sono, & per consequente meno miseri, vengano riceuti, & siano reietti gli Incurabili, dal nome istesso miserrimi, & degni di compassione. Al quale mancamento, & difetto (come hanno sempre desiderato, non solo i precessori tutti, ma la Città ancora; hauera questo anno supplito la molta diligenza, & cura del Mag. Cavalier Gio. Hieronimo Gromello, Honor. Ministro,

& Compagni: i quali hauendo principalmente dal Mag. & venerando Confortio di Santa Maria Maggiore; dal Reuerendiss. Vescouo; & da altri Luoghi pij della Città, trouato per primiero fondamento de gli alimenti opportuni per detti Incurabili, & Ministri, la somma annuale di scudi intorno à trecento: Parte dei quali, ancora che sia fatta à beneplacito; quanto al tempo; de gli offerenti; nondimeno ella si ha da sperare continua, & perpetua; non potendosi impiegare tale elemosina in più certo, & più pio vso, & bisogno di questo. Con beneplacito della Città; come si vede nella parte presa nel Mag. minor Consiglio, con la presentia del R. Vicario Episcopale, in assenza di Sua Sig. Reuerendissima; alli xiiij. di Giugno M cccclxxij. coadiuuando le pie elemosine, forniranno la Crociera, à questo fine (già ha molto tempo) fabricata; di letti, & d'altre cose necessarie, & comincierassi à gloria di Dio, ad essercitare l'aiuto ancora, & il soccorso de i poveri Infermi incurabili, sotto gli ordini, & le leggi, che si diranno; al suo luogo: accioche all'opera di quello Illustre Confortio della Misericordia Maggiore; dal quale viene solleuata la pouertà, non solo della Città, ma di tutto il contado; à tanti altri Luoghi pij del medesimo nome sparsi per la Città; da i quali escorrono tante elemosine, & con tanto ordine, che i poveri possono essere sicuri di non patir molto del

viuere, per conto di carestia, quantunque grandissima, che ci auenga: all'opera grande, & Mag. della Pietà, instituita dalla Fe. Mem. di Bartolomeo Coll. Illustriss. & Eccellentiss. General Capitano del Sereniss. Dominio Veneto; per la quale si espone ogni anno per la somma di circa scudi tre mila, in maritare pouere, & pudiche donzelle; al dotatissimo Confortio de i Pregioneri, dal quale vengono sumministrate le spese conuenienti del viuere ogni giorno, à tutti i poueri carcerati nelle Carceri del commune; all'altre opere di questo Hospital grande, cura di Espositi, & d'Infermi, & albergo de Pueri; aggiungendouisi questa ancora, della Cura de gli infermi incurabili; non resti cosa, che in questa Mag. Città si possa desiderare, per aiuto, & soccorso de poueri.

Et hauendosi insin quì detto, & satisfatto a quanto s'aspettaua alla seconda proposta; che fù di narrare, quali opere si essercitino, & si habbiano ad essercitare nel' Hospital grande; resta la terza & vltima, la qual è di esplicare il modo, & l'ordine, con cui si ha il detto Hospital da reggere, & gouernare: & ciò, che particolarmente à ciascuno de i Regenti, & de gli Officiali, si appartenga, di fare nel detto gouerno.

Et vaglia quì il dire, che se i Christiani hebbero cagione giamai, di accingersi, & di eccitarsi all'essercitio delle opere pie, l'hanno ancora di presente; essen-

essendosi poco adietro, in tante parti del mōdo, lontane & vicine; veduti, & sentiti tanti spauentosi portēti: & ciò non solo, ma cō memorabilissimo effempio prouato, che senza il soccorso, & l'aiuto diuino, vani siano i disegni, & le forze humane: quando nell'vno de i due anni passati (così meritando i grauiissimi peccati nostri) si ha visto dall'armi Ottomane occupata Cipro, & crudelmente occisi i presidij Reali: & l'Armata Christiana insino à Carpanto vanamente nauigata; & indi, senza pur vedere il nimico; a' liti, onde partissi, ritornarsene, ruinata, & disfatta; con perdita di 50. mila persone miserabilmēte da pestifera contagione di vita leuate: & nell'altro poi, il nimico medesimo, arsi, & depredati molti luoghi maritimi del Dominio Veneto, vltimamēte assalire Cataro, & empire di spauento non pure la Regina del Mare Venetia, ma tutta l'Italia; & poco dappoi, alli 7. di Ottobre 1571. giorno per la Christianità felicissimo; dal Golfo di Lepanto vscire à giornata, da i passati successi insolente, & superbo, & cō molto auantaggio di legni, & di gente; & quiui dall'Armata Christiana, da Dio onnipotente; il quale l'esterminio della Chiesa sua non pate; aiutata, & difesa; nel conflitto nauale di cinque hore; il più famoso, & illustre, che occorso sia in alcun tempo giamai, restarsi rotto, dissipato, & priuo dell'Imperio del Mare.

Fine de la seconda parte.

GOVERNO

COSÌ UNIVERSALE, CO-
ME PARTICOLARE.

de l'Hospitale.

P A R T E T E R Z A.

Electione de' Sp. Presidenti.

Cap. 17.



È narrato di sopra, il modo, che nella prima Institutione dell'Hospitale grande di S. Marco si diede, della electione de i Regenti; il quale si ha seruato sempre formalmente da poi, & serua si ancora di presente. E vero, che quelli, che all'hora furono Consiglieri chiamati, hora Presidenti si chiamano: & si come doue uano essere sette, delli quali poi l'anno seguente, se ne confermassero due; hora debbono essere dodici, delli quali per l'anno seguente se ne confermino tre; per parte presa nel Mag. Maggior Consiglio della Città, al 22. di Decembre, l'anno M D L V I. & delli detti dodici Presidenti, tre ne debbono essere del Borgo di S. Leonardo, & altri tre del Borgo di S. Antonio.

Et

Et è ancora vero, che all'horasi doucuano al medesimo modo eleggere due Caneuari, l'officio de i quali durasse vn'anno, il qual fosse di riscuotere, & gouernare tutte le entrate dell'Hospitale, & fedelmente disponerne secondo gli ordini, & le terminationi dei Regenti: il qual nome & officio, hora non è in vso; ma in luogo de i due Caneuari, al modo medesimo, si elegge vn Teforiero, per mano del quale, passano tutti i danari del Luogo: l'officio del quale, dura vno anno, & per vn'altro, può essere confermato: & vi è poi il Gouernatore generale della Casa, & il Caneuaro: l'officio dei quali è continuo, & vengono dalli Regenti medesimi eletti, & ancora, quando costierino, cassi, & destituiti, si come i detti Regenti, eleggono, & cassano ad arbitrio suo tutti gli altri officiali de l'Hospitale; eccetto i due Notari, Actuario, & Inquisitore.

Fassi adunque la electione dei Regenti del Hospitale, secondo l'ordine antico, a questo modo. Che ogni anno, il giorno di S. Stefano, a' xxvj. di Dicembre, dopo il Vespro, i R. Prelati, & Canonici della Chiesa cathedrale, congregansi nel Palazzo Episcopale, alla presenza di Sua Sig. Reuerendissima, & del suo R. Vicario, & quiui per scrutinio, & suffragi secreti, eleggono vno di loro, in Patrone, & Difensore del Hospitale, per l'anno seguente: & essendo vnanza intodotta, che quello, che si è eletto vn'anno,

no, si può confermare per l'altro, occorre quasi sempre, che il Patrone Canonico dura nell'ufficio due anni. Et perche il Capitolo delli R. Canonici è diuiso in due Congregationi, che nelle cose communi, & generali conuengono insieme, ma hanno separate le loro distributioni quotidiane, & faceuano altresì separata residenza, prima che fosse l'anno 1561. per la noua monitione della Città, dirocata la Chiesa di S. Alessandro maggiore, nel Borgo Canale; essendo l'vna di esse Congregationi di S. Alessandro, & l'altra di S. Vincenzo; di qui auuiene ragioneuolmente, che vassi per detti R. Canonici alternando i scrutinij in questa elettione, talmente che non mai fannosi due continuate elettioni di vna congregatione istessa.

Eletto adunque, ò confermato à questo modo il Patrone canonico, il giorno seguente, nel quale la festa di S. Giouanni Euangelista si celebra; i Clariff. Sig. Rettori, insieme con li Mag. Antiani della Città in legitimo numero congregati; essendoci il Reuerendiss. Vescouo; nel Palazzo Episcopale si riducono similmente; & in assenza del Reuerendiss. Vescouo, nel solito luogo de i Consigli della Città, con la presenza del R. Vicario Episcopale; oue similmente per scrutinio, & secreti suffragij (concorrendo in essi col suo voto etiaudio S. Sig. Reuerendiss. ò il suo Vicario) fassi la elettione, ò la confirmatione del

H Mag.

Mag. Ministro de l'Hospitale, il quale essendo eletto vn'anno, quasi sempre viene ancora confermato per l'altro; stando che ancora per il tenore della prima institutione del Luogo, il Ministro si può per l'anno secondo confermare.

Eletto adunque, ò confermato il Mag. Ministro, procedesi alla electione delli Presidenti; & prima balottandosi tutti quelli noue, che nouamente eletti furono l'anno precedente; se ne confermano tre di essi: & indi si prende lo scrutinio per la noua electione de gli altri; & nominati che sono, si balottano similmente di vno in vno; & quelli, che si trouano superiori à gli altri di balotte; passando la metà del Consiglio, restano eletti, & per tali publicati, & debbono essere al numero di noue. Le balotte si numerano per il Reuerendiss. Vescouo, & Clariss. Rettori, presente lo Sp. Cancelliero della Città, il quale scriue, & nelli suoi atti riceue tutte queste attioni: Se alcuno de gli eletti, rifiuta la sua electione, ò manca di vita, ò per non ritornare si absentia; per il Consiglio medesimo, & al modo predetto si elegge in suo luogo.

Tutto il Collegio adunque dei Sp. Règenti consta di quattordici persone, che sono, il R. Patrone: il Mag. Ministro: & dodici Sp. Presidenti, & ciascuno compito l'officio suo, ha di vacanza cinque anni prossimi, per parte presa nel Maggior Consiglio de
la

la Città, alli 5. di Febraro MDLVII. Et ad vno istefo tempo nõ possono essere nel detto Collegio due della istessa agnatione, & parentela: nè focero, & genero: nè due, ò più cognati: nè etiã diõ possono nel detto gouerno immediate per l'anno seguente, succedere il padre al figliuolo, nè il figliuolo al padre: nè il focero al genero, aut è contra: ne fratello à fratello, ò cognato à cognato: per parte presa nel detto Consiglio, alli ventifette di Dicembre M D L X X.

Il giorno medesimo di S. Giovanni Euangelista, & nel medesimo Consiglio, viene similmente eletto, ò confermato per secreti suffragij, il Tesoriere de l'Hospitale, il quale potendo essere (come può) confermato; quasi sempre dura nell'officio due anni.

Et quel giorno istesso, per il Mag. Ministro, & quei Sp. Presidenti, che stati sono l'anno innanzi cõfermati dai vecchi, alla presenza del detto Consiglio, fassi la relatione delle attioni, & de i portamenti de' detti Notari, Actuario, & Inquisitore; & viene proposta, & trattata la confirmatione loro, la quale quasi sempre si prende; percioche la relatione ordinariamente è fauoreuole, & buona, & l'officio loro è continuo; & senza contumacia, portandosi bene.

*Authorità del Collegio congregato.**Cap. 18.*

A Questo Collegio di quattordici persone, cioè; Patrone, Ministro, & dodici Presidenti, è commessa, & s'aspetta la libera, inoffensa, & inuiolabile amministrazione del detto Hospitale, & di tutte le cose, & beni suoi: & tutto quello, che per detto Collegio in debito numero congregato, con la presentia del Mag. Ministro, ò del suo Luogotenente, circa le entrate, i beni, i negozi, & tutte le cose del detto Hospitale vien fatto, ordinato, & terminato; resta fermo, & valido, & è inuiolabilmente offeruato.

Suole nondimeno, & deue il detto Collegio, nelle cose d'importanza, concernenti lo stato del detto Hospitale; ricorrere al Mag. Minor consiglio della Città, con la presenza del Reuerendiss. Vescouo, ò suo Vicario, congregato, come si è detto di sopra, al quale è specialmente raccomandata la indennità del detto Hospitale, & alcune volte ancora al Consiglio maggiore di essa Città. La quale tiene cura nelle cose importanti di questo gouerno; come si vede, che nel tempo adietro ha fatto.

Il legitimo numero delli Sp. Regenti, per la forma della prima Institutione, era di otto; & ciò che dalla maggior parte di quelli insieme congregati, era terminato, & fatto; restaua valido, & fermo: si

- - -

H

è da-

è dappoi similmente offeruato il medesimo, non attendendo, che il numero de' Regenti è stato aumentato di cinque Presidenti, come si è detto di sopra: però, stando che si offerua & ne' Consigli della Città medesima, & ne' gli altri Collegij; che nelle congregazioni legittime, si trouino almeno due parti delle tre, di tutto il Collegio; quinci innanzi sarà stabilito, che il legittimo numero nelle congregazioni delli Regenti de' l'Hospitale, sia di dieci, computando la persona del Mag. Ministro, o suo Luogotenente, che necessariamente deue intrauenire: saluo che da Kalen. di Giugno, fin per tutto il mese d'Ottobre, nel qual tempo, le persone sono distenute dalle faccende rurali; legittimo numero de' i Regenti congregati, sia & s'intenda, se co' l Mag. Ministro, si troueranno sette altri de' i detti Regenti.

Officio de' Regenti in comune. Cap. 19.

PER la regola antica, doueuano i Sp. Regenti, dopo la loro elettione, il giorno della Circoncisione del Saluator nostro, che vien celebrata il primo di Genaro; prendere il gouerno, & l'amministrazione del Luogo, & due volte ogni settimana per trattare de' i negocij di quello congregarsi insieme, cioè la Domenica, & il Mercore ordinariamente: hora si offerua, & si offeruara il medesimo circa il prædere il gouerno,

nò, & l'amministrazione: & quanto à i giorni ordinariamente deputati per le congregazioni, si seguirà l'vsanza, già ha molto tempo introdotta, la quale è di ridursi à Consiglio il Lunedì, & il Giovedì di ogni settimana, a hora di terza, nel solito luogo dei Consigli, nella contrata de Antescholis; ò alle Case grande di Prato, se' così sarà ordinato dal Mag. Ministro. Alle quali case però, almeno vna volta ogni mese, si debba fare la detta congregatione: restando in arbitrio del Mag. Ministro, con l'apparere del Consiglio, di ridurre le congregazioni ad vna sola ordinaria ogni settimana, nel tempo della Estate, & del raccolto de i frutti, cioè da Kalen. di Giugno, sin per tutto Ottobre; la quale si faccia il lunedì, ò il giovedì, come giudicherassi più commodò. Et detti Sp. Regenti debbano essere certi d'essere obligati, oltra questi giorni ordinarij, di ridursi, & congregarsi etiamdi ogni volta che sarà di bisogno, & per beneficio, & fertitio del Luogo, piacerà al R. Patrone, ò Mag. Ministro.

Et perche in tutte le cose virtuose, & pie, si deve con fede, & deuotione implorare l'aiuto diuino; senza il quale, vane, frustatorie, & infruttuose sono le operationi nostre: Però; accioche il gouerno di sì santo Luogo, sia da principio bene, & santamente aùspicato; quinci innanzi sarà ordinato,

nato,

nato, & statuito, che la mattina del detto primo giorno del mese di Genaro, il detto nouo Collegio delli Regenti, prima che si riduchino nel loro Consiglio, à prendere il gouerno de l'Hospitale, odano insieme nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Messa cantata, Idio diuotamente pregando, che si come egli è sommamente buono, & giusto; cosi loro dia sapere, & potere di bene, & giustamente reggere, & gouernare quel Luogo, à beneficio de i poveri, & honore, & gloria di Sua Diuina Maestà. La qual Messa finita, si riducano poi nelluogo solito dei Consigli.

Doue federanno ordinatamente a' suoi luoghi: Il Reuerendo Patrone, per la dignità dell'ordine Ecclesiastico, nel mezzo alla destra mano; alla sinistra, il Mag. Ministro, in cui consiste la somma della authorità del gouerno: gli altri, come più sono per grado, ò per età honorabili; cosi al R. Patrone, & al Mag. Ministro, dall'vna, & dall'altra parte sedano piu vicini. Il medesimo ordine seruino in tutte le altre loro Congregationi: alle quali conuengano volentieri, & à tempo, non aspettando d'essere con maggior diligenza richiesti, che da l'ordine dato nelle congregazioni ordinarie; & ne l'altre, dal semplice auiso, fattogli in nome del R. Patrone, ò del M. Ministro; essendo certo di molta
im-

importanza alla dignità de l'officio, & indemnità del'Hospitale, che i Regenti à consiglio cōuengano spesso, & volentieri.

Nissuno delli Regenti si hà da gonfiare per honore, che nell'officio gli si attribuisca; nè da spauentare per fatica, che gli si commetta. Si ricerca in ciascuno delli detti Regenti, l'officio di vn diligente, & prudente Padre di famiglia; per tanto, tutti essere debbono vnanimi, & concordi in procurare, che tutte le cose passino, & si facciano drittamente. Ciascuno l'officio suo, & quei carichi, che nel detto gouerno gli saranno dati, accetti, & essequisca diligentemente, volentieri, & con lieto viso: non altronde il premio delle fatiche aspettando, che dal sommo Idio. Idio habbiano in tutti i trattati, & in tutti i negocij auanti à gli occhi. Nissuna cosa facciano in questo gouerno podio, ò amore, od humana gratia. ogni attione risguardi, & sia indirizzata alla gloria diuina, & alla diletione charitatiua del prossimo. tutti in somma conuengano insieme, con animo, & intentione di promouere, & perficere con la viua voce, & con i voti, quelle cose sole, che per charità, & beneficio del Luogo, debbono essere promosse, & essequite: & il volere, & non volere di tutti, sia talmente giusto, & regolato, che non dubitino di renderne à Dio; cui tutte le cose sono apertissime; & a' compagni, & successori ancora, il conto, & la ragione.

Ogni

Ogni cosa di qual si voglia momento, pertinente all'Hospitale, & suo gouerno, che per il R. Patrone, Mag. Ministro, & Sp. Presidenti nel Consiglio in debito numero (come si è predetto) congregati, o per la maggior parte di loro sarà terminata, fatta, & ordinata; efficacemente, & senza oggetto di nullità, od inualidità, sortirà il suo fine, & effetto. Et tutto quello, che per la maggior parte del Collegio (come si è detto) in debito numero congregato, sarà statuito, & ordinato a secreti suffragij, & similmente ad messo, o reietto, & rifiutato, si hauerà come se cō tutti i voti, & suffragij, & da tutto il Collegio fosse statuito, ordinato, ad messo, o rifiutato: & s'intenderà in quel caso, che tutti i Regenti siano d'vn'istesso volere: nè alcuno douerà poi contendere, perche sia stato di contrario apparere. Però il detto Collegio douerà con ogni studio dar'opera, che tutte le cose passino rettamente; & qual si voglia cosa, che venga proposta; la quale di alcun momento stimare si possa; prima ch'ella si admetta, o veramente rifiuti, douerà essere considerata diligentemente.

Ordinariamente toccherà di prima al R. Patrone, & al Mag. Ministro di ragionare nel Consiglio, & proponere, & mettere à partito, se alcuna cosa ha ueranno da ragionare, o proporre. o mettere à partito: & il medesimo potrà fare dappoi ciascuno degli altri Regenti. Et se alcuno intorno le cose propo-

I ste

ste uorrà contradire, ouero altramente parlare, & discorrere, ciò douerà egli fare quietamente, & con ordine: & mentre che egli parlerà, niſſuno altro lo douerà interrompere, od impedire; reſtando poi in facultà di ciaſcuno de gli altri; quando egli hauerà finito; di riſpondergli: Starà ciaſcuno de i Regenti al ſuo luogo, durando il Conſiglio: ſi finiranno le coſe propoſte di vna in vna, ſenza confuſione: & ciaſcuno delli Regenti attenderà ſenza entrare in ragionamenti d'altra natura, alla coſa propoſta, fin che ella farà compita, & decifa, ò meſſa da canto.

Niſſuna coſa propoſta, & trattata nel Conſiglio che ſecretezza ricerchi, ò di ſua natura, ò per apparere del Conſiglio, fuori del detto Conſiglio, a qual ſi voglia perſona, ſi douerà paleſare. Se alcuno delli Sp. Regenti farà il contrario, ſi moſtrarà per ſe ſteſſo indegno del detto officio.

Al Mag. Miniſtro appartiene, & ſi aſpetta il diſtribuire ad arbitrio, & voler ſue le impreſe, & i carichi occorrenti nel detto gouerno, coſi annuali, come alla giornata naſcenti, tra gli altri Regenti ſuoi colleghi: & di impoſtere a ciaſcuno di eſſi, quei negocij, che gli pare, & piace nella detta amminiſtratione: però ciaſcuno obedirà, riceuerà, & eſſequirà prontamente quelle commiſſioni, che gli faranno date: & farà lontano da queſto honorato conſeſſo ogni ſimultà, & conuitio.

Et

Et ancora che le imprese, & i negocij del'Hospitale, per il Mag. Ministro si compartano, & distribuiscano a questo, & a quello particolarmente, affine che con maggior facilità, & senza confusionsiano essequire; nondimeno tutti i Sp. Regenti doveranno di questa opinione essere affetti, che tutti gli affari de l'Hospitale siano comuni, & che ciascuno di essi sia obligato di auuertire, & di aiutare il compagno, nel negocio particolare di lui, doue possa aiutarlo, & gli paia a proposito l'auuertirlo; con tale nondimeno destrezza, & prudenza, che egli non paia vilipendere le attioni di quello, ò volere temerariamente intrometterfi, & por la falce nella messe altrui.

Le deputationi, & distributioni delle imprese, & carichi di tutto l'anno, che nella prima congregazione soglionfi per il Mag. Ministro fare, & pubblicare, per consuetudine di longhissimo tempo, sono le infrascritte.

Quattro dei Regenti si deputano alla cura, & gouerno della Casa grande di Prato.

Quattro alla Casa di S. Antonio, & di S. Lazaro.

Tre alla Casa di Città, doue si fa il Consiglio.

Quattro alle possessioni di Caserano, & Lurano.

Tre alle possessioni di Sabio, Dalce, & del Borgo.

Tre alle possessioni di S. Petro, Paderno, e Bagnatica.

Quattro alli cõti, liberationi, cessioni, & atti publici.

GRANDI

I ij

Tre

Tre alli negocij de le heredità di nouo vegnenti.
 Tre alle defensionì delle liti, & de i priuilegij, &
 Tre à sollicitare l'Inquisitore, il Sindaco, & gh'Esse-
 cutori.

Per tanto non deuiando dall'vso primiero, si do-
 ueranno per il Mag. Ministro fare le istesse deputa-
 tionì; & perche gli officij del Notaro principale
 Actuario, & del Ragionato, che si ha nouamente
 introdotto, sono di grandissima importanza; &
 etiandio perche al detto Hospitale si ha di presente
 aggiunta l'opera della Infermaria de gli Incurabili;
 pero da qui innanzi alle sopradette deputationi si
 aggiungeranno le infrastrate; cioè,
 Due delli Sp. Regenti, che particolarmente habbi-
 no cura delle azioni de i detti Notaro Actuario prin-
 cipale, & Ragionato.
 Due altri, che habbiano particolar cura de la Infer-
 maria de gli Incurabili.

Et non ha dubbio, che quei Regenti dell'anno
 precedente, che si trouano cōfermati nel nouo Col-
 legio, faranno cosa di loro degna, & di molta impor-
 tanza, & di satisfatione di tutti; se, come informati
 dello stato del Luogo, nelle prime congregationi
 insieme col Notaro Actuario, & col Ragionato, &
 ancora col Governatore, & col Cancuaro; ò per
 lettura di polizza a questo fine ordinata; ò con la vi-
 ua voce; renderanno certo tutto il Collegio del nu-

mero

mero

mero certo de le persone, che si troueranno nelle case, & fuori, alle spese del' Hospitale: della quantità delle robbe, & frutti ch'egli si trouarà in essere, & in poter suo: della spesa, che restarà da farsi per il restante del bisogno di tutto l'anno: che somma di danaro si trouerà l'Hospitale in mano del Tesoriero: & quanta in maturi crediti: quanta bisognerà ad estinguere i debiti esistenti: & se alcuna lite si trouerà il luogo: con cui, & per qual causa, & in ohe termine si ritroui: & similmente, se visarà attione da esser nouamente tentata: & in somma, in quale stato si ritrouino le cose tutte, accioche tutti siano instrutti del negotio, che hanno alle mani, & sapendosi da tutti il bisogno, ciascuno possa pensare, discorrere, & proponere ciò, che gli parrà bene, per beneficio del Luogo in tutte le materie.

Et perche tutto il gouerno, & tutta l'amministrazione di questo santo Luogo, viene dalli Sp. Regenti esercitata per mano, & col mezzo di varij, & diuersi officiali, & persone, dalla fedeltà, sufficienza, & solertia de i quali, dependel vtile, l'honore, & indennità sua; per generale arricordo, si douerà sempre nelle electioni, che di loro si faranno, vsare ogni studio; accio che tali si eleggano, quali ricercano gli officij, & quali desiderare vi si debbono; cioè, di buon nome, & di buoni costumi; & atti a bene, & lodeuolmente essequire, & esercitare le imprese, a cui

vengono preposti.

Et perchè grandemente importa, che i seruenti facciano i negocij loro commessi, volontieri, & con diligenza (il che auerrà sempre, che haueranno lo stimolo della beniuolenza, & dell'amore verso i Superiori, & Patroni) però auuertimento generale farà etiaudio di tutti i Regenti; & particolare di ciascuno di essi, nelle sue deputationi, & imprese; di procurare con i debiti mezzi la propensione de gli animi, & l'amore de i seruitori, & de gli officiali verso l'Hospitale, & se medesimi; il che facilmente gli succederà, se nel comandare faranno piaceuoli, & discreti, se emendaranno, & prouederanno a difetti (quando ciò si può fare) senza che ne auenga altrui biasimo; ò vergogna: se loderanno in publico, & priuato l'opere, & le attioni, che bene, & con diligenza sono fatte: se faranno, che a ciascuno sia pròtamente data la sua mercede al suo tempo: per cioche non è meno lodeuole, & di men buono esempio (seruato il decoro delle persone) il lodare, accarezzare, & premiare i buoni seruitori, & fedeli; che sia il far conoscere le male operationi de i tristi, & incorrigibili, & procurar loro il debito castigo de i misfatti.

Et qui non è fuor di proposito il far mentione di tutti gli officij nominatamète, che nelle case, & fuori (oltre il Collegio de i Sp. Regenti) si esercitano nel

gouerno del Luogo, poi che appresso s'ha da ragionare di quello, che a ciascuno appartenga di fare nel detto gouerno. Dopo dunque il Collegio delli Sp. Regenti si effercitano nel'Hospitale gli infra scritti officij, nelli quali si haueranno da seruare, & da effequire i capitoli, & gli ordini, che particolarmente si esplicheranno di ciascuno d'essi. Vi sono dunque

Il Notaro ordinario, & principale.

Il Notaro deputato alle Inquisitioni.

Il Notaro sindaco deputato alle cose del foro.

Il Ragionatto.

Il Tesoriero.

Il Caualcatore.

Due Effecutori delli crediti del Luogo.

Il Medico Fifico,

Il Medico Giroico.

& tutti questi habitano fuor delle case de'l'Hospitale,

eccetto il Notaro principale, il quale habita le case,

doue si fanno i Consigli nella Città.

Nella Casa grande di Prato, sono

Il R. Capellano Curato delle Case.

Il Gouvernatore.

Il Caneuaro.

La Sopraintendente, & Governatrice delle donne.

L'Infermero de gli huomini curabili, con il suo aiutante.

L'Infermera delle donne curabili, con la sua aiutate.

L'In-

L'Infermero de gli huomini incurabili, secondo la noua prouisione.

L'Infermera de le donne incurabili, come di sopra.

Il Molinaro.

Il Portinaro.

& tutti questi habitano, & hanno le spese nella Casa grande di Prato.

Il R. Priore di S. Antonio.

Li collettori delle elemosine.

I Famigli ordinarij vetturali, & che attendono alle giumente.

Le Maffare della Casa di S. Antonio.

& questi habitano, & hanno le spese nella detta Casa di S. Antonio.

Il Fattore della possessione di Ciferano, con la Maffara, che vi stanno continuo, & v'hanno le spese.

Il Fattore di Lurano, che vi stà continuo, & vi ha le spese.

I Fattori non continui, che si eleggono ogni anno a suo tempo per tutte le possessioni.

Hora douendosi passare a dire dell'officio particolarmente d'ognuno; si premetteranno alcune Regole generali, in virtù di legge, da essere nel detto gouerno inuiolabilmente offeruate.

Leg-

*Leggi, ouero regole generali del gouerno de
l'Hospitale. Cap. 20.*

Non si verrà ad alienatione, ò permutatione alcuna de stabili, ò ragioni de l'Hospitale, se prima in tre Consigli di legitimo numero, non si farà per li Sp. Regenti trattato, & terminato di farlo: nè si potrà fare, se non al publico incanto, & con tre incanti in diuersi giorni; premesse per quindici giorni prima, le polize nelli luoghi publici de la Città, al solito, & alle porte delle Chiese de la Terra, doue faranno le cose, che venderè si vorranno, ò permutare: & ciò volendosi fare, si douerà essere chiari, che non siano beni, ò ragioni prohibite a potersi alienare, ò permutare le venditioni, & permutationi, che si faranno, altramente faranno inualide.

Non si affitterà possessione, ò luogo alcuno de l'Hospitale, il cui fitto passi la somma di lire dieci all'anno; se prima non sarà proposto, trattato, & terminato di farlo nel Consiglio delli Sp. Regenti in legitimo numero congregato: nè si potrà fare, se non al publico incanto, seruito il modo, & l'ordine di sopra esplicato.

Non si compererà proprietà, ò ragione; nè etiam d'alcuna cosa mobile, ò animali, oltra il pretio di feudi dieci d'oro, senza saputa, & decreto del Consiglio, in legitimo numero cōgregato: eccetto le cose

K or-

ordinarie, & solite per vso della Casa grande; & di S. Antonio, che restino in arbitrio delli Sp. Deputati a quelle.

Non si venderà quantità alcuna di biadà, ò d'altri frutti, ò altra cosa, senza saputa, & decreto del Consiglio.

Non si comincerà fabrica alcuna in alcun luogo senza trattato, & terminatione del Consiglio, in legitimo numero congregato.

Non si farà alcuna elemosina fuori della Casa de l'Hospitale, nè dentro, fuor dell'ordinarij, senza saputa, & terminatione del Consiglio.

Non si accetterà, nè rifiuterà alcuna heredità, che venga fatta all'Hospitale, se non precedendo i debiti trattati, & terminationi del Consiglio, in legitimo numero congregato; nè si potranno accettare, fuor che con beneficio di legge, & d'inventario.

Se si accetterà heredità, che venga con conditione di vsufrutto lasciato ad altri; ouero che consista in nomi di debitori, ò altrimenti sia conditionata; si tengano i conti, & le ragioni di essa separatamente: & se così parerà al Consiglio d'essere opportuno, si potrà vsare circa esse Tesoriero etiam di particolare; & tutto ciò sin tanto, che saldati, & liquidati i conti, ò compito l'vsufrutto, si possa confondere essa heredità, con gli altri beni del Luogo.

Non

Non si comincerà lite alcuna in qual si voglia azione, contra qual si voglia persona, od vniuersità, (che siadi cosa importante, & di momento) senza debito trattato, & terminatione del Consiglio, in legitimo numero congregato, & senza consulto, & apparere dell'Advocato, & del Procuratore, il patrocinio de quali si hauera di adoperare nella detta lite.

Non si farà similmente transazione, od accordo di alcuna lite, ò differenza, che l'Hospitale habbia con alcuna persona, od vniuersità; nè si cederà, ò rinunciara ad alcuna lite cominciata, senza trattato, & deliberatione del Consiglio, in legitimo numero congregato.

Non si farà electione di persona alcuna, di qual si voglia stato, ò conditione, a qual si voglia officio, ò seruitio dell'Hospitale, con salario, ò senza, nella Città, ò Ville, se non per il Consiglio dei Sp. Regenti, in legitimo numero congregato, & per via di secreti suffragij.

Et similmente non si potrà dar licenza, cassare, nè destituire alcuno officiale, ò officio, ò seruente dell'Hospitale, con mercede ò senza; comprendendo etiamdìo i fattori, & massari partiarj delle Ville; se non per il Consiglio, in legitimo numero congregato, ò di sua commissione, & licenza.

K ij Non

Non si admetta alcuno infermo di male contagioso nelle Infermerie del' Hospitale; acciò che non vengano ad ammorbarsi gli altri, & il luogo: però a ciò si douerà auuertire diligentemente, & in alcun caso miserabile, prouedere di qualche luogo apparato, con le debite circospezzioni, secondo i tempi.

Non si accetti, ò prenda carico, & cura per l' Hospitale di fanciulli legittimi, sotto qual si voglia pretesto, etiam di pouertà: non essendo suo carico, & essendoci altre prouisioni particolari nella Città per simili casi.

Si dà principio, in effecutione del sopramemorato santo proposito, & instituto, secondo il beneplacito della Città, come appare nella parte presa alli 14. di Giugno 1572. alla Infermeria delli poueri Incurabili, nella Crociera noua: nella quale; fornirà che sarà di lettiere, letti, & altre cose necessarie; si trasferiranno di prima le persone, che di presente si troueranno nelle altre Infermerie del' Hospitale, le quali da i Medici faranno giudicate incurabili: Et ne gli altri luoghi vacanti; per quanto capirà la detta Crociera, & la sua prouisione; si admetteranno altri incurabili: & di tempo in tempo poi, i luoghi di essa Infermeria, vacanti per morte, ò per altro accidente, si suppliranno di noui infermi Incurabili.

Staranno in questa Infermeria de gli Incurabili separatamente gli huomini dalle donne, si come stan-

no

no ancora in quelle delli curabili : & haucranno, così gli huomini, come le donne, i suoi particolari Infermieri, come si è detto di sopra.

Ne la detta Infermeria de gli Incurabili, non si riceuerà alcuno infermo, senza deliberatione del Cōfiglio de' Regenti in legitimo numero congregato: nè si darà ad alcuno, per qual si voglia pretesto, spectatiue di hogo vacante. Ma venuto il caso de la vacanza, allhora si farà la elottione con sincerità a secreti suffragij: & essendoui concorrenza, quello si accetterà, che sarà superiore ne i voti.

Non si admitterà alcuno infermo incurabile ne la Infermeria delli curabili; & similmente nissuno curabile in quella de gli incurabili; & in questo si douerà hauere diligentemente il giudicio, & la relatione delli Medici.

Nissuno infermo di qual si voglia sorte, che ricerchi di venire ne l'Hospitale, per esser curato, si riceua, senza ordine del Consiglio, eccetto il caso di alcun pericolo, che dilatione non patisca: nel qual caso, li Sp. Deputati alla Casa, habbiano libertà di accettare, & mandare l'infermo: in arbitrio ancora de i quali sarà di accettare alcuno infermo meriteuole per pochi giorni.

Non si darà alcuna persona fuori di Casa, maschio, nè femina, che sia de i figliuoli del luogo, a seruire ad alcuno, ouero ad imparare arte: nè si cambie-

bieranno da luogo a luogo, ò da patrone a patrone, senza saputa, & ordine delli Sp. Deputati alla Casa, ò di alcun di loro.

Non si accetterà alcuna granida a partorire nelle Case del' Hospitale, sotto qual si voglia prétesto, senza saputa, & licenza di due almeno delli Sp. Deputati alla Casa. I quali doueranno auuertire, che non si accetti alcuna che sia infetta di mal francese; acciò che col latte non venga poi ad infettare i fanciulli.

Non si aggiunga officio continuo nouamente nel gouerno del' Hospitale; con salario, ò senza, se non con trattato; & deliberatione del Consiglio, in legittimo numero congregato.

Et niissuno delli Sp. Regenti, ò de gli ufficiali possa per suo particular seruitio ò commodo, ò de' suoi amici, prendere persone del luogo; maschi; ò femmine; nè usare robbe d'alcuna sorte, ò bestie per qual si voglia causa: nè solari, ò cantine, ò altri luoghi del' Hospitale, per gouernare sue robbe, ò d'altre persone particolari, etian cō qual si voglia recognitione, senza saputa & licenza scritta del Consiglio, in legittimo numero congregato.

I Sp. Deputati, a qual si voglia negocio, essequita che haueranno la loro deputatione, nel primo Consiglio riferiranno ciò che haueranno operato.

Ancora che l'officio delli mercenarij del' Hospitale sia continuo, portãdosi essi bene, eccetto quello
de

de i fattori temporarij delle possessioni, & delli Collettori delle elemosine, come si è detto; nondimeno nel fine d'ogni anno, prima che si muti il Collegio, douerà nel Consiglio in legittimo numero congregato, esser fatta dalli Sp. Deputati alli loro officij rispettiue, relatione de' loro portamenti, & balottata la loro confirmatione, la quale non passando la metà dei voti, si intenderà rifiutata, & si promederà di altri.

Ogni anno si farà il bilancio delle entrate, & spese, portado nell'anno seguente al sopra più della spesa, ò della entrata. Et sarà officio del Ragionatto.

Officio del R. Patrone. Cap. 21.

Il Reuerendo Patrone ha (come ancora si è detto di sopra) autorità di conuocare il Consiglio, ogni volta, che gli par di bisogno: & egli deue sempre esserci, & interuenirci, quādo per ordine del Mag. Ministro sarà conuocato: ha in tutte le terminationi vn voto come gli altri: & può proporre tutto quello, che gli pare utile, & expediente.

Et deue metterè ogni studio, accioché il gouerno del' Hospitale si eserciti santamēte; & in esso non si faccia cosa, dalla quale probabilmente nascer possa dāno, incōmodo, ò vergogna al Luogo, od occasione di scādalo, ò peccato: & se a notizia gli verra, che

da

da

da persona, Vniuersità, ò Magistrato alcuno si attenti cosa contra l'honore, & l'utile del'Hospitale; conuocato il Consiglio, con ogni industria douerà procurare il rimedio opportuno: & quando sarà di bisogno, & espediente; per qual si voglia causa, douerà, accompagnato da due, ò più delli Sp. Presidenti, andare alla presentia del Renerendissimo Vescouo, ò suo Vicario, delli Clariss. Sig. Rettori, del R. Capitolo, & delli Mag. Antiani della Città, & di qual si voglia altro Magistrato, & Collegio; siccome gli è prescritto nel sopramemorato instrumento della Institutione, & Vnione del detto Hospitale, & implorar da loro l'aiuto necessario.

Officio appresso sarà del R. Patrone, di visitare spesso volte, & almeno vna volta ogni settimana la Casa grande di Prato: & la Casa di S. Antonio; etiã che egli non fosse particolarmente deputato a quelle; consolando con la sua presenza, & con qualche artificio spirituale gli infermi, & intendendo, & informandosi dalli Infermieri, così de gli huomini; come delle donne, come le cose passino delle Infermerie: & se gli infermi sono pazienti, obedienti, & trattabili: & se i Medici corporati fanno il loro debito: & se il Sacerdote Curato fa l'officio suo con diligenza, & charità Christiana: circa le confessioni, comunioni, & l'amministrazione delli Sacramenti; & similmente circa la celebratione delle Messe,
& de

& degli officij diuini, & delle sepolture: Di tutto ciò ragionando con detto Curato et landio à parte, & in secreto; con quelle ammonitioni, & ricordi, che faranno di bisogno, circa quello, che egli hauerà da operare, per debita effecutione dell'officio suo.

• Douerà il R. Patrone vedere oculata fide, se con debita riuerenza vien tenuta la santissima Eucharistia: & gli altri Sacramenti: & come stiano i paramenti dell'Altare, & le cose della Capella.

• Douerà ancora intendere, & informarsi, così dal Gouvernatore della Casa, come dalla Soprintendente, & preposta al gouerno delle donne, se ci farà cosa, che provisione ricerchi, per rimuoversi alcun pericolo di male, ò di scandalo, rimediando a poter suo priuamente al tutto, con participatione degli altri Sp. Deputati alla Casa.

• In quella veramente di S. Antonio, procurerà di intendere, & sapere, i costumi, & il procedere del R. Priore nel suo officio, così cerca il celebrare, come è tenuto; come circa il negotio delle collette delle elemosine, & oblationi, che vengono fatte, & dell' albergarle persone, che vengono auuertendolo ad essere diligente offeruatore delle leggi, & dei capitoli a lui prescritti, delli quali esso R. Patrone douerà essere ottimamente informato, & instrutto.

• Et se nelle dette Case grande, & di S. Antonio, ò

L in

in alcuna di esse trouerà cosa alcuna importante, la quale habbia bisogno, & ricerchi, riforma, rimedio, emenda, ò correctione; douerà riferirla, & renderne certo il Consiglio in debito numero congregato, accioche vi si faccia la debita prouisione.

Et douerà il R. Patrone con diligenza procurare, che gli oblighi massimamente spirituali del Luogo, delli quali si è fatto mētionē disopra, siano effequiti: & che le cose delle Chiese, etian dio di S. Antonio di fuori, & di S. Bernardo, nelle quali l'Hospitale ha carico di far celebrare, passino degnamente, & siano con diligenza conseruate.

Officio del Mag. Ministro. Cap. 22.

GRande in questo gouerno è l'auttorità del Mag. Ministro, & si come la libertà, & la dignità sua è maggiore, così douerà ancora essere il valore, & la virtù più eccellente. Ha il Mag. Ministro auttorità, & soprintendenza in tutte le cose spettanti al gouerno, & alla amministrazione de l'Hospitale.

Ordina, & conuoca egli ancora il Consiglio delli Sp. Regenti, quando gli pare, & doue a lui piace: ha vn voto solo nelle terminationi, come ciascuno de gli altri; ma non si può congregare il Consiglio, & terminare alcuna cosa in esso, sen-

za la sua presenza; ò del suo Luogotenente, potendo egli per causa d'impedimento surrogare vno degli altri Regenti in suo luogo.

Tiene il Mag. Ministro, il sigillo de l'Hospitale: nè si può per il Tesoriero pagare somma alcuna di danari, senza bolletta del Notaro Attuario, per il Mag. Ministro sigillata.

Ha il primo luogo nelle congregazioni, in assenza del R. Patrone, cui in questa parte deferisce per la dignità Ecclesiastica: è il primo a proporre nel Consiglio: & solo divide; & tra gli altri Sp. Regenti distribuisce tutte le imprese, & tutti i carichi del detto gouerno; così quelli, che sono continui, & annuali; come quelli, che alla giornata occorrono. Il primo di quelli, che alla giornata occorrono, è il primo a proporre, & a prendere la parola. Et sarebbe degno di biasmo, & reprehensione chiunque de i Sp. Regenti ricusasse carico a lui nel Consiglio dal Mag. Ministro demandato.

Il suffragij, & i voti in tutte le elezioni, & deliberationi vede, & numera; & publica quelle, & la loro esecuzione comanda. Et con tutte queste prerogatiue, dignità, & superiorità, il Mag. Ministro di doverà esser mansueto, & piaceuole, acquistandosi, & conservandosi la debita riverenza, & amore degli altri Regenti, col mostrarsi nel detto gouerno più tosto loro compagno, che superiore.

ingo

L ij Et

Et con tutto che le deputationi, & distributioni delle imprese, & de i carichi, stiano nell'arbitrio suo, & nella sua libera volontà; il modo nondimeno de le distributioni, & commissioni douerà esser tale, che elle paiano esser fatte, non da se solo, ma da tutto il Collegio: & nel negocio delle dette distributioni, & commissioni, douerà il Mag. Ministro hauer sempre consideratione, & riguardo a non commettere carico, od impresa ad alcuno, che atto non sia à poterla conuenientemente essequire.

Et ancora che il Mag. Ministro sia libero distributore di tutte le faccende del detto gouerno; non pertanto douerà riputarfi feriato, & essente da alcuna di quelle; ma si bene di esser a ciascuno degli altri in aiutarlo, compagno, nelle cose difficili, & ardues; talmente che la sua persona, & la sua autorità non si desidera oue sia di bisogno.

Non douerà più del conueniente farsi aspettare al venire al Consiglio: douerà dar opera, che le actioni del Consiglio siano bene intese, & notate: & che in esse si proceda con decoro, & ordine, & quietamente.

Procurerà di vedere, & d'intendere ogni settimana, se le deputationi fatte, saranno state essequite; ammonendo i Deputati alla loro essecutione, & espeditione.

Procurerà di vedere, & d'intendere per il manco ogni

ogni mese, come vadano le effecutioni contra i debitori: & similmente se il Notaro Attuario, & il Ragionatto, danno compimento alle loro scritture, secondo li loro oblighi: di ciò informandosi dalli loro particolari deputati; prouedendò in tutte queste cose, come farà di bisogno.

Douerà ricercare in ogni congregatione dalli deputati alle Case, cosi grande, come di S. Antonio, come passino le cose in esse.

Et per ordinario ogni mese, douerà chiamare il Consiglio nelle Case grandi di Prato: & visitare le Infermerie: & ogni due mesi almeno, visitare insieme con li Deputati le Case di S. Antonio, dando ordine, & prouedendo alle cose, che ricercassero ordine, & provisione.

Et douerà anchora il Mag. Ministro due volte all'anno; cioè del mese di Marzo, & del mese d' Ottobre, trasferirsi col Notaro Attuario, & con li deputati alle possessioni de l'Hospitale, & vedere, come sono gouernate, & dare quelli ordini, che faranno opportuni, procurando con ogni studio, che siano conseruate le ragioni, & i dritti del Luogo: offeruando però sempre, che i negocij siano essequiti, con la cura, & diligenza delli Deputati particolari de' luoghi: & che le cose importanti si facciano con saputa, & deliberatione del Consiglio in debito numero congregato.

Si

Si aspetta al Mag. Ministro solo, l'auttorità; & la ragione di eleggere, & presentare i Capellani, da essere per l'ordinario instituiti alle Capellanie perpetue di S. Siluestro nella Cathedrale, & di S. Maria, nella parochrale di S. Agata di Bergamo, ogni volta che occorre la loro vacanza; secondo la forma, & in effecti-
 onie delle loro foundationi.

Officio delli quattro Deputati alla Casa grande di Prato, in comune. Cap. 23.

Essendo la Casa grande di Prato, l'Hospitale istesso, & il Luogó, oue si effercita l'opiera in fatti; onde si può dire, che tutti gli altri luoghi, & le altre imprese siano subordinate ad aiuto, & seruigio di quella: per propria sua ragione ricerca, che il Mag. Ministro vti molto studio a deputarle persone sollicite, & pie, & tali, che dalle loro particolari faccende, non siano impediti a poter effercitare l'officio loro con la debita cura, & diligenza. Il qual officio essendo multiplice, & diuerso & vario; parte di esso appartenerà a tutti quattro i Sp. Deputati in genere, & in communi: & parte diuiderassi tra loro nella forma, & nel modo infra scritto.

Tutti adunque quattro in genere, & in communi; doueranno frequentemente trouarsi alle dette Case di Prato, oue sempre, & in tutti i tempi accadono

no negocij diuersi, & d'importanza; accioche ci sia alcuno sempre, che le cose, che occorrono, intenda, & habbia autorità di prouedere, & di ordinare quanto è di bisogno.

Doueranno i Deputati alla Casa, sapere puntatamente tutti i capitoli, & tutti gli oblighi de gli Officiali di Casa: & fare, che siano scritti in vna tauoletta, & tenuti in detta Casa in luogo opportuno: cioè, doue si riducono, & si fanno i Consigli, & siano diligentemente offeruati.

Doueranno procurare al principio dell'officio loro, che si faccia per ogni modo, & se fatto si troua che si riuenga l'Inuentario delle cose, & de i mobili di tutta la Casa, con la consegna fattane a ciascuno de gli officiali, come gli si aspetta. Il quale inuentario douerà essere scritto per il Notaro Attuario à suo luogo: & ogni anno si douerà reuedere, aggiungendo, & minuendo ciò, che sarà uui, aggiunto, & diminuito.

Doueranno conoscere tutte le persone di casa, & saperne il certo numero, & le condizioni. Douerāno similmente alla giornata sapere il numero de gl'infermi, huomini, & donne curabili, & incurabili.

Doueranno discorrere, & intēdere; quanta spesa ordinaria comunemēte uà à pascere tutti gl'habitati di Casa, & infermi; & quanta gli espositi di fuora: & sapere (da chi n'ha l'esperienza) quāto ci si spenda in

tutto

tutto ogni anno : & fimilmente fapere, & hauere il conto delle robbe, che fi troua l'Hospitale in casa, & fuori à questo vfo; accioche se bifognasse far prouifione di alcuna cofa, ò quantità mancante; ella fi poffa fare in tempo, & con auantaggio, con faputa, & deliberatione del Configlio.

Doueranno etian dio fapere, & hauere il conto di tutti i frutti particolarmente raccolti, delle poffeffioni, & venuti dalla colletta delle elemofine, & delle oblationi : & procurare, che fiano tutti condutti nelle cafe, & gouernati a' fuoi luoghi, & bene custoditi, con le debite confegne.

Doueranno fimilmente, diligentemente informarli di ciò, che bifognerà di panno di lino, & di lana, per vfo della famiglia, & de gli efpoſiti, & a tempo debito, con quello auantaggio, che fi può, farne la prouifione; di quelli di lana, nelli luoghi di montagna, ò nella Città, come parrà il meglio; & di quelli di lino, al tempo della Fiera, ò doue meglio foſſe per auantaggio del Luogo; difcorrendo fe meglio è, che fi comprino i lini, & facciano i panni con la cura, & opera di quelli di Casa; ò pure fi comprino i panni fatti, che hanno di bifogno, a' tempi, & luoghi opportuni.

Doueranno fimilmente al tempo della Fiera, far la prouifione per il bifogno di caſa, del formaggio, dell'oglio, & del ſapone.

Do-

Do-

Doueranno intendere, & auuertire, che le spese, che si fanno nella Casa in pane, carne, & altre cose, non siano di fouerchio, & non eccedano quello, che secondo il numero, & la qualità delle persone può ad vna honesta, & conueniente distributione bastare: & se in ciò fosse errore, od abuso, doueranno leuarlo.

Doueranno fare, che ogni settimana il Governatore presenti la poliza de le spese per lui fatte al Mag. Ministro nel Consiglio, da essere per alcun di loro dappoi vista, & sottoscritta, & data al Notaro Attuario, della quale si possa valer il Ragionatto nel drizzare della sua scrittura: & similmente che ogni mese si faldi il conto del dato, & riceuuto del detto Governatore per il Ragionatto.

Doueranno hauer cura, che di tutte le cose siano fatte le debite consegne; & di esse reso à suo luogo, & tempo, buon conto.

Doueranno etiamdì prouedere, che le case siano conseruate in colmo nelle sue fabbriche; & che per pioggia, od altro non patiscano danno.

Se bisogno fosse nelle dette case di alcuna fabbrica, ò restoratione noua, douerāno riferirlo al Consiglio, & essequire quanto per lui sarà determinato.

Douerāno etiamdì essi Deputati alla Casa grande in comune, hauer la cura della casa, & luogo della Horraglia vicina di prato berteglio; procurando,

M che

che sia tenuta all'ordine, & non dannificata, ne pregiudicata ne gli suoi dritti, & confini, & vso di acque.

Et similmente doueranno hauer cura circa la conseruatione delle acque, che seruono alle Infermarie, & molino, & di ogni altra ragione delle dette case, & pertinenze, referendo, & auisando di ogni difficultà che occorresse, il Consiglio, & essequendo poi secondo la di lui deliberatione.

Doueranno procurare, che i figliuoli adulti del luogo, che si ritrouano nelle case, non stiano in otio, ma siano in alcun continuo essercitio à vtile dell'Hospitale. Et che le putte similmente, che si trouano nelle case, lauorino, & non stiano a bada: & quelle, che non hanno officio di Casa, cioè di lauare: di lauorare nell'horto: di fare il pane: della cucina, ò altro; tessano, & filino delle lane a' mercanti, ò lino per casa, & dell'emolumento, che verra de i loro lauori, sia tenuto particolar conto per il Gouvernatore, da esser rapportato per il Ragionatto à suo luogo.

Non permettano, che sia dato alcuno delli figliuoli, ò figliuole del Luogo, fuor di casa, per seruo, ò per serua, ò per apparar arte alcuna, ad alcuna persona, senza saputa loro, ò d'alcun di loro: & senza che da loro, ò da alcun di loro ne sia fatto l'accordo, da essere notato dal Notaro Attuario al suo luogo:

ne

nè etiandio permetteranno, che alcunò ò figliuolo ò figliuola del Luogo, sia richiamato, ò ritolta nelle case, poi che saran dati fuori, nè etiandio mutato, ò mutata da vn patrone all' altro, ò da vn luogo ad vn' altro, senza loro, ò di alcun di loro saputa, & licèza. Haueranno auttorità li Deputati alla Casa; & ciascun di loro, di mandare ad alloggiare alla Casa i poueri peregrini, & passaggieri, che modo non hanno altrimenti di hospitio, & ciò per passaggio solamente. Et ancora li poueri infermi, ò dirocati, ò feriti, alla Infermeria delli curabili, in caso di necessità, che non patisca dilatione, senza scandalo, ò pericolo della vita, & questo con poliza di man loro scritta, & sottoscritta, dirizzata al Governatore, senza licenza, & poliza de i quali Deputati, ò alcun di loro, non si debba, ò possa accettare peregrino passaggiero, nè forestiero alcuno.

Et in somma detti Sp. Deputati alla Casa in comune, doueranno hauer cura, & soprintendere a tutte le cose, & negocij delle dette case, offeruando con ogni diligenza il tenore de gli ordini, & delle leggi generali circa il gouerno de l'Hospitale di sopra prescritto.

Officio de i medesimi in particolare. Cap. 24.

ET essendosi detto in generale, dell' officio delli quattro Deputati alla Casa grãde di Prato; si dirà

M ij ap-

appressò della particolar loro diuisione delli carichi infra scritti . I quali faranno in quattro differenze, cioè: La giornale assistenza alle Case: La Infermeria delli curabili: Il Granaro: La cantina, & dispensa: La distributione de i quali carichi, non volendone detti Deputati fare la electione, si essequirà con questo ordine. Scriuerassi particolarmente i detti carichi in quattro bolettini piegati, i quali poi cauerannosi a sorte da essi Deputati, vno per ciascun di loro, cominciando quello, che sarà di età maggiore, & per tre mesi seguenti, che saranno i primi, ciascuno esserciterà con diligenza quello, che per sorte gli sarà toccato, & in fine de i tre mesi, si ricaueranno di nouo le sorti per l'altro trimestre, con ordine, che se di nouo al medesimo, venesse il medesimo carico già essercitato; il bolettino si rimetta, & ne caui vn' altro, & così si offerui di tre mesi in tre mesi, talmente che a ciascuno di essi quattro Deputati, per il corso dell'anno, tocchi ciascuno delli detti carichi.

Q Vello adunque, cui toccherà giornalmente la assistenza nelle case, douerà (cessando legitimo impedimento) trouaruisi ogui giorno, & starci quel maggior spacio di tempo, che gli sarà concesso: hauendo cura d'Intendere, & di prouedere, rispondere, & fare, che siano essequite tutte le cose occorrenti, secondo gli ordini, & le leggi del Luogo; & di fare, che tutti gli officiali delle Case, sodisfacciano
con

con diligenza alli loro officij ; & che nella Casa si viua quietamente, & con charità: di ciò ragionando, & informandosi affiduamente dal Governatore, & dalla Madonna gouernatrice delle donne: & referendo quelle cose; epi per se solo non potrà, ò secondo le leggi del Luogo, non douerà prouedere, alli compagni Deputati, ò al Consiglio; acciò che in quel modo, che si दौरà, si facciano le debite prouisioni.

LE Deputato alla Infermaria delli curabili, sarà obligato ogni settimana visitare le dette Infermarie: Ragionare con gli infermi; così huomini, come donne, & da loro intendere, se con diligenza vien loro atteso, & se gli Infermeri mancano al debito suo: & i Medici dell' officio loro.

Et non solo douerà hauer cura, che questi Infermi curabili delle Infermarie, siano bene attesi, & trattati; ma ancora a' suoi tempi, douerà hauer cura, che à quelli dal Mal francese, & a i creppati, non sia mancato del douere, per quanto durerà; secondo il consueto, la cura.

Douerà etiandio informarsi dalli Medici, così Fifico, come Ciroico, particolarmente delle infermità, & dello stato de gli infermi: & quando alcuno di loro, ò huomo, ò donna, sarà in essere di poter partire, & leuare l' Hospitale di spesa; con apparere del Medico, & dell' Infermero, gli darà licenza; & farà,

rà, che se ne parta. Et similmente douerà con diligenza informarsi dalli Infermeri, dello stato delle Infermerie, & de gli infermi: & per mezzo loro apparare a conoscergli, & sapere la qualità di tutti, & da chi, & quando, & per che tempo sono stati mandati: cioè confrontando con la nota del Governatore, & intendere, se alcuno di essi infermi, huomo, ò donna è disobediante, ò incompatibile, ò di alcun mal esempio; & in quel caso, farci con saputa del Consiglio, la debita prouisione. Non douerà però mancare di riprendergli in presenza, con charità, & consolarli, come sarà di bisogno.

Douerà etiandio hauer cura, che siano confessati, & comunicati, & che il Sacerdote Curato della Casa, non gli manchi dell' officio suo.

Douerà fare, che non sia mancato a detti infermi per gli Infermeri, & aiutanti, de i debiti officij; & che loro siano amministrati i suoi cibi alle debite hore, secondo l'ordine, & i precetti de i Medici.

Douerà antiuedere, che non si prenda nelle Infermerie, alcuno infetto di male contagioso; & auuertire, che non si ammetta alcuno infermo incurabile, nella Infermeria delli curabili.

Douerà etiandio hauer cura d'intendere, se il

Luo-

Luogo è ben seruito dallo Speciale di robbe buone, & a proposito.

Et se circa il negotio delle dette Infermerie, occorrerà alcuna cosa, che ricerchi maggior prouisione, che egli non possa; douerà con prestezza riferirla al Consiglio, & dappoi fare essequire ciò che sarà terminato: & in somma, bisogna, che questo officio sia essercitato con molta charità, aspettandone molta retributione, & ricompensa da Dio.

L'Officio veramente di quello, che hauerà particolarmente la cura del Granaro; hauerà diligentemente da vedere la nota della consegna de i granari, & procurare, che tutti, così delle possessioni, come delle raccolte, & elemosine, vengano sulli granari, & vi siano bene gouernati: & siano distintamente posti, quelli delle possessioni, da quelli de le colte, & delle elemosine, essendoui (come è) molta commodità de granari.

Auertirà, che non patiscano detrimento da caldo, da pioggie, da forzi, da ucelli, o da altri animali, od altro accidente reparabile, vedendo spesso volte, & almeno vna volta al mese, il granaro, insieme col Governatore, & auuertendogli ogni cosa.

Non si leuàrà (durando il tempo dell'officio suo) etiaudio con decreto del Consiglio, robba del
Gra-

granaro, per qualſi voglia cauſa, ſenza ſua ſaputa: & douerà hauere particolarmente la nota della forte, & quantità di tutte le robbe, che faranno in granaro.

Conſignarà al Governatore quella quantità di robbe, che gli parrà di tempo in tempo, per dar alle Balie: & al Cancuaro, per far macinare per la Caſa.

Hauerà etiandio particolar cura delle attioni del Molinaro: & che egli eſſequiſca i ſuoi ordini, & dia compimento alle ſue obligationi: & ſimilmente, douerà vedere il conto delle farine, & delle ſemole: & di ciò, che verrà di vtile all'Hospitale, per cauſa del Molino, nouamente conſtrutto nella detta Caſa; oltra il macinare, che farà per tutto il biſogno del Luogo. Il qual conto ſi douerà per il Governatore particolarmente tenere, come ſi dirà al ſuo luogo.

ET quello, che il carico hauerà della Diſpenſa, & Cantina, douerà ſecondo l'vſanza vecchia tenere preſſo di ſe le chiaui del Luogo, doue ſi gouernano i ſaponi, gli oglij, i formagi, il ſale, i ſalati, & le altre graſſine, curami, ferramenti, & ſimili coſe: & procurare, che per li maſſari, & fittuali, obligati per conto di ragaglie, a ſimili coſe ſatisfacciano a' ſuoi tempi: & ſimilmente ciò, che per conto delle colte, & elemoſine verrà alle caſe di S. Antonio, ò quiui, che

che appartenga alla detta dispensa; che il tutto si porti, & gouerni nel detto Luogo, sotto la istessa chiauè.

Et douerà sapere per discorso, & informatione, se alcuna sorte di robba mancherà, per vso, & bisogno del' Hospitale, nel genere prenarrato, & dar opera, che a tempo debito se ne faccia provisione: & che le cose siano beno tenute, & gouernate, & i formaggi fregati, & regolati, secondo il bisogno.

Et douerà ogni volta, che bisognerà, trouarsi alle case, & dare fuor della dispensa, alli officiali della casa, quelle cose, che si bisogneranno, & quella quantità, che gli parrà di tempo in tempo bastante, per vso della famiglia: facendo la sua nota, cosi della entrata, come della uscita delle cose: & consignando, al successore per nota, & inuentario in scritto quelle, che si troueranno in dispensa.

Et similmente douerà hauere il conto di quanto vino, & di quante sorti sarà in cantina; & douerà hauer cura, che i vini siano condotti al suo tempo, & fattane al Caneuaro la consignatione: & di antiuedere, & informarsi, di che somma, & quantità sarà di bisogno al Luogo; oltra il raccolto sulle possessioni, & venuto dalle elemosine; & procurate, che a tempo opportuno ne sia prouisto: & tutto sia gouernato in buone botti: & spesse volte in cantina, massime al tempo della estate; per vedere, come stia-

N no

no i vini, & feci fosse pericolo di contaminatione, fare che si prouedesse, ò con mutarli, ò con altra via di effito.

Douerà hauer cura, che vna bote sola si vfi per la Casa, & non si metta mano ad altra, fin che non e finita, saluo per gli infermi: & che non si vada in cantina, se non per il Caneuaro, & per chi esso deputerà, per cauare il vino: & che si caui tuttauia la quantità ordinaria; & a suo tempo si facciano alle possessioni, vini con acqua, & posche, le quali si beuano da principio.

Et douerà il Deputato alla Dispensa, & cantina, sapere puntatamente i capitoli, & gli obghighi del Caneuaro, & fare, che per lui si offeruino diligentemente.

Si è detto a bastanza de i carichi delli Sp. Deputati alla Casa grande, cosi particolari, & diuifi, come comuni.

I Quali Sp. Deputati saperanno ancora, di essere obligati nel tempo, che durerà la Fiera di Santo Alessandro, in generale, & in comune, a stare assistenti la maggior parte del giorno nelle dette Case, doue occorrono molte cose, & diuerse in quel tempo, che hanno di bisogno della loro presenza, & auctorità: & doueranno vfare ogni opera, acciò che le cose passino senza confusione.

Et

Et così come doueranno vsar cortesia, & amore-
 uolezza alle persone, gentil'huomini, & gentildon-
 ne de la Città, & forastien, che vi anderanno con
 qualche rinfrescamenti di frutti, & di bere; così
 ancora in ciò doueranno vsar tal modo, & tal mi-
 sura, che non paiano indiscreti nell'amministratio-
 ne del patrimonio de i poueri.

Doueranno ancora dar opera (vsando etiamio
 la presentia, & l'auttorità del Mag. Ministro biso-
 gnando) colli Mag. Conseruatori delli priuilegij de
 la Fiera, & co' Sp. Giud. di Maleficio, & Clariss. Ret-
 tori, che la Fiera passi liberamente con la sua essen-
 tione, & che i mercanti non siano angarizati.

Et sarà etiamio officio delli detti Deputati, il
 procurare, che le botteghe, & fabrica de la Fiera,
 siano fatte in tempo, & bene, & con ordine, & se
 tauole ci mancassero, ò legnami, ne sia fatta in tem-
 po la debita prouisione: & similmente che siano
 senza confusione date le botteghe, secondo l'vsanza,
 a' mercanti particolarmente secondo le nationi: &
 le loro caparre, & promesse: & similmente haüer cu-
 ra del locare gli altri luoghi fuor delle botteghe, con
 il maggiot auantaggio, che si potrà.

Et officio suo ancora farà di andare, durando la
 Fiera, tiscotendo insieme co'l Notaro Attuario, &
 altri Notari (che a quel tēpo debbono in q̄sto presta-
 re l'opera sua) dalli mercanti, & botegheri, hostieri;

N ij &

& altri, che haueranno occupati i luoghi; gli affitti con diligenza, & destrezza, talmente che prima che sia finita la essentione, siano riscossi tutti gli affitti, i quali in mano del Tesoriero si consegnaranno.

Officio delli Deputati alla casa di S. Antonio. Cap. 25.

Doueranno per debito del officio loro i Sp. Deputati alla Casa di S. Antonio, hauer cura particolare, che la detta Casa, & etiandio la Tintoria adherente, siano tenute, & conseruate acconcie nelle sue strutture; & che per negligenza non patiscano detrimento: & di aumentar potendo a suoi tempi la conditione della Tintoria: & bonificar il Giardino, & affittare i granari, che di bisogno non hanno per il Luogo: & di cauar al tempo della Feta utile delli Luoghi, che si possono ad alcun vso di quel tempo concedere, & affittare.

Doueranno hauer piena contezza delli capitoli, & oblihi del R. Priore, & delli collettori delle elemosine; & procurare, che con diligenza siano obseruati.

Doueranno fare l'inventario delle cose, & de i mobili, cosi della casa, come della Chiesa, & della Sacristia; & se si troua fatto, doueranno rivederlo, aggiungendo, & minuendo ciò che sarà accresciuto,

to, ò mancato, & farne la debita consegna al Priore, in presenza del Notaro Attuario, il quale douerà metterlo al suo luogo: & libro.

Doueranno auuertire, che nella casa non prattichino, nè si ammettano persone impudiche, od infami, ma che in essa si viua honestamente, & con buon' essemplio: & che la Chiesa sia seruita, & vi sia celebrato: & similmente in quella di S. Lazaro, secondo il consueto.

Doueranno prouedere, che nel viuere nõ si spenda più del conueniente, & honesto, secondo il numero de le persone di casa, & de la loro conditione: & hauendo il numero de le persone, & la nota del pane, che gli si manda da la Casa grande, vedere se vi occorre fraude, od errore, facendo con effetto, che nõn vi si mangi altro pane, che quello, che per il bisogno gli vien mandato dalla Casa grande.

Procureranno, che alla giornata, & etiamdo al tempo della Fiera, & della festa di S. Antonio (nel qual tempo vi concorre gente assai) nõn si spenda più del douere, nõn alloggiando indifferentemente ogn'uno; ma solamente vi si alloggino gli albergatori de' collettori, & altri conosciuti benefattori del Luogo, & persone, che probabilmente siano per giouare: trattãdole modestamente, & con parole amoreuoli, & tenendole in officio.

Proteggano, che nelle dette case vi sia fatta la debi-

bita prouisione de strami per li caualli, & giumente del Luogo; & che dalle possessioni vi siano condotti, dalle quali con loro men danno (rispetto delle grasse; & meno incommodo delle vetture) possono esser condotti; essendo conueniente, che etiandio, il letame, che vi si farà, sia dato, & concesso alle possessioni, che ne haueranno più bisogno.

Doueranno hauer cura, che i caualli, & le giumente siano ben tenute, che non si guastino: non si prestino: non stiano in otio; ma si vfino ne i seruigi, & a beneficio del Luogo: & senza frutto non si lascino sulla spesa; & auuertire, che se di alcuna, ò per vecchiaia, ò per altro difetto sarà espediente fare essito, che quanto prima si faccia.

Doueranno fare, che i famigli mangino in casa, & tutti per l'ordinario ad vna hora, col resto della famiglia.

Doueranno dar opera, che delle bronzine, agucchie, zenzeri, coltelli, & altre cose, che p' lungo vso si portano per li Collettori, da donare a gli alberganti, & benefattori; sia fatta la prouisione in tempo, & con quello auantaggio, che si potrà: & che a' debiti tempi siano in ordine i Collettori. & habbiano le sue licenze espedite, & i suoi libretti da notare sopra, tutte le elemosine, voti, & oblationi: & siano espediti, & mandati al suo viaggio; & serui-

no

no i suoi ordini con li altri.

- Doueranno al loro ritorno, vedere la nota delle elemosine, & de i luoghi, doue sono cauate, & doue sono restate: & in mano di cui: la qual nota doueranno essi Collettori hauer fatta sopra il libretto a loro consegnato.

- Doueranno etiandio procurare, che le birde, & i vini, che verranno de le collette, siano condotti tuttauia alla Casa grande, & consegnati al Governatore, & al Cancuaro, rispettiue: & similmente il casto, le pouine, gli agnelli, & le altre cose, tenendosi quiui, quanto solo sia bastante per questo uso de la detta Casa.

- Nel giorno de la vigilia, & de la festa di S. Antonio, vno almeno de Sp. Deputati, douerà tutto il giorno essere assistente, per prouedere a molte cose in quei giorni occorrenti.

- Doueranno essere presenti co'l R. Patrone ad aprire i zocchi delle elemosine, dopo la festa di S. Antonio, il giorno prossimo; & di quelle, & etiandio di quelle, che nella Chiesa si faranno il detto giorno di S. Antonio, far nota, & consegna al Tesoriero de l'Hospitale.

- Sarà carico delli Deputati, & del R. Patrone, di procurare, doue sarà opportuno, la libertà delle collette, & le licenze di condurre le elemosine raccolte dalli luoghi, doue si troueranno, etiandio

di

di Ghierradadda, diocese di Milano, & Cremonese, usando etiam di opera, & l'autorità del Mag. Ministro, quando sia opportuna.

Et suo officio etiam di farà di accordare, & far conuentioni, & patti, co' l'R. Priore, come con li collettori, & famigli di essa Casa di S. Antonio.

Et appresso di operare, che con effetto siano seruite le Chiese di S. Lazaro, & di S. Antonio di fuori, & di S. Bernarido, delle Messe, che vi si deuono celebrare, per obligo dell'Hospitale, come si è detto adietro.

Et che similmente sia distribuita la elemosina del pane, & vino, che si distribuisce ogni anno alli poveri di fuori della porta di S. Antonio, come si è detto di sopra: douendo però il detto R. Patrone, & Deputati riferirsi al Consiglio circa le condutte, & patti delli R. Priori, & altre persone d'officio necessario al negozio, & impresa de la detta Casa di S. Antonio, & colte, & oblighi di celebrare; & secondo la termination sua operare.

Et ancora doueranno i detti Deputati, in fine de l'anno, far fare il bilancio particolare per il Ragionatto; dando il corrente prezzo alli frutti cauati, della entrata, & spesa della detta Casa, Chiesa, & collette delle elemosine.

Of-

*Officio delli tre Deputati alla casa della
Città. Cap. 26.*

LI Deputati alla Casa de la Città, haueranno cura, che si conseruino nelle sue strutture le dette case : & di non concederle ad habitare a persone dishoneste, od infami : & se di simili vi si trouassero entro, licentiarnele, & fare, che co' debiti mezzi se ne leuino ad ogni modo; riferendosi al Consiglio in ogni caso di difficoltà.

Queste Case, insieme con certe possessioni, poste ne i luoghi di Verdello maggiore, & di Nerui, di reddito, a questi tempi, di circa cccc. scudi, furono del. q. bo. mem. M. Antoniolo Priacino : egli alli xx. di Ottobre, l'anno Mcccxcix. testando per mano di Gasparino da Mozzo Notaro, lasciò herede la fabbrica della Chiesa di S. Maria Maggiore, & per conseguente il Ven. Consortio de la Misericordia, con obligo, che nelle dette case si facesse vn' Hospitale a beneficio de' poueri : & finita la fabbrica de la detta Chiesa; le entrate di quelle possessioni, per i Deputati alla detta fabbrica, si dispensassero ne gli alimenti, & subuentione de' poueri del detto Hospitale, proibendo la alienatione delli detti beni. Fù fatto detto Hospitale, & chiamossi Hospitale di S. Maria Maggiore : il quale fù poi con suoi beni tirato insieme con altri a questo Hospital grande di

O San

San Marco, l'anno Mcccclvij. con consenso di Sua Serenità, & approbatione Apostolica, come si è detto di sopra, oue ancora si ha detto, che in esse case, dopo la vnione, fù essercitato questo Hospital grande di San Marco; fin che furono poi edificate le stanze, doue hora nel Prato di Santo Alessandro si essercita.

In queste Case stassi hora il Notaro Attuario de l'Hospitale: In queste fanno si le congregationi, & i Consigli de' Sp. Regenti del detto Hospitale, per maggior loro commodità, conuenendo essi comunemente nella Citrà, vicino alle piazze, & a' Magistrati: la quale commodità non attesa; non ha poi dubbio, che con più profitto del Hospitale si farebbono nel luogo, oue l'opera istessa viene essercitata: il che molte volte per i Sp. Regenti è stato considerato, ma non mai essequito.

Queste Case sono grandi, & fuor di quella parte, che habita il Notaro, & doue el'archiuo delle scritture, & si fanno i Consigli; sono habitate da poueri, per concessione de i Regenti; i quali le guastano di continuo, & mandano in ruina, nè vi si fa reparatione, ò prouisione alcuna. Molto prezzo si venderebbono, essendo benissimo situate in luogo allegro, & sano, & dentro de la fortezza: & per chi hauesse il volere, & potere, vi si fabricarebbe vn grande palazzo, & magnifico: & quando ancora non
 si vo-

si volesse trasferire la stanza del Notaro, & il luogo de le Congregationi, & Consigli, alle stanze del Prato; con prezzo di gran lunga minore, troverebbesi altra casa ne la Città, commoda, & sufficiente. In pensiero di venderle sono già stati i Sp. Regenti; & con tutto che si potesse dire, nel Testamento del Priacino, non douersi intendere proibite di alienarsi le dette Case; in virtù nondimeno della Vnione fatta all'Hospitale di San. Marco, approbata dalla Sede Apostolica, nella quale si concede, che le case, & horti de gli Hospitali vniti, si possano vendere, farebbero venute vendibili, anchora che dianzi si fosse potuto hauere contraria opinione; ma si aggiunge, che ottennero etiandio noua licenza di farlo dal Som. Pont. & ne presero la parte nel loro Consiglio; ancora che effetto alcuno dappoi non ne sia seguito: Ma ancora che non si volesse giamai venire alla venditione, sarebbe però buona opera, & lodeuole, a commune giudicio, il leuarne via quei poueri habitatori, con qualche altra loro comodità, essendo in libertà del Consiglio di poterlo fare; & ristorarle di fabrica condecante, prima che del tutto vengano diroccate; perciocche la spesa, che vi si facesse; volendole dappoi affittare, sarebbe di molto vtile all'Hospitale. Di questo discorso, & del modo di leuarne quelle genti,

O ij po-

potranno i Sp. Deputati alla detta Casa, pensare, & proporre nel Consiglio il loro apparere: douendo etiamdio auuertire, che ciò tanto più facilmente, & con minor scropulo si potrebbe hora fare, quanto che hauendo rispetto, & riguardo alla disposizione fatta per il Priacino, de i frutti de le dette possessioni di Verdello, & di Nerui.

Il vncrando Consortio de la Misericordia Maggiore nouamente, in gratia delli Sp. Regenti de l'Hospitale, è venuto in deliberatione di assignare al detto Hospitale, in vso, & alimento de la Infermeria de gli Incurabili, nouamente in esso instituita, la metà intiera del reddito annuale de le dette possessioni; onde si può dire per conseguinte essere trasferita l'opera di quei poueri habitanti quelle case, nell'opera, & vso de gli Incurabili del detto Hospitale: & tutto sia per arricordo delli detti Deputati alla detta Casa, non fuor di proposito con questa occasione.

Officio delli Deputati alle possessioni.

Cap. 27.

NON ha dubbio, che è di grandissima vtilità nelle cose de la Villa, la presenza de i patroni, i quali habbiano cura, che le possessioni diligentemente siano cultiuare. Però,

I Sp. Deputati alle possessioni, doueranno gire a
visi-

visitarle, vna volta almeno ogni due mesi per ordinario; & tratanto ogni volta, che sapranno di potere con l'essere presenti, far qualche buon frutto: & ciò doueranno fare, ò con nissuna, ò (se non si potrà) almeno con picciola spesa de l'Hospitale.

Doueranno sapere puntatamente i patti, & le cōuentioni delli Massari delle possessioni, alle quali sono deputati, & procurare, che siano offeruati.

Se occorrerà mutare Massari, per qual si voglia occasione, doueranno farlo con consenso, & beneplacito del Consiglio; & essere bene accorti in fare seco i patti, & le conuentioni, ma principalmente in condurci persone da bene, & delle quali si possa sperare buona riuscita: del che farà grande inditio, se haueranno bisogno di poco sostegno: & se haueranno le loro bestie all'ordine: & tante, che bastino a commodamente lauorare la possessione, sopra la quale si conducono: & se faranno bene forniti di vtensili, & instrumenti necessarij alla agricoltura, & la loro famiglia sarà concorde, & vbidiente ad vn capo solo, il quale sia persona quieta, di buona esperienza, & prudente, & farà senza gente inutile, cioè fanciulli piccioli, ò almeno con poca.

Doueranno far fare l'inventario delli mobili, & vtensili delle case di Villa: & se sarà fatto; diligentemente riconoscerlo: & doueranno procurare, che le stanze si tengano conseruate nelle loro strutture:

&

& doue occorresse, & fosse di bisogno di fabrica, ò di restauratione alcuna; operare che ella si faccia a tempo, & consideratamente, & con saputa, & deliberatione del Consiglio: & in quel caso procurare l'opera di buon Maestro, & la materia, con quello auantaggio maggiore, che si potrà.

Riconosceranno i confini delle pezze di terra, & procureranno, che da persona alcuna, od vniuersità, nelle ragioni, dritti, seruitù, & vsi di acque, non venga fatto pregiudicio alcuno.

Doueranno auuertire, che i vasi del vino, & le Tine, & Nauaccie, non si tengano in luogo, oue dalla humidirà, ò dal Sole, patiscano detrimento.

Oue sarà di bisogno spredare, scauedagnare, fare fossi, ed escauationi, per bonificare i fondi, ò perche dannificati non vengano dalli ladri, ò dalle bestie; doueranno procurare che si faccia, & diligentemente si tengano chiusi i zappelli, & rinouate le sepi.

Che si aduni molta quantità di strame: & faccia-si in letame, & si consperga a suo tempo oue n'ha bisogno.

Che tutti i fieni, & strami delle possessioni, si mangino, & consumino sopra esse, & in beneficio di esse, intrauenendo alle misure, & mercati che
si fa-

si faranno di essi, eccetto quelli che bisogneràno per la Casa grande, & di S. Antonio; i letami dei quali doueranno ragioneuolmente essere rimandati alle istesse possessioni: & à ciò douerassi obligare i mafari nelle lor conuentioni.

E solito darfi tutto il fieno della parte dominicale della possessione di Paterno; la quale è ben dotata di Prati; al Beccaro, che serue la Casa di carne, a precio conueniente: il quale quiui lo faccia mangiare da bestie grosse da macello; il qual vso, & istituto, essendo buono, & vtile per quella possessione, per rispetto delle grasse, che cosi vi si fanno in quantità, & buone, douerà essere continuato per li Sp. Deputati a quella.

I quali etiandio doueranno hauer cura, che circa il torrente del Serio, dal quale vengono guaste quelle praterie, sia fatta a' tempi debiti prouisione: alla spesa della quale, per la terza parte sono per patto vecchio obligati i Sig. Torriani, patroni del luogo di Molina: si come appare per due istromenti, fatti in esso Hospitale, vno del 1556. & l'altro 1557.

Che si rimettano delle Salici, & dell'Albere, doue ne ha bisogno, & stiano bene.

Et se vi farà luogo da roncare, ò da strepare alberi, per fare legne; che si faccia a suo tempo.

Che

Che ogni anno siano zappate le viti a suo tempo.

Che nelle scaluazioni de gli alberi, & potationi delle viti, si offerui l'vso delli diligenti, nel farlo in buono stato di Luna, ciò vedendosi per isperienza essere di molto momento.

Non manchino alle viti il conueniente aiuto de pali: siano custodite con diligenza le viti nouelle: nè più tosto si mettano a fruttare; che siano stabilite, & di gamba ferma; percioche altramente se ne rimangono deboli, & più tosto s'inuecciano.

Se vi farà luogo a proposito per piantarui viti; ciò si faccia con elettione di sorte, che frutti assai, & siano dal paese, & dal fondo amate: & si piantino con conueniente fossa, & conueniente quantità di grassa, & in tempo asciutto. Doueranno piantarsi le viti nelli luoghi aprici, & doue il fondo è meno fruttuoso di grano.

Si facciano le colture, doue bisogna, a suo tempo, & diligentemente.

Si purghino i campi da gramegne, & da altre triste herbe.

Si feminino conueniente portione di trifogli.

Si zappino, & rizappino in suo tempo i Minuti: Et essi, & i Prati non si pretermetta d'inacquare a' suoi tempi.

Le sementationi si facciano più tosto per tempo, che tardi.

Hab-

Habbiano cura i Sp. Deputati, che i fattori offeruino i lor capitoli, & facciano il loro debito intorno al follecitare i massari: al guardare, che non sia fatto danno ne i luoghi: alla diuisione delli raccolti: & loro buon gouerno: & al tener giusto, & chiaro il conto de le sue facende, & maneggio.

Et doueranno ancora i Sp. Deputati, procurare, che i frutti de le possessioni, siano condotti alla Casa in Bergamo, al suo tempo.

Et similmente doueranno procurare, & prouedere, che le case, & stalle, portichi, & cassine del Hospitale, siano conseruate, & mantenute nelle loro strutture, senza danno di pioggia, ò pericolo d'incendio, ò ruina.

Et doueranno i Sp. Deputati ancora, intrauenire alli conti delli massari, & delli fattori delle possessioni, oue sono deputati, che si faranno ogni anno, presenti il Notarò Attuario, & il Ragionatto.

Officio delli Deputati alli conti, liberationi, & cessioni. Cap. 28.

Diuersi sono i negocij de l'Hospitale, & con diuerse persone si hanno a fare ogni anno calcoli, & conti, impresa particolarmente spettante al Ragionatto: Però ogni volta, che conto, ò saldo si habbia à fare, oue intrauenga liberatione, ò cessione; i

P Sp.

Sp. Deputati, ò almeno due di loro doueranno trouarsi prefenti infieme co'l Notaro Attuario, & co'l Ragionatto nel luogo, & a l' hora ordinata, non dando dal canto loro caufa alla dilatione, la quale pregiudicio, & incommodo porta seco per il più delle volte: Et hauendo prima inteso, & effendo informati, & instrutti del negotio, & de la materia, della quale fassi il conto; & visto come ftiano, & di che natura fiano le partite, ouero le obligationi; douerãno con diligenza auuertire, che nelle fupputationi, errore non occorra: & che il tutto paffi drittamente, & fenza contesa: talmente che fi conofca, che dal canto del'Hospitale, altro non fi ricerca, che il giufto, & l'honefto.

Fatti che fiano i conti, fe tale è'l negotio, che ricerchi liberatione, ò cessione; auuertiranno i Deputati il Notaro, che fia diligente in non lafciar mancare ne l'iftromento le debite folennità, claufule, & cautele: & che le cessioni, che per l'Hospitale fi prendeffero, fiano contra perfone ficure, talmente che non fi pregiudichi, nè peggiore fi faccia la conditione, & le ragioni del Luogo: & che il tutto fi faccia con perfona atta, & legittima a cio fare dal canto fuo: Et doueranno mettere ogni ftudio, acciò che dalle attioni loro non poffa probabilmente nafcere danno all'Hospitale, ò caufa di litigio, ò di controuerfia.

Et

Et perche è cosa honesta, che chi si troua obligato per instrumento, ò per scrittura publica; finito che egli habbia di fatisfare all'obligo; sia ancora (volendo egli) per instrumento, ò scrittura publica liberato: Però i Sp. Deputati alle liberationi, in tal caso, & in qualunque altro, oue ragioneuolmente debba intrauenire; ò si possa dimandare liberatione publica, quando saranno chiari, che sia stato intieramente sotisfatto all'obligo; doueranno con congrua, & equiualeute forma di parole, fare, ò riceuere le liberationi, secondo che il caso porterà, che si habbino da fare, ò da riceuere: Et facendole, auuertiranno, che niente più di quello, che è necessario a dissoluere, & estinguere l'obligo nello instrumento, & nella stipulatione sia posto.

Et se alcuna cosa si dimandarà, ò occorrerà, nel farsi, ò nel riceuersi le liberationi, che verisca in dubbio, & consideratione maggiore ricerchi, senza saputa del Consiglio non procederanno più oltre.

Officio delli Deputati alle heredità che, di nouo uengono all'Hospitale.

Cap. 29.

Non sempre vengono le heredità commode, & lucrose per rispetto degli oblighi, dei debiti, &

P ij delle

delle liti, che si trouano sopra; le quali cose, alcuna volta da principio non appaiono, ò non si conoscono: oltre che; se ben per la maggior parte vengono instituiti heredi i Luoghi pii, da pie conscientie, a fine di beneficiare, & solleuare i poueri; ciò si fa però ancora molte volte a fine di dar difesa, & tutela rispettata, & sincera ad alcuna persona, ò vsufruttuaria, ò legataria, cui per il testatore si ricerca quiete, & riposo: Et ancora che in virtù de i Statuti de la Città, & de le leggi, i Luoghi pii; accettando le heredità; habbiano il beneficio de l'inventario, talmente che non vengono obligati, oltre le forze de la heredità accettata; nondimeno quãdo ella si ritroua dannosa; porta sempre seco tratanto di molti incomodi; & ancora molte spese, che facilmente si perdono.

Per tanto, in qualunque occorrenza di heredità vegnente all'Hospitale, i Sp. Deputati doueranno prendere diligentissima, & certa (per quanto si potrà) informatione delle forze, de i beni, & delle conditioni di essa; & informarne pienamente il Consiglio, prima che mettano il partito di accettarla, ò di rifiutarla: percioche, se ben questa deliberatione si aspetta a tutto il Consiglio in debito numero congregato; nondimeno i Deputati hanno particolar carico di informarsi, come di sopra, & dare al detto Consiglio contezza di quanto haueranno ritrouare
po-

potuto; & ciò massimamente; quando la heredità non fosse manifestamente vtile, & lucrosa.

Et essendo questa materia; dell'acceptare le heredità, che non siano notoriamente lucrose; tra le più considerabili, & per conseguente difficili attioni del Consiglio: percioche da l'vn canto; stando il beneficio de le leggi, & de l'inventario; non pare, che i Regenti, per fuggir fastidio, douerebbono rifiutare vtile alcuno, ancor che picciolo, che ne possa risultare, a beneficio dei poueri; & etiandio pare, che il non abbracciare le confidenze, che i testatori defunti hanno nel gouerno, & nelli Regenti del Luogo, possa essere cagione di distornare l'animo, & la intentione de gli altri, che altrimenti farebbono il medesimo di cose maggiori: & d'altro canto, l'acceptare heredità, che seco porti conuentioni, & liti; può essere appresso molti cagione di biasimo de i Regenti; & per conseguente, di alienare gli animi, che altrimenti farebbono di beneficiare il Luogo prontissimi: Per queste ragioni, & altre, che addurre si possono nell'vna, & nell'altra parte; il negotio di acceptare, & rifiutare le heredità dubbie, è di molta consideratione, & merita, che i Sp. Deputati mettano ogni studio a prenderne accurata, & diligentissima informatione.

Essendo le heredità accettate, ò accettandosi; i medesimi Deputati doueranno procurare, che si faccia

cia

cia diligente inuentario, così de' stabili, come de mobili, & ragioni, & nomi: & che si riscotino i debitori, se ve ne haueranno, con diligenza: & che con diligenza siano tenuti, & coltiuati i luoghi: & intrauerranno alli conti, & calculi, che vi occorreranno di qualunque sorte, & con qual si voglia persona, od vniuersità: Et se occorrerà litigio, ò disturbo di foro, actiue, ouer passiue; doueranno i Sp. Deputati, insieme con li Deputati alle liti, hauerne cura, & essere presenti alla instruzione delli aduocati, & procuratori.

Et se le heredità, che si accettaranno, saranno in nomi di debitori, ò in mercatura, in tutto, ò in gran parte, come accade alle volte, ouero con conditione di godimento, & di vsufrutto lasciato ad altri, in tutto, od in parte; doueranno i Sp. Deputati fare, che sia essequito l'ordine generale: cioè, che di questa sorte di heredità, siano tenuti particolarmente i conti, & separate le ragioni: sino che saldate che saranno tutte, & riscosso il tutto, ò compito lo vsufrutto, si possa poi incorporare, & confondere con gli altri beni del luogo, secondo la prescritta legge.

Of-

*Officio delli Deputati alle liti, & difesa delli
privilegij. Cap. 30.*

Q Vanto possono i Sp. Regenti de l'Hospitale, schiffar debbono le liti, & le contentioni; ma perche non si può fare, che alcuna volta; per difesa delle ragioni del Luogo; non si faccia lite, ò dimandado, ouer diffendendosi; cio douerà esser fatto con matura deliberatione del Consiglio, in legittimo numero congregato, secondo le leggi prescritte; nel le quali deliberationi, douerà precedere vna diligente consulta con gli aduocati, & procuratori.

Li Sp. Deputati doueranno intendere, & saper bene la natura delle cause de l'Hospitale, ò comincie, ò che si hanno da incominciare: & con quali attioni si uebbano intentare, ò siano intentate; & con quali eccezioni diffendersi: & sapere diligentemente il loro stato: inuestigado che cosa, & da quali giudici sperar si può per giustitia.

Doueranno, con apparere del Consiglio, vsare l'opera di aduocati pratici, & eccellenti: & di procuratori solleciti, & fedeli: & essendo il bisogno; doueranno i Sp. Deputati andare alla presenza de i Giudici, vsando (se bisognerà) etiandio la presenza, & autorità del R. Patrone, & del Mag. Ministro: & procurare le espeditioni delle cause per giustitia, non pretermettendo alcuno officio, per il quale
fi

si possa sperare aiuto, & fauore.

Solleciteranno in questa parte il Sindaco de l'Hospitale, a non mancare intorno a questo negotio de le liti, del debito suo.

Et doueranno i detti Sp. Deputati, procurare con destrezza, & prudenza; per quanto si estenderanno le forze sue; che le liti si finiscano: quanto prima, ò per honeste transattioni, se si potrà fare; ò per via di giudicij, & sentenze: & tutto con saputa, & apparenza, & risoluzione del Consiglio, in legitimo numero congregato.

Schiffaranno i Sp. Deputati ad ogni modo di venire con gli aduersarij conuicij, & contentioni di parole: ma con animo sì tranquillo, & composto, & sì quietamente operaranno, & in fatti, & in parole gouernarannosi, che facilmente si conosca, ciò farsi, non per altro, che per giusta difesa, & debita, de le ragioni del Luogo.

I medesimi Deputati doueranno ha uere piena notitia delle prerogatiue, de gli indulti, & priuilegij del Luogo; & in ogni caso, che sentissero per alcuna persona, od vniuersità, tétarsi cose, per le quali principalmente, ouero in conseguenza ne venisse, ò venirne potesse offesa, & pregiudicio alli priuilegij, & prerogatiue de l'Hospitale; doueranno mettere ogni cura, & ogni studio per la loro difesa, con saputa, & beneplacito del Consiglio.

Of-

Officio delli Deputati alle azioni delli Inquisitore, Sindico, & Essecutori.

Cap. 31.

IL Notaro Inquisitore nella materia de gli espositi; & similmente il Sindico circa le cose delle liti, & del foro contentioso, hanno i suoi capitoli: i quali innanzi farãno esplicati al suo luogo: Però è di bisogno, che i Sp. Deputati alle loro azioni, gli habbiano familiari: & li leggano, & rileggano spesse volte: & che ogni settimana, siano insieme vna volta almeno, con detti Inquisitore, & Sindico: & veggano, & intendano, se essi haueranno satisfatto alli loro officij: ammonendoli, & facendo, che se alcuna cosa farà mancata, ristorino il difetto, & le diano compimento; essendo di molta importanza, che le cose concernenti questi officij, & a loro occorrenti, eseguite siano diligentemente con prestezza, & sollecitudine.

Et doueranno i Sp. Deputati, intendere quanti fanciulli in quel tempo farãno recati: & se si farà fatto il debito circa la inquisitione de i padri; perche in questo officio, il metter tempo di mezzo, porta pregiudicio.

Auuetendo, che gli essecutori con ogni diligenza indifferentemente riscotano tutti i debitori: non facciano termini, nè soprassedano alle essecutioni,

Q sen-

senza terminatione del Consiglio.

Non prendano cosa alcuna dalli debitori : non prendano per conto de le spese niente, oltra il giusto conto de le dette spese : si astengano da ogni sorte di estorsione : non tocchino alcun danaro del Luogo, ma facciano portar ogni cosa al Tesoriero : offeruino in somma fuoi ordini infrascritti.

Se trouaranno errore, ò fraude, ò negligenza nelle attioni, sì delli Notari Inquisitore, & Sindico, come degli Effecutori, ò di alcun di loro ; doueranno quanto prima riferirlo al Consiglio ; accioche vi si faccia la debita prouisione : Officio de i quali Sp. Deputati ancora sarà, di informare i relatori de le attioni de l'Inquisitore, al tempo che si douerà ballottare nel Consiglio minore de la Città, con la presenza del Reuerendissimo Vescouo, la sua confirmatione.

*Officio delli Deputati alle attioni del Notaio
intraportaro Attuario, & del Ragionatto.*

Cap: 32.

Sono di grandissima importanza questi due officij nel gouerno del'Hospitale, abbracciando essi tutto il negocio ; & passando per mezzo loro tutte le ragioni del Luogo ; & però ricercano persone, che gli esserciti, di molta fedeltà ; & di molta intelligenza,

za, & sollecitudine: hanno questi officij, & le persone, da cui sono essercitati, i suoi particolari obli-ghi, & capitoli; i quali, quando siano offeruati, & adempiti, portano all'Hospitale vtilità, & honore: & se per il contrario, sono pretermessi, ouero malamente offeruati, & non posti in effecutione, vengono sempre seguiti da pregiudicio, & vergogna.

I Sp. Deputati adunque alle attioni del Notaro Attnario, & del Ragionato; i quali in molte cose conuengono, & corrispondono insieme; & in molte, l'vno dipende, & ha bisogno de l'altro; doueranno hauere in pratica familiare i capitoli, & gli obli-ghi de l'vno, & de l'altro: vedendoli, & leggendoli spesse volte: & dando opera, che siano da loro compitamente adempiti: & etiandio procurando a loro potere, che tra il Notaro, & il Ragionato non sia simultà, nè odio, ma che s'intendano bencinsieme: percioche, quando tra loro fusse disparere, & male animo; le cose di quelli officij non potrebbero passar bene: & vi si ricercherebbe prouisione.

Doueranno i Sp. Deputati, il lunedì di ogni settimana, essere con essi, & vedere, & intendere con diligenza, se haueranno dato compimento alla scrittura, che si doueua, per le attioni della settimana passata; non douendo nè l'vno, nè l'altro

Q. ij offi-

ufficio, di sua ragione, perdonare in modo alcuno alla penna: nè lasciare, che i negocij si vadano cumulando.

Et doueranno detti Sp. Deputati, trouando similtà tra loro, ò negligenza nel'essequire, & adempire i suoi oblighi; & che le sue ammonitioni non partoriscono frutto, ò giouino poco; non tardare in quel caso a darne contezza al Consiglio; accioche vi si possa fare la debita prouisione.

Et officio etiandio sarà d'essi Sp. Deputati, di farsi mostrare da l'Attuario, le partite de gli espositi, che sono fuori a spese del' Hospitale, almeno ogni mese: auuertendo, che non sia pagato cosa, che non fosse debita, ò per morte del' esposito, ò per lapso di tempo, ò per altra causa: & trouando cosa, che prouisione ricerchi, darne notitia al Consiglio.

Et doueranno similmente detti Sp. Deputati informare delle attioni del detto Notaro Attuario, quelli che ne haueranno a far la relatione, al tempo che si balotterà la sua confirmatione.

Et particolarmente essi Sp. Deputati; accioche l'officio del Ragionatto proceda bene; doueranno ogni mese vedere la sua scrittura; & fare, che sia puntata a' suoi luoghi; accioche nelli conti non nasca disordine, & confusione; ma tutte le cose passino rettamente.

Of-

*Officio delli Deputati alla Infermaria delli
Incurabili, nouamente introdotta.*

Cap. 33.

ESsendosi nouamente instituita la Infermaria de
gli Incurabili nell'Hospitale, & per ciò bisognā-
do circa essa particolar cura, così circa i fornimenti
delli letti, & de gli vtensili di essa, come circa gli ali-
menti, & gouerno de le persone; è stato espediente
introdurre etiandio nel gouerno del Luogo, vna no-
ua deputatione di due delli Sp. Presidenti : i quali
particolarmente habbiano cura della detta Infer-
maria.

Questi adunque doueranno essere diligentemen-
te informati di tutte le cose, & robbe, che per forni-
re la detta Infermaria in questo principio faranno di
bisogno : & doueranno operare, che siano con quel
auantaggio, che si potrà maggiore, comperate : &
ordinate, & disposte a' suoi luoghi; & ne sia fatto
diligente inuentario, registrato appartatamente per
il Notaro, al suo luogo : al quale poi inuentario si va-
da di tempo in tempo aggiungendo, & diminuen-
do le cose, che faranno aggiunte, & diminuite.

Doueranno auuertire, nell'ammettere che per il
Consiglio si farà de gli infermi incurabili, a questa
Infermaria; a dare quelli arriçordi, delli bisogni de
l'opera, & de i luoghi, & de le persone, che faranno
pre-

preposte, che dal loro particolare officio si potranno aspettare.

Doueranno hauere a memoria gli oblihi, & i capitoli de gli Infermieri, deputati a quella Infermeria: & procurare, che satisfacciano al debito loro.

Doueranno visitare ogni settimana detta Infermeria, & informarsi da gli Infermi, così huomini, come donne, se vien loro mancato dalli Medici, & dalli Infermieri, & ufficiali de l'Hospitale, nelle loro infermità, & honesti bisogni: & d'altro cāto doueranno informarsi da gli Infermieri con ogni diligenza, della qualità de gli infermi, & se sono comportabili, quieti, & pazienti, & di costumi Christiani: & se fossero altrimenti; doueranno charitauamente effortarli aila pazienza, & ammonirli alla emenda de i costumi: & quando ciò non valesse; doueranno riferirlo al Consiglio: accioche, ò mandandoli via, ò ad altro modo vi si faccia la debita prouisione: non douendo i Sp. Deputati per se mandar via quelli, che per tutto il Consiglio sono stati ammessi: sì come etiandio non doueranno permettere, che alcuno ci sia, che per decreto del Consiglio non sia stato ammesso, & riceuuto.

Haueranno cura, che i Medici non gli manchino de l'officio suo, nè gli ufficiali del Luogo delli loro alimenti, & bisogni.

Do-

Doueranno informarsi alcuna volta da i Medici, se ve ne fosse alcuno, che per buona, forte riceua medicina, & ritorni in speranza di risanarsi, & procurare con tanto maggior diligentia, che gli si attenda.

Doueranno i Sp. Deputati hauere sempre il conto delle persone, che vi si trouano cosi huomini, come donne; & doueranno hauer similmentel'ordinario, che di pane, vino, & altri cibi si daranno a gli Incurabili, alla giornata, per il loro viuere, & col conto del Caneuaro, & del Dispensiero confrontare il tutto; accioche non occorra fraude alcuna.

Doueranno hauere particolar cura di sollecitare, & procurare, che si scodino i legati, a questa opera fatti, & non si manchi di procurare delle elemosine; accioche l'opera si possa sustentare.

Officio del Tesoriero. . . Cap. 34.

Il Tesoriero de l'Hospitale viene eletto per il Mag. Minor Consiglio de la Città, con la presentia del Reuerendiss. Vescouo, ò suo Vicario, al tēpo che si elegge ancora il nouo Consiglio de' Sp. Regenti, & può esser cofermato per vn'altro anno prossimo: & però quasi sempre perseuera ne l'officio due anni: & deue esser mercante di buon nome, idoneo di fedè, & fa-

& facultà: & se efferciterà bottega vicino alle piazze, farà più commodo a chi ha da riceuere, & pagare.

- Il Tesoriero farà menato debitore di tutto quello, che riceuerà; & creditore di tutto quello, che pagherà, per il Ragionatto, a' libri de l'Hospitale: & douerà, dopo la sua elettione, riceuere i danari, presente il Notaro Attuario, che per il Tesoriero precessore gli verranno consignati; & medesimamente ogni altra somma grossa, & picciola, che per qual si voglia persona, od vniuersità, per conto del Hospitale gli venga sborsata, facendo nel suo libro del riceuto, & del dato, tantosto la nota del giorno, de la somma, da cui la riceua, & per qual cagione.

- Non pagherà danari ad alcuna persona, od vniuersità, per conto de l'Hospitale, senza boletta del Notaro Attuario sottoscritta; & sigillata per il Mag. Ministro, co'l sigillo de l'Hospitale, & se pagherà altramente, non farà menato creditore de la somma pagata: di quello, che pagherà con la boletta sottoscritta, & sigillata come di sopra; farà tantosto al medesimo libro, la nota del giorno, de la somma, de le persone cui paga, & de la causa, secondo il tenore de la boletta: le quali bolette, di vna in vna riporterà nel filo, da essere vedute, & casse al tempo, che per i Deputati, co'l Ragionatto, gli si faranno i suoi conti.

Non

Non douerà il Tesoriero; hauendo danari de l'Hospitale nelle mani, oltra vn giorno dopo hauuta la boletta, differire a pagare, cui si deue, la somma nella boletta espressa.

Douerà ogni volta che farà dalli Sp. Deputati richiesto; rendere il conto del dato, & del riccuuto; & ogni volta, che gli sarà dimadato, debba mostrare il suo libro del dato, & riccuuto alli Notari, & Ragionatto del luogo; & lasciar glielo vedere alla presenza sua, & prenderne quelle note, che essi vorranno, affine di dare intrizzo alle loro scritture; & vedete i conti del Luogo.

Douerà ogni quattro mesi in presenza delli Sp. Deputati alli conti, & del Notaro, & del Ragionatto fare il conto, con puntare, & cassar le bolette.

Non douerà commodare ad alcuno, ne adoperare per se stesso danari del Luogo.

Se finito il suo officio, si trouerà danari de l'Hospitale in mano; frà tre giorni douerà hauergli al successore consignati, & presa la sua liberatione, & quietanza dalli Sp. Deputati per mano del Notaro.

Et questo officio douerà essercitare gratis per amor di Idio, aspettandone la retributione solo dalla sua diuina Maestà.

R Of-

Officio del R. Sacerdote Curato de l'Hospitale.

Capitolo 35.

IL R. Sacerdote, che celebra nella Capella del' Hospitale, & amministra i Sacramenti a tutti quelli, che habitano nelle case, da immemorabile tempo in qua, viene eletto per il Consiglio delli Sp. Regenti, con quella mercede, che viene con lui conuenuta, & habita di continuo nelle Case grande di Prato, a spese del Luogo.

Egli douera adunque essere di buona, & esemplar vita, & di buoni costumi; & hauerà la licenza dal Reuerendiss. Vescouo, ò suo Vicario, di celebrare, & far cura d'anime nella Città, & diocesi: & douerà essere di età sopra i quaranta anni.

Sarà obligato non partirsi di casa, eccetto quando hauerà da venire al Consiglio de i Sp. Regenti, ò di andare, per poco spacio di tempo, in qualche seruigio, ma di notte non mai: fuori de la Città non andera senza espressa licenza de i Sp. Deputati alla Casa.

Subito che venerà, ò farà portato alcuno infermo nel' Hospitale, huomo, ò donna, l'inuiterà alla confessione, & confessarallo, & gli darà il santissimo sacramento de l'Eucharistia, essendo in buona dispositione: trouandolo renitente alla confessione, l'auisará alli Sp. Deputati: & così a' tempi de le solennità
di

di Pasca, di Natale, della Pētecoste, & altre, & al tempo de le Indulgenze, & dei Giubilei, farà assiduo, & pronto ad vdire le confessioni di tutti gli habitanti ne le case de l'Hospitale: & a ministrargli il santissimo Sacramento.

Et se ci farà alcuno, che ogni anno, almeno vna volta, alla Pascha di Resurrectione, non si confessi, & comunichi; lo auisará alli Spett. Deputati, & al Reuerendissimo Vescouo, ò suo Vicario, quando egli in vano gli hauerà fatte le debite monitioni.

Se ci farà alcuna persona scādaloſa, ò per bestemmie, ò per maledicentia, ò per altre prauo opere; la riprenderà con charità; & non potendo far frutto di resipiscenza, & emenda; lo auisará alli Sp. Deputati alla Casa.

Non mancherà di celebrare la Messa ogni giorno nel Luogo, & similmente gli altri officij, secondo la vsanza, & di celebrare le solennità di S. Marco, & altre, iuxta il consueto.

Sarà assiduo, & diligente a consolare con buoni, & christiani ricordi, spettanti alla salute dell'anima, li poueri infermi: essortandogli a buona pazienza, & a confidarsi, & sperare nella misericordia di Dio.

Non mancherà di amministrare la santissima Communione, & l'Oglio Santo, alli graue-

R ij men-

mente infermi, mentre sono in sentore.

Le confessioni tutte delli sani vdirà nella Capella della casa al solito luogo.

Non ardirà di richiedere ne di accettare alcuna cosa dalle persone di casa per l'ufficio suo.

Non giocherà a gioco alcuno; ne dirà parole che possano probabilmente essere di mal'esempio.

Fuggirà di venire ad altercatione di parole cō alcuno; & procurarà in fatti, & in parole la pace, & la quiete della casa; & per suo potere, che ui si viua nel timore di Dio.

Obedirà a gli ordini del Governatore generale della casa, nelle cose temporali, concernenti l'ufficio suo: tenerà sempre chiusa la sua camera: mangierà nel Refettorio con gli altri ufficiali di casa, beneducendo la mensa cum gratiarum actione.

Officio del Governatore de la Casa grande.

Cap. 36.

L'Officio del Governatore della Casa è importantissimo, douendo egli hauere cura di casa si grande; con tanta diuersità di negocij: pero bisogna, che à questo gouerno preposta sia persona prudente, & di molta esperienza delle cose del mondo, di buona intelligenza ancor nelle lettere, & nelle cose del foro, & presta dello scriuere, & tale ancora, che con-

ue-

uenientemente gli si debba per le persone di casa hauer riuerenza, & rispetto: & sopra tutto, che sia affetta di charità Christiana.

Douerà il Governatore, di continuo habitare le case del Hosp. nel suo solito appartamento, vicino alla porta grande: & douerà essere partecipe, & conscio, & soprintendente generalmente a tutti i negocij, & affari di casa: & principalmente douerà procurare, che nella Casa si viua costumatamente, & nel timore di Dio, riprendendo, & etiandio castigando i discoli, & temerarij, & accarezzando gli obediienti, & buoni; vsando però modestia in tutte le cose, & essendo amoreuole, & piaceuole con ciascuno: ma non però tanto, & sì fattamente, che egli stesso si renda troppo familiare, & meno rispettato.

Douerà essere vigilante, tal che prima, che la porta venga aperta, si troui uscito del letto: nè prima che sia serrata, egli se ne vada à dormire.

Se in casa conoscerà alcuna similtà, & odio tra gli officiali, & habitanti, procurerà con l'autorità sua, di estinguerlo; & no'l potendo fare, riferirà il tutto alli Sp. Deputati alla Casa.

Hauerà cura, che tutte le cose di casa siano tenute, & gouernate (sempre che non s'adoprauo) ne' suoi proprij luoghi, & non si riponghino indifferentemente, hor nell'vno, hor ne l'altro luogo; im-
por-

portando non poco al buon gouerno delle case , il saperfi , doues'habbia particolarmente ogni cosa a trouare.

Non permetterà , che siano prestate le cose de l'Hospitale ad alcuno , & massime i legni , & gli asfi , che si adoperano per la Fiera ; secondo l'ordine , & prohibitione generale ; se altramente per i Deputati , con saputa del Consiglio , non gli farà ordinato .

Torrà il Gouernatore per inuentario tutte le robe , & mobili della casa , in presentia delli Sp. Deputati , & del Notaro , il qual douerà registrarlo al suo luogo , & si douerà ogni anno a nouo Consiglio riuedere , aggiungendo , & minuendo le cose , che saranno cresciute , & mancate .

Sarà il Gouernatore soprintendente , & sollicitatore de le fabbriche , che si faranno nelle Case , & delle botteghe , che si fabbricheranno per la Fiera , nel Prato : operando , che le cose siano essequite , secondo gli ordini , & le terminationi del Consiglio .

Hauerà cura , che le piante delli Moroni , che sono nouamente piantate nel Prato , non siano dannificate ; essendo tutte a beneficio , & di ragione de l'Hospitale , per concessione gratuita de la Città , come si vede nella parte presa nel Mag. Maggior Consiglio , alli X X. di Gennaro M D LXVI .

Non

Non permetterà, che le persone sane di casa stiano in otio, ma tutti si esercitino in alcuna cosa, secondo le loro attitudini, a beneficio del Luogo. Tenerà conto particolare di quello, che si cauerà dei Moroni, & della hortaglia, & di quello, che definitamente, che verrà dalli lauori, che si faranno per le putte, & persone di casa, nel filare delle lane, & tessere delle tele, & altri lauori, che si facciano a persone, ò mercanti di fuori via facendo, che del tutto per sua scrittura si possa vedere il conto, & che il danaro vada in mano del Tesoriero, & la nota ne sia data al Ragionatto, il qual ne possa drizzare la sua scrittura.

Sapera il Governatore sempre il numero de le persone, che si troueranno nelle case, & potrà facilmente discorrere ciò, che di robba vi potrà andare ogni settimana nelle spese di bocca: & molte volte confronterà, con la nota del Caneuaro la spesa, & vedrà, se vi sarà suario, ò errore d'impottanza, & come, & da chi ne venga, & ne farà ptouisione, con saputa, & aiuto de' Sp. Deputati.

Douerà il Governatore essere ne le spese ordinarie di casa, più parco, & frugale, che potrà, essendo ciò, che vi si spende, patrimonio di Christo, & de i suoi poueri; nondimeno douerà hauere il Governatore, etiamdio l'occhio, a

non

non usare tal strettezza, che le persone con qualche ragione si possano dolere.

Douerà hauer molta cura, che gli infermi siano ben trattati, & che i loro cibi siano secondo le ordinationi delli Medici, facendo sempre differenza dal pane de gli infermi, al resto de la famiglia; & medesimamente del vino, il qual douerà essere per gli infermi alla electione del Fisico, & douerassi lasciare poi, sino che durerà; per uso de gli infermi solamente.

Douerà spesse volte essere con i Medici, quando visiteranno le Infermarie, accioche vegga, & intenda la loro diligenza, & in che stato siano le dette Infermarie, & chi sarà in essere di poter partire, accioche con saputa de' Deputati, & degli Infermieri, possa dar loro licenza.

Douerà dal numero de le persone di casa, & da quello degli espositi, che sono nutriti di fuori a spese del Hospitale, per isperienza conoscere, la somma, così delle biade, & del vino, & altre cose, che bisognano per il viuere, & delle legne, & carboni, come ancora delli panni di lana, & di lino, che bisognano per il vestire le persone di casa, & gouernare i fanciulli per l'anno intiero: & di quanto bisognerà; oltre quello, che l'Hospitale si trouerà in casa, & fuori, di reddito delle possessioni, & delle collette, & elemosine; douerà in tempo opportuno procurar-

curarne la debita prouisione.

Et douerà erian dio hauer cura, & sollecitare, che tutti i frutti de le possessioni, & quelli, che vengono di elemosine, & collette, siano ridotti nella Casa, & gouernati a' suoi luoghi: & douerà tener separatamente quelli de le possessioni, da gli altri, con particolar nota del tutto: prendendo esso il tutto in debito, & consegna, etian dio quello, che spigoleranno le figliuole del Luogo; caso che a' Sp. Deputati alla casa piaccia, che vi si mandino alle possessioni del Luogo, quando sono le messi, come si è alcuna volta vfato di fare, il che però douerà essere maturamente considerato, essendo piu sicuro forsi il lasciarlo stare, che il farlo.

Douerà auuertire, che i solari nõ patiscano danno per pioggia, ò da animali, ò da altro accidente; & che le biade non si scaldino, ò patiscano detrimento.

Non leuerà alcuna cosa del granato senza licenza del Deputato particolarmente al granaro: riceuerà dal medesimo quella quãtità di tempo in tempo, che bisognerà, per consignare al Caneuaro, per far macinare per Casa, & quella similmente, che bisognerà per darli a le Nutrici di fuori: leuandola dal solaro, & riponendola a basso, in luogo piu comodo per farne il sernitio: & non darà fuor di casa quantità alcuna di biada, ò di altro, per qual si vo-

S glia

glia causa; senza boletta del Notaro Attuario, sigillata col sigillo del Luogo.

Delle biade, che si caueranno del granaro per macinare per casa, farà la consegna al Caneuaro, & ne farà la nota: il qual Caneuaro ne douerà dar il conto ne le sue ragioni.

Procurerà a' tempi debiti, che siano condutti in casa i fieni, & le paglie, che faran di bisogno: & prouederà, che le bestie del Luogo siano ben gouernate: & che non stiano indarno su la spesa.

Tenerà diligente conto de le carni, che si trarranno dal macellaro, & procurerà, che il Luogo sia ben seruito.

Hauerà il Governatore per boletta mutuo dal Tesoriero sempre cinquanta lire in mano, per spendere ne i bisogni di casa, & per pagare qualche opera, che occorranò alla giornara, & se altra cosa gli farà commesso, che spenda per li Deputati, ò Regenti: & di mano in mano farassi le bolette per la detta somma, & ciò farà per l'ordinario, perche quando gli si darà occasione di spendere altramente per terminatione del Consiglio, gli si farà altre bolette per le somme, che bisogneranno.

L'ultimo Consiglio di ogni mese, presenterà la poliza de le sue spese al Mag. Ministro nel Consiglio, il quale la vederà: & daralla al Deputato alla casa giornalmente, il qual esso ancora la vederà, &

for-

sottoscriuèralla, lasciandola al Notaro; che la porrà in filo, dalla quale poi il Ragionato concierà la scrittura.

- Non potrà il Governatore partire di Bergamo, senza licenza de i Sp. Deputati alla Casa.

- Non douerà abbandonare le Case, se non in caso importante: & quando si faranno ordinariamente i Consigli; alli quali (non essendo legittimamente impedito) douerà ritrouarsi, per poter riferire, & rispondere a ciò, che sarà di bisogno, circa le cose della famiglia.

- Douerà circa il riceuere de gli espositi, seruate il modo, & la regola sopra esplicata, facendo che quanto prima, il Notaro Attuario ne prenda la nota: & che l'Inquisitore ne sia auuertito; accioche si possa venire in luce de i padri: circa il che esso ancora Governatore, potendo hauerne alcuno inditio, quando sono portati, ò per altra via, non douerà mancare di farlo, & di inuestigare sottilmente: facendo poi, che l'Inquisitore sia del tutto auuertito.

Vsarà diligenza circa il farli consignare alle balie, accioche siano gouernati: & similmente a farli di subito battezzare; quando non si troui inditio, che siano battezzati: & di dargli poi ancora fuori alle Nutrici, più tosto, che si potrà hauendo diligente riguardo, che non vengano dati ad alcuna, che infetta sia di Mal francese, ò di altra

infermità, che possa ammorbare il fanciullo: & che si possa dubitare, che ne le man sue sia mal gouernato, & trattato. circa il che douerà conuenire, & consultare con Madonna la Gouvernatrice de le donne; la cura de la quale, versa etiandio in questo in gran parte; & se ci sarà alcun dubbio, specialmente di contagione, si douerà prima che li si diano prenderne sufficiente informatione, essendo questa cosa di molta importanza; perche l'errote sarebbe poi forse irreparabile, a ruina & pregiudicio di quelle creature innocenti.

I. Non darà fuori di casa figliuoli del Luogo, maschij, o femine, a seruire per garzoni, ò per massare, ò ad imparare arte, od essercitio, se non a persone, che siano di buon nome: nè ciò si farà senza saputa, & consentimento del Deputato giornalmente alla Casa; & si douerà far chiarezza del tempo, & de la mercede, che hauerà da guadagnare, & in somma dell'accordo, che ne sarà fatto; facendo che il Notaro Attuario faccia a suo luogo sufficiente nota del tutto.

II. Non richiamerà, nè accetterà il Governatore in casa, alcuno di essi figliuoli, ò figliuole, date fuori a seruire, ò ad imparare: nè muraralli da luogo a luogo, nè da patroné a patroné, senza licenza, & consenso de lo Deputato giornalmente alla Casa, & senza che se ne faccia per il Notaro la nota a suo luogo.

Non

Non accetterà il Gouvernatore alcuno infermo, ò altra persona, maschio, ò femina, ad alloggiare per modo alcuno nel' Hospitale, senza mandato in scrittura di mano di alcuno de' Sp, Deputati alla Casa, ò del Mag. Ministro, ò R. Patrono: & tal mandato metterà in filo: tenendo nondimeno di ciò debita nota del tempo, & de i nomi al suo giornale; se farà infermo, che habbia da stare, & curarsi ne l' Hospitale. Douendo auuertire, che non si hanno da accettare incurabili, se non con decreto del Consiglio in legitimo numero congregato.

Si farà il Gouvernatore debitore di tutti li panni, che si compereranno, ò altrimenti, ueneranno in casa per uso di quella; così di lino, come di lana, in vn libro particolare, & nel medesimo all'incontro, douerà tutto quello notare, che per boletta gli sarà commesso, che debba dar fuori.

Il che similmente farà de' pannicelli, fascie, & raganelli, che si danno alle Nutrici per gli espositi, facendosi de le robbe altresì debitore in libro particolare, & creditore all'incontro di ciò, che per boletta darà alla giornata fuori.

Et douerà il Gouvernatore etiam di riceuere in debito tutto il panno, che si ridurrà insieme con la diligenza de la Madonna Gonernatrice de le donne: & secondo che si distribuirà, ad arricordo, & apparere de la Madonna, & de' Deputati alla Casa, mer-

ten-

terlofi all'incontro in credito; douendo ancora tenere nota particolare de le spese, che ui si farãno nel comprare del lino, ò de le stoppe, & nel farlo filare (se si farà) fuori di casa; & in ridurlo a perfettione, accioche d'ogni cosa si possa vedere il conto, come è il douere.

• Delle quali ragioni, & note il Ragionatto poi ne cauerà, & drizzerà la sua scrittura.

• Douerà al tempo de le vendemie procurare, che si facciano vini inacquati, per la famiglia, & similmente de le posche, & che a principio si mettano a mano, & si betuano; & procurare, che del vino, che mancherà per la casa, si faccia la prouisione in tempo opportuno, & in buoni luoghi, & che i vini siano ben tenuti, governati, & a suo tempo mutati.

• Douerà hauer cura, che le putte di casa, se ne stiano in luogo appartato, & che non sia lor dato fastidio, ma siano come si deue rispettare: Et se alcuna verrà da alcuno dimandata per moglie, douerà con saputa dei Sp. Deputati hauer diligente informatione della persona, accioche non le si dia mala ventura.

• Douerà non permettere, che si prestino i caualli del Luogo.

• Douerà al tempo della Fiera auuertire, & essere vigilante, accioche nella casa non nasca, in quella frequenza di persone, disordine.

Non

Non accetterà balie, nè donne a partorire in casa senza saputa, & licenza de i Deputati, come s'ha detto di sopra.

Douerà in somma il Governatore generale, sapere, che l'officio suo è di hauere custodia, & cura di tutta la casa, & però l'officio suo non puo, nè deue essere diuiso da quello de gl'altri, ma misto, & insieme confuso, & però debito suo è di prouedere, che tutte le cose passino regolatamente nella casa, & con ordine.

Douerà fare, che la casa si tenga netta, monda, & scopata.

Douerà dare opera, che alle hore debite del mangiare, tutti seggano ordinatamēte alla tauola: & alla tauola de gli officiali di casa, sederāno gl'infrascritti. Il R. Capellano & curato, nel primo luogo, il quale benedirà la mensa, con le debite attioni di gratie.

Il Governatore.

Il Caneuaro.

L'Infermero ordinario.

L'Infermero de gli Incurabili.

Il Portinano, hauendo di prima serrata la porta: & se ci fosse alcun forastiero di qualche rispetto, sederà secondo la discretione del Governatore.

Seruiranno alcuni de' figliuoli di casa, ad electione del Governatore; a' quali di prima farà, che sia dato da le cocinere da mangiare; tra tātō gli aiutāti de le

Infer-

Infermarie, staranno assistenti a quelle, hauendo di prima dato da mangiare, & i suoi reficiamenti a gli infermi : che douerà essere almeno per mezza hora prima, che mangi il resto de la famiglia : nel Tinello dappoi mangieranno gli aiutanti de le Infermarie, & gli altri putti, & operarij di casa, seruiti dalli medesimi figliuoli.

Le donne mangieranno similmente nel loro luogo solito separatamente, & tutte insieme, secondo l'ordine, & la regola, che loro sarà data dalla Madonna, seruite da chi piacerà a lei. Et essa mangierà, doue le parerà più commodo a poter vedere, & intendere il procedere, & gli andamenti, & costumi nel mangiare de le putte, & altre donne di casa.

Circa gli officij de le quali donne, & putte di casa, cioè, de la cucina, del forno, & lauare i panni, de l'orto, galline, & simili ; douerà il Governatore conuenire con la Madonna, & farne la assignatione a persone idonee, & atte, con saputa ancora de Sp. Deputati alla Casa. Et così ancora de le aiutanti le Infermarie de le donne, officio di molta importanza ; si douerà fare elettione di persone gagliarde, officiose, & charitatiue.

Douerà il Governatore ogni mese, insieme col Ragionatto, alla presentia de lo Sp. Deputato giornalmente alla Casa, saldare il conto de le sue spese.

Do-

Douerà etiandio hauer cura, che sia bene colti-
uata l'horraglia, & conseruate le ragioni de le acque
che seruono al Luogo.

Et prendendofi ordinariamente dal beccaro del
Luogo ogni anno, ò per altra via vn manzo da salare
a tempo debito, & oltre ciò alleuandofi alcuni por-
ci nelle case per il medemo effetto, hauerà etiandio
il Gouvernatore cura diligente, che siano ben gouer-
nate le cose in questo affare.

Officio del Caneuaro. Cap 37.

All'officio del Caneuaro, bisogna similmente
che sia preposta persona pratica, & accorta, &
che sappia scriuere, & tener conto chiaramente di
ciò, che gli peruerrà alle mani; douendo egli sotto
questo nome di Caneuaro, hauer molte cure in
questo gouerno.

Prendarà il Caneuaro di tempo in tempo quella
quantità di biada da macinare per casa, che per il
Gouvernatore di ordine del Deputato al granato, gli
sarà consignata: se ne farà debitore: faralla accon-
ciare, designeralla al Molinaro, & da lui riceuerà la
farina, & la semola, pesando, & ripesando il tutto, &
gouernando le cose a' suoi luoghi.

Designerà la farina a peso alle fornare, & da loro
a numero, & a peso riceuerà il pane, & gouernaral-

T lo;

lo; procurando, che sia ben regolato; & che tutto si faccia al peso per il Consiglio ordinato; il qual pane esso poi distribuirà nel vfo delle Infermerie, & famiglia, secondo l'ordine, che hauerà dal Governatore, & da i Deputati: & cosi ancora di quello, che darà per la Casa, & famiglia di Santo Antonio, tenendone particolar conto: & non darà pane fuor di Casa per elemosina, od altro, senza ordine del Governatore, & del Deputato giornalmente alla Casa.

Hauerà cura della cantina, & tenerà presso di lui la chiaue di continuo, & insieme con il Governatore, & Sp. Deputati procurerà, che tutti i vini, che si fanno sulle possessioni del Luogo, siano condutti a tempi congrui; & similmente quelli delle colte, & elemosine: facendoli governare in buoni vascelli con discreta separatione; & procurerà insieme col Governatore, & Sp. Deputati, che se ne faccia buona quantità con acqua, & che si facciano delle posche; le quali al principio douerà far beuere alla famiglia.

Douera hauere cura, che i vini a suoi tempi siano mutati: & che li vascelli non si guastino, ò prendano cattiuu odori; & che siano all'ordine, & acconci al suo tempo.

Et douerà antiuedere, & procurare, che della quantità, che per vfo di tutto l'anno potrà mancare, se ne faccia a tempo debito prouisione.

Do-

Douerà spesse volte, & massime al tempo della estate, vedere, & gustare tutti i vini; per vedere, se stessero per sorte in pericolo di guastarsi: & in quel caso, ò mettergli a mano, ouero con saputa, & deliberatione del Governatore, & delli Spett. Deputati alla Cantina, riuscirne altramente.

Quando hauerà messo mano ad vna bote; si douerà quella prima compire, che si metta mano ad vn'altra; saluo però, che de i vini ordinati per gli infermi; sia fatto, secondo l'ordine, che sarà dato da i Medici.

Douerà hauere per la esperienza, & yfanza, contezza di quanto vino ha bisogno la famiglia al pasto, & fare, che quel tanto a hora debita sia cauato: & non douerà indifferentemente mandare a cauare vino ciascuno, ma ordinare ad vno, ò a due dei figliuoli del Luogo, che siano atti a tal officio, ad elettione del Governatore, che cauino essi sempre il vino, sempre nelli medesimi vasi, & la medesima quantità.

Et al tempo della Fiera (concorrendo alla Casa molta frequenza di gente di ogni sorte) douerà hauere fatta elettione di quella sorte di vino, che piacerà al Governatore, & Sp. Deputati alla Casa, che si vsi in quei giorni; per dare a forastieri, per rinfrescamenti, & vsare tanto

T ij mag-

maggior cura, & diligenza de la cantina.

Douerà tenere similmente cura de gli Aceti, & de' vasi, doue si gouernano, essendo di molto vso, & importanza l'aceto nella Casa.

L'Oglio, il Sale, il Lardo, il Salato, il Sapone, il Formaggio, & altre cose, come sono corde, corami, feramenti, & simili, staranno ne la dispensa; la chiauue de la quale terrà il Deputato a quella; dal quale egli torrà di tempo in tempo quelle cose, & quella quantità, che sarà di bisogno, & ne terrà il conto, & con diligenza distribuiràlla giornalmente alle cucinere, & lauandiere, sin che durerà. Et se vedrà molta differenza, & suario da vn tempo a l'altro, nella quantità de la robba; che si dimanderà, & piglierà; procurerà d'intendere, & sapere doue nasca l'errore, & di leuarnelo, con participatione del Governatore, & del Deputato.

Douerà ogni mese, & quando sarà richiesto, mostrare il conto del negocio suo alli Sp. Deputati, & al Ragionatto; acciò che possa regolare la sua scrittura.

Et douerà hauere i suoi libri, ne i quali si possa distintamente vedere il conto di tutte le cose, che per l'Hospitale si consumano, così nella Casa grande, come in quella di S. Antonio, separatamente circa le spese di bocca. Et quanto grano ogni mese distintamente sarassi macinato: quanto pane speso;

& di-

& dispensato: & che quantità de l'altre cose distinta, & separatamente: non perdonando in questa parte nè a fatica, nè a penna; accioche si possa vedere per li Sp. Regenti, come le cose passino giustamente.

Officio della Governatrice de le Donne.

Cap. 38.

IL titolo di questo officio per se solo, dà facilmente a conoscere, qual sorte di persona egli ricerchi; perche sia lodeuolmente essercitato: Donna hà di hauer cura, & gouerno di donne, & per la maggior parte giouani, di natale illegitimo, & nodrite per la più parte appresso gente di nissuna creanza: Però si ricerca in questo negotio importante, persona di età matura, & di vita esemplate, & di molta esperienza, & prudenza, d'animo grande, di presenza veneranda, & piena di charità Christiana: & perche rarissimi sono di questa maniera i soggetti; haurebbe l'Hospitale di bisogno, che Madonna Apollonia; la quale, ha già molti anni; essercita in lui questo officio lodeuolissimamente, fusse fuori di conditione humana, non soggetta al morire: Ma poi che questo è impossibile; i Sp. Regenti douerano almeno pregare con tutto il cuore Idio, che si degni di concedergliela longamente: poi che il va-
lor

lor suo leua altrui di speranza ; che mancando ella , ritrouare si possa , chi pienamente satisfaccia a tutti i numeri di questo officio importante . Ella ; cosi ricercando l'età , la creanza , & la charità sua è da tutti gli habitanti in casa huomini , & donne amata da madre : la dignità del volto , & dell'habito , & la santità della vita , la fanno riuerir da patrona : la viuacità dell'ingegno , & la prontezza del dire , & del prendere i partiti intorno le cose difficili , la rendono di sua propria ragione temuta , & offeruata : è priua dell'audito , ma con tanta sollecitudine , & si fattamente valsi de gli altri sensi , che questo difetto non le scema punto della dignità sua .

Il merito principale di questo officio è adunque , di fare che i fanciulli esposti , che sono all'Hospitale reccati , tantosto siano pasciuti , & gouernati , & tenuti mondi , fin che si danno fuori .

Che si diano fuori à balie non sospette d'infectione di mal Francese , ò d'altra contagione , onde se ne ammorbino i fanciulli : & che probabilmente siano atte a poterli bene alleuare , & custodire .

Che le balie di casa facciano latte assai , & tendano al loro officio con diligenza , & stiano tra loro quiete in luogo appartato , ne habbiano altra cura , che di tendere à i fanciulli : & se serà alcuna simula , ed odio tra loro , di prouedere , ò mandarle

via

via, con saputa del Governatore, & de i Sp. Deputati.

Che ad esse Balie, & Nutrici, sia subministrato il suo viuere, conueniente all' officio loro.

Non darà ella fuori i fanciulli, senza la presenza del Governatore, il qual esso ancora douerà hauere, de la qualità, & sanità de la persona, cui si daranno, informatione, & contezza; & tantosto che dati faranno, se ne douerà dar notitia al Notaro Attuario, il quale ne faccia la nota al luogo suo.

Deue hauere la Madonna poi particolar cura, & gouerno di tutte le donne di casa, & intendere, & conoscere, quanto può, i costumi, & le qualità particolarmente di tutte, & secondo i loro costumi, ò buoni, ò tristi, laudarle, accarezzarle, ammonirle, & riprenderle: & quando fa di bisogno, operare, che siano castigate: & mettere ogni studio, accioche tutte le donne de l'Hospitale, viuano honestamente, & senza scandalo, & senza risse, & simultà tra loro: non stiano otiose: ma facciano i loro officij, & seruigi prontamente, senza superciglio: non escano di casa senza bisogno, & licenza: non siano disturbate, & inquietate da gli huomini della casa.

Douerà visitare ogni giorno, & più d'vna volta, le Infermarie de le donne, così curabili, come incurabili: & con la presentia sua consolare le inferme,

con

con buoni, & pij arricordi: & procurare, che le Infermiere, & le aiutanti con diligenza facciano l'officio loro; & che alle inferme non sia mancato ne i loro bifogni de i feruigi opportuni, & de gli alimenti, fecondo le ordinationi de i Medici.

Hauerà particolar cura, & gouerno de le figliuole del Luogo, che si trouano ne le case, & farà per quanto potrà, che siano informate, & instrutte di buoni costumi, & creanza: che non stiano mai in otio, ma quelle, che non hanno officio particolare, & feruitio di casa; come è di lauare, di cucinare, del forno, del horto, & altri; si effercitino a tessere de le tele di lino, nelli telari del Luogo, & parte a filare, fecondo il saper loro: & tutte siano ammonite, ad essere espedite, & preste ne' loro feruigi, & affari, & auezze a non cianciare molto: & alla presenza de le persone honorate, & massime de' Regenti, essere riuerenti; & assidue ne le orationi, nelle quali ogni sera, & mattina, come sono leuate, & prima che se ne vadino a dormire, debbano occuparsi per quel spacio di tempo, che alla Gouvernatrice parerà di assegnarle.

Doueranno dormire tutte nel loro dormitorio; & andarui sempre tutte ad vn tempo; la chiaue del qual luogò douerà stare in potere de la Gouvernatrice: ò di chi a lei parrà di darne la cura.

Douerà la Gouvernatrice etiamdio fare, che le
don-

donne mangino tutte insieme nel loro Refettorio, & siano seruite da alcune de le figliuole, cui a lei parrà di dare quello officio, alle quali seruenti farà, che prima per le Cuciniere sia dato da mangiare.

Douerà circa la assignatione de gli officij de le donne di casa, cioè de le bugate, de la cucina, del forno, de l'horto, del polaro, & simili, la Governatrice conuenire insieme col Governatore, & fare electione de le più atte, & idonee a ciascuno officio.

Se alcuna occasione di scandalo auuerrà tra le doune, ò figliuole, douerà subito rimediare, & leuarnela per le forze sue, partecipando, & consultando con il Governatore, & con li Sp. Deputati alla Casa.

Se alcuna de le figliuole del Luogo commetterà alcuno errore importante ne le Case, ò fuori, le darà il castigo, che per li Sp. Deputati alla Casa sarà ordinato.

Quelle, che officio non haueranno in casa, & il Luogo non hauerà bisogno de la loro persona, si daranno quanto prima si potrà, fuor di casa, a seruire altrui: il che non si farà senza saputa del Governatore, & de' Sp. Deputati alla Casa, come si è detto di sopra, & douerà in questo caso la Governatrice hauere molta cura, & auuertimento con il

V detto

detto Gouernatore, & Sp. Deputati, che non si dia-
no a persone, doue sia pericolo del'honore.

Non douerà la Gouernatrice, quando le figliuo-
le faranno date fuori, richiamarne alcuna di esse, per
qual si voglia occasione a casa, nè accettarle venen-
do; senza saputa del Gouernatore, & consenso delli
Sp. Deputati.

Quando verrà occasione di maritarne alcuna;
douerà la Gouernatrice hauer essa ancora informa-
tione (se sarà possibile) di chi la dimanda, oprando
a suo potere, che maritandosi le figliuole, i mariti
siano tali, che sperare si possa, che loro non sia (co-
me si dice in prouerbio) rotto il collo.

A quelle, che si mariteranno; potrà la Gouerna-
trice operare appresso i Regenti, che le sia usata per
l'Hospitale alcuna cortesia, oltre l'ordinario, come
sarebbe di qualche drappo, ò panno di lino; ò len-
zuoli, secondo i loro meriti: Et douerà auuertire il
Gouernatore, che faccia, che appresso il Notaro si
facciano le loro cautioni di quel poco, che haueran-
no portato in dote.

Sarà la Gouernatrice sempre auuertita, che non
prattichino in casa persone sospette di tentare l'ho-
nore de le donne, & de le figliuole, che ci sono: &
similmente, che in casa non sia alcuno, che tenti il
medesimo; auuertendo in tal caso, & auisando di-
tutto il Gouernatore, & li Sp. Deputati alla Casa; ac-
cioche

ciò che vi si faccia la debita prouisione:
 Versa la cura dell'Hospitale sopra il gouerno di
 huomini, & di donne, d'vna casa medesima: però
 sono di necessità molto connessi gli officij del Gor-
 uernatore generale, & della Madōna Goernatrice
 delle donne: & corrispondono nel medesimo in
 molte cose insieme; & però douerà non essere fuor
 di proposito, & di sonerchio giudicati, se si legge-
 rà vna cosa istessa sotto diuersi titoli, applicata; ciò
 essendo; affine che ciascuno d'essi, & etrandio de gli
 altri officiali dalla parte, che pertiene allui, possa
 ancora vedere quello, che spettando altrui, è non-
 dimeno seco nell'essecutione commune: douerà
 adunque il Goernatore, & la Madonna, essere di
 buona conuenienza, & concordia circa la cura,
 & gouerno della casa tutta.

Douerà sapere detta Goernatrice il bisogno,
 che haurà di anno in anno l'Hospitale di tela; ac-
 ciò che, ò si compra i debiti tempi, ò douendosi fa-
 bricare in casa, si faccia prouisione dell'lini, & stop-
 pe, che saranno di bisogno; oltre quello, che vie-
 ne dalle possessioni, dalle colte, & dalle elemo-
 sine: nella qual cosa douerà essere diligente a fa-
 re con le opere de le persone di casa, & se biso-
 gnerà, etrandio di fuori; che sia ridotto tutto in
 opere buone, di tele per vso del Luogo: douen-
 dosi consignare tutte al Goernatore, il quale

ne habbia da rendere il conto, come si è detto nelli capitoli de l'officio suo: il quale etiandio douerà hauere il conto, & la nota di tutte le spese, che si faranno fatte nel ridurre in essere dette tele: del che poi a suo luogo il Ragionato ne habbia da drizzare la debita scrittura.

Douerà ancora la Governatrice hauer cura, che le officiali del Luogo, facciano l'officio loro diligentemente, cioè, che le Cociniere siano accorte, & circospette nel spendere, & dispensare de le cose, che vengono alle loro mani; nette, & monde nel loro essercitio; & sappiano prendere i tempi, & l'hore del suo mestiero: le Fornare gouernino bene le paste, & il pane: le lauandiere lauino con diligenza i panni: & che di essi ne siano fatti i debiti inuentarij, & confegne.

Douerà ancora Madonna la Governatrice, dare opera a' suoi tempi, che si facciano de l'acque rosate, & altre, con li lambicchi di casa, in buona quantità; & etiandio de i zucchari rosati, & de gli oglij Rosati, di Viole, di Camomilla, & altri, che spesso sono di bisogno ne le Infermerie, & ben custodire ogni cosa per i bisogni occorrenti.

Officio del Portinaro. Cap. 39.

IL Portinaro farà di continuo residenza alla porta, per vedere chi entra, & chi esce.

Do-

Douerà, se verrà alcuno per parlare, ò negoziare, ò fare qualche seruitio ne le case de l'Hospitale; intendere chi ei sia, & ciò che venga per fare: & del tutto auifarne il Governatore: & nõ ci essendo egli; il Caneuaro, ouero Madonna, se cosa farà, che appartenga alle donne.

Non riceuerà alcun fanciullo esposito, che fosse portato, senza il Governatore, ò Canenaro, in sua assenza, nè lascerà, che i portatori del fanciullo, partino senza parlare con essi il Governatore, ò il Caneuaro.

Douerà hauere vn libro, & notar sù tutti quelli, che menaranno, ò portarãno alcuna cosa, così dentro, come fuori de le case de l'Hospitale, & fare detta nota col nome de le persone, & de la cosa, che viene reccata, ò portata via: & di qual luogo venga, & a quale sia portata: & similmente far nota particolarmente de le persone, che vengono ad alloggiare, & alle Infermarie.

Non douerà lasciar portare fuor di casa, cosa alcuna, che ciò che sia, & chi gliela habbia data, non sappia: & in caso di sospetto di alcun male, douerà auifarne subito il Governatore, & per le forze sue prouedere alla indemnità del Luogo.

Non starà aperta altra porta, che la sua: le ferrate de la Infermeria staranno ferrate: & l'uscio similmente de la Corte.

Non

Non aprirà il Portinaro la porta la mattina, ne feraralla la sera, se non con saputa, & licenza del Governatore, cui designerà le chiaui la sera, & le ripiglierà la mattina.

Quando anderà in Refettorio a mangiare con gli altri, sererà la porta, & mangiato, c'hauerà, tanto tomerà all' officio suo.

Se il Portinaro sarà fatto, ò callegaro, farà a proposito per tagliare i droppi alle persone del Luogo, & far de le scarpe; & ancora per insegnare l'arte ad alcun de i figliuoli: ma sopra tutto vi si metta persona fidele, & di buona vita.

Officio delli Infermieri delli Curabili.
Cap. 40.

Saranno due Infermieri nella Crociera de gli infermi curabili: cioè vno principale, & l'altro inferiore, & aiutante, il qual prestarà obediẽza al primo nelle cose pertinenti alla detta Crociera.

Il principale hauerà da essere presente alli Medici, & puntatamente notare tutto quello, che ordineranno per gli infermi, come sono medicine, salassi, ventose, seruituali, fricationi, & altre cose, & quali debbano essere i cibi di ciascuno, & l'horà di cibarli: & douerà aiutare di infermi in tutte le cose, operando con le sue mani, secondo l'ordine delli

Me-

Medici hauuto, con ogni diligenza, & charità: Ponendo mente a gli accidenti, che loro vengono il giorno, & la notte, & nontandoli quanto prima: alli Medici.

Douerà mandare l'aiutante dal Speciale, ò andarui egli stesso a prendere le Medicine, i Siropi, od altre cose ordinate; & bene custodirle, fin che si mettono in opera.

Douerà il medesimo leuarsi la mattina per tempo, & far leuare l'aiutante, per distribuire a gli infermi le medicine, i siropi, le decottioni, & altre cose, secondo l'ordine dato.

Douerà essere auuertito, & prudente, che non scada per errore ad vno, ciò che sarà per vn'altro ordinato; perche si tratterebbe del pericolo de la vita.

Douerà poi insieme con l'aiutante, racconciare i letti, spaciare le immonditie, & tener ben netta la Grociera, & monda, aiutando gli impotenti, & debili, & lauando loro i piedi, se sarà di bisogno, quando giungono all'Hospitale: raccogliendo l'orine, & finalniète facendo tutte quelle cose, & tutti quei seruigi, che bisogneranno a gli infermi, con diligenza, pazienza, & amoreuolezza, mettendo mano al tutto, & compatendo alle morosità, importunità, & fastidij, che causano le infirmità in chi le sostiene.

Douerāno cō buone, & amoreuoli parole l'Infer-
micro,

miero, & aiutante, con buone occasioni esortare gli infermi a pazienza, & ad obedire alle ordinazioni de' Medici, & a sperare nella misericordia, & aiuto di Dio: confortandogli quanto potranno.

Douerà l'Infermiero alle hore conuenienti, & ordinate, dar loro da mangiare: il che ordinariamente douerà essere prima, che la famiglia dello Hospitale si metta à mangiare: & douerà cibargli di cibi ordinati dal Medico, & non altrimenti.

Haueranno detti Infermiero, & aiutante, da custodire, & riponere i panni de' poueri infermi, nelle casse presso le loro lettiere: & mutargli di camisie, quando le hanno brutte, facendole lauare dalle laundiere del Luogo, secondo l'ordine che hauerano dal Governatore, & dalla Madonna.

Il detto Infermiero principale, douerà prendere dal Governatore in consegna i mantili, i lenzuoli, le touaglie, le camisie, & l'altre biancherie, letti, coperte, guanzali, & altri vtensili al seruitio opportuni de la sua Crociera, & hauer buona cura del tutto, douendone render conto: Se caso venisse, che alcun pouero portasse via alcuna cosa, subito ne ha da dare auiso al Governatore.

Subito che faranno giunti gli infermi ne la sua Crociera, auisará il Sacerdote curato per la loro confessione, nè ardirà di accettarne alcuno, senza ordine del Governatore, ò de' Sp. Deputati alla Casa.

An-

Anderanno vestiti l'Infermero, & aiutante, nelle Case dell'Hospitale, con li lor gremiali, & non porteranno armi, cosi richiedendo il loro essercitio.

Dormiranno sempre nella sua Crociera; accioche siano sempre assistenti alle sue imprese, & sappiano, & siano informati delli accidenti, che occorrono alli infermi.

Nella Crociera non sarà alcuno infermo, ò officiale, che ardisca di giocare ad alcun gioco, sonare, cantare, bestemiare, ò dir parole lasciuue, & inhoneste, sotto pena alli infermi d'essere mandati via: a gli officiali della priuatione dell'officio, & della loro mercede.

Non ardiranno l'Infermero, ò aiutante, di tuor danari in gouerno, od altra cosa in prestito; ò in vendita, ò in dono da gli infermi, senza licenza del Governatore, sotto la medesima pena.

Non lascieranno vscire alcun pouero della sua Crociera, che non sia licenziato dal Medico, & non sia cosi ordinato da' Sp: Deputati, con saputa del Governatore.

Al suono della campanella hauerassi da parecchiare tutte le cose, che son di bisogno per cibare gli infermi: auertendo a feruare con diligenza l'ordine per il Medico dato nelli loro cibi, come è pisto, minestra, confumato, pane, carne, vino bianco, ò nero, acqua cotta, & altre cose, facendo so-

X nare

nare la campanella a hora conueniente, & insieme co'l Gouvernatore statuita.

Il pane, che auanzerà, si ritorni, & consegnì al Dispensiero per poterlo repigliare se sarà a proposito, ò farne delle elemosine ad altri poueri.

Al camino della Infermeria non faciano canzonni, ò strepiti, ma tutto sia ad vso, & commodo, & seruitio delli infermi.

Nelle Infermarie delle donne, sarà similmente vna Infermiera principale, & vna aiutante, le quali con le inferme della lor Crociera seruaranno il medesimo stile detto di di sopra.

Officio de gl' Infermeri de gl' Incurabili.

Cap. 41.

E Ssendosi nouamēte introdotta la Infermaria de gli Incurabili, nella quale, si per la capacità del Luogo, il quale è d'vna Crociera sola; si ancora perche da principio non ha però fondamento per poterui mettere molto numero di persone, fin che con la gratia di Dio si venerà ad ampliare, & crescere; potrà bastare per hora vn'Infermiero solo per gli huomini, & vna Infermiera per le donne, senza altri aiutanti: stando ancora, che le infermità incurabili, che già hanno preso stato, & sono fatte famigliari alli patienti, non fanno tanto negotio a chi
ne han-

ne hanno la cura, come sogliano fare le infermità, che di nouo assalgono, con febrì, & altri accidenti: nelli quali officij, così l'Infermiere de gli huomini, come l'Infermiera delle donne, haueranno da essercitarsi, a seruire quei poueri con charità, & diligenza cerca le loro medicine alimenti, & aiuti, secondo l'ordine de i Medici, & i loro bisogni; curando le loro immonditie, & gouernando i loro drappi, come s'ha detto delli curabili, & secondo li ordini di sopra statuiti per detta Infermaria, obediendo al Governatore della Casa, & alla Madonna rispetto alle donne, & alli Sp. Deputati alla Casa, & della detta Infermaria.

Officio del Medico Fisco. Cap. 42.

IL Medico Fisco de l'Hospitale, ha da visitare ogni giorno le Crociere de gli infermi: vedere le orine di tutti: intendere da gli Infermieri, così de gli huomini, come de le donne, come si gouernano, come riposano; & gli accidenti, che ad alcuno di loro fosse sopragionto: & in presenza de' detti Infermieri dettare, & ordinare, & scriuere a loro intelligenza i rimedij, i siropi, le medicine, i salassi, le ventose, i seruitiali, le decottioni, le fricationi, le lauande, i cibi, & il modo de la vita, che si hauerà da dare, & da usare con ciascuno, se-

condo il bisogno delli loro mali.

Se oltre la visita di ogni giorno, occorrerà che venga infermo di nouo, ò soprauenga ad alcuno di quelli, che ci sono, nouo accidente, douerà il Fifico andarui ogni volta, che farà dimandato: & nõ douerà mancare de l'opera sua in conto alcuno.

Douerà; quando occorrerà; essere insieme col Giroico, & ordinare ciò, che farà di bisogno.

Douerà; occorrendo accidente, che così ricerchi; con consenso de' Deputati alla Casa, chiamare compagnia a Collegio, a spese de l'Hospitale, di alcun caso, che fosse difficile, & dubbiofo.

Douerà, quando hauerà alcuno in terminè, che si possa partire, di ciò auuertire l'Infermiero, & il Guernatore di casa.

Officio del Giroico. Cap. 43.

IL Giroico, che serue all'Hospitale, debbe essere di buona dottrina, & di longa esperienza nell'arte: & douerà obligarsi a visitare gli infermi due volte al giorno, parlando di quelli, che hanno bisogno de l'opera sua, cioè la mattina, & la sera, & quando bisognerà: dando ordine a gli Infermieri, & aiutanti di ciò, che haueranno a fare, & continuare ne la cura di quei pouerì manualmente, & spesse volte, secondo le loro infermità; & se vi farà caso degno
di

di consulta; hauerà da essere insieme co'l Fisico, alla presenza de gli Infermieri, & consultare, & ordinare il bisogno.

ET douerà hauere l'Hospitale, il suo particolare Barbiero, il quale serua circa i salassi, le scharificationi, le rasure, & simili cose, secondo il bisogno de gli infermi, & sia presente, quando ci sono i Medici, & ogni volta, che serà dimandato, & faccia l'officio suo con diligenza, & con charità.

Officio dello Speciale. Cap. 44.

SOgliono gli Hospitali grandi de le altre Città, per lo più hauere li suoi particolari Speciali, & proprie Specierie ne le istesse case de gli Hospitali; le quali si tengono all'ordine di tutte quelle cose, che si ricercano a Speciarie, che essercitino il Medicinale, rinouando a' suoi tempi le cose, & gli aromati, tanto quelli, che sono peregrini, & si comprano; quanto quelli, che si trouano, & lauorano nel paese, come sono diuersi Simplici, & Conserue, & stillationi di acque; & Infusioni di cose, & Siropi, & Conditi, & Preparatiui di varie sorti: il che pare per molti rispetti douerebbe in questo nostro Hospitale ancora essere a proposito, cioè per la commodità di hauere le cose in casa: per la certezza de la bontà loro: per l'auantaggio del precio, & simili cause:

non-

nòndimeno non essendo questo vfo in questo nostro di Bergamo; anzi, per quanto dicono alcuni raccordare; essendoci per il tempo molto adietro stato, & dappoi tralasciato si ha da credere, che ciò fosse, & sia con legittima causa: Alcuni etiandio dicono, che ciò fu; perche non solo si seruina il Luogo di quella Specieria; ma molti cittadini ancora (a cui si doueua riuerenza, & rispetto) vsauanla per l'auantaggio del precio de le cose, & certezza de la loro sincerità; il che causando & disordine, & ancora danno al Luogo; fu il detto negocio tralasciato, & preso per ispediente, di eleggersi fuor di Casa lo Speciale, il qual serua di quel tanto, che fa di bisogno; tenendo libro particolare; & di tempo in tempo facendo i suoi conti, & riceuendo per bolletta dal Tesoriero del'Hospitale, il suo danaro. Però questo poco discorso sarà stato, affine cheli Sp. Regenti possano (parendo loro) far su quel pensiero; che crederanno opportuno; potendosi non difficilmente ouuiare al sopra specificato disordine, con espressa prohibitione, che a qual si volesse fuor di casa, non si potesse dar cosa alcuna, pertinente alla Speciarìa.

Tra tanto lo Speciale, che di presente, & di tempo in tempo (continuando questo vfo) serue, & seruirà l'Hospitale, douerà essere huomo giusto, & temente Idio; & non meno di diligenza, & di charità

rità vsare, nel dare cose buone, & elette, & a proposito al'Hospitale, & a suoi infermi, che a qual si voglia altra persona di molta stima, farebbe: douendo essere inuitato da Christo saluator nostro ad hauere cari i suoi poueri, & a fare quel bene, & quello auantaggio, che potrà a l'Hospitale, senza pregiudicio del suo negocio, & de la sua botega.

Officio del Molinaro de l'Hospitale.

Cap. 45.

BVona opera, & laudabile, è stata il fabricarsi del Molino nelle Case de l'Hospitale con due ruote, che alternamente lauorino: hauendoci ritrouata commodità di acqua per fare tale effetto, senza danno del Luogo: cosa auuertita, & essequita l'anno M D L X I X. & M D L X X. essendo benemerito Ministro, il Mag. & Illust. Sig. Conte Andrea Callepio; essendo poi finita, & comincia ad esercitare l'opera l'anno M D L X X I. nella quale, ancora che ispeso si sia buona somma di danari; nondimeno, fatto diligente conto del frutto, che n'esce, ella si vede essere di non picciola vtilità, & comodo al Luogo.

Ha adunque bisogno l'vso di questo edificio di vn Molinaro continuo; il quale habiti in casa nelle
stan-

stanze del Molino, a spese de l'Hospitale, con conueniente mercede: & douerà essere di buona vita, & di buoni costumi; non essendo conueniente, che per qual si voglia causa; s'introduca persona scandalosa ne le dette case.

Douerà il Molinaro essere diligente in tenere il Molino con li suoi vtensili, & ordigni all'ordine; & hauer buona cura del corso de l'acqua, & che non venga impedita; & se cosa alcuna occorrerà intorno al detto edificio, che ricerchi prouisione, ò restauratione, douerà darne auiso al Governatore de le Case, & alli Sp. Deputati.

Douerà esser fedele, & fare, che non si perda, ò vada a male grano, farine, o crusche, che vengano alle sue mani: & che; a chi verranno di fuori a macinare al Molino de l'Hospitale (ò Luoghi pii, ò particolari persone che siano) sia a tutti con diligentia, & fedelmente seruito, & dato il conto loro compiutamente, ritenendo per conto de l'Hospitale quel solo, che è ordinario, ò dalli Regenti per particolar conuentioni gli sarà commesso: il che tutto douerà riponere nelle arche, ò casse a ciò ordinate; dandone poi il conto, & la consegna al Governatore ogni settimana, con saputa del Sp. Deputato giornalmente alla Casa.

Douerà non introdurre nel Molino alcuna persona, che non sia di casa, saluo quelle, che veniran-

no

no a macinare, al tempo, che macineranno. Et se donne, ò fantesche a macinare vi anderanno; douerà astenersi da ogni forte di parole dishoneste, & lasciue, & essere piaceuole, ma di honesti costumi.

Non douerà fuori de l'officio suo hauer parole, ò cianze con alcuna de le putte di casa.

Douerà andare a pigliare, & condurre la robba da macinare con le giumente del Luogo, se bisognerà in persona, oltra i famigli; & condurla al molino, & rimenare le farine, & le semole a' patroni, che haueranno macinato.

Se sarà trouato in errore circa la robba, & le ragioni del Luogo; ò di chi veniranno a macinare al Molino, ò di alcuna dishonestà, circa la vita, & costumi, a pregiudicio de l'honore di qualch'vna de le persone del Luogo, sia priuato del'officio, & perda il suo salario: & sia nondimeno tenuto ristorare il danno.

Officio del Caualcatore. Cap. 46.

IL Caualcatore de l'Hospitale, douerà essere persona di mezza età, gagliarda, & di buona vita, buoni costumi, & buon nome. L'officio suo è multiplice, & laborioso, per il che ei può con la diligenza giouare molto, & essendo trascurato, & negligente,

Y nocer

nocer molte le cose dell'Hospitale: ha il suo salario annuale, secondo che vien conuenuto nella sua condotta: & habita fuor di casa a spese sue.

Douerà essere il Caualcatore; quel tempo, che non è in caualcata; ò occupato per la Città in serui- gio del Luogo; nelle Case di continuo, ò grandi del Prato, ò di S. Antonio, a vedere, & intendere, se oc- corre bisogno dell'opera sua.

Et douerà con diligenza attendere, & fare che sia ben gouernato il cauallo, che egli vfa; & non solo il suo particolarmente, ma ancora le altre giumentè del Luogo: & hauere cura, che le stalle siano rego- late, & tenute all'ordine: auertendo se hauesse biso- gno di vendere, ò cambiare alcuna delle bestie per vecchiezza, od altro difetto, & ricordare, che sia fatta la debita prouisione di strame; & che non man- chino i suoi fornimenti alle bestie.

Douerà ogni volta, che si ha da ridurre il Con- siglio, ò alle case di Prato, ò nella Città al luogo so- lito, ò doue piacerà al Mag. Ministro, ò R. Patrone, sia ò ordinario, ouero straordinario; auisare tut- ti i Sp. Regenti, & sollecitargli al ridursi a hora de- bita; & essere presente alli Consigli, per intendere (quando cose secrete trattandosi, non sia man- dato fuori) le terminationi, & essequire quelle, che a lui si aspettaranno: & per auuertire etian- dio i Sp. Regenti, di quello, che nella effecutione
del

del suo officio , hauesse trouato hauere bisogno di prouisione.

Douerà ancora auifare , & ridurre insieme i Deputati a diuerse imprese , quando occorrerà , che ne sia da alcun di loro richiesto.

Douerà ad ogni ordine del Consiglio , ò del Mag. Ministro , ouero delli Sp. Deputati a particolari negocij , transferirsi , doue farà a lui imposto , ancora fuori de la Città , & del distretto in luoghi forastieri etiamdio ; se farà di bisogno lontani : & starui quanto farà di bisogno , secondo l'ordine , che gli sarà dato : & così solo , come con detti Deputati , ò Notari , ò come gli sarà imposto.

Douerà nel viaggio , & ne gli alloggiamenti , hauer cura , che le bestie siano ben trattate , & non si manchi a' patroni delli debiti officij , & seruitij.

Douerà ogni anno andare col Notaro Inquisitore , alla visita de gli espositi : & delli figliuoli , & figliuole del Luogo , che si sono dati fuori di casa a seruire.

Et similmente per gli altri tempi del'anno , andare doue gli farà commesso , per conto di vedere , ò di condurre , ò di leuare alcuno di essi espositi , figliuoli , ò figliuole del Luogo.

Douerà , quãdo caualcherà etiamdio p altre cause,

Y ij an-

andando in luoghi, doue siano esposti, ò figliuoli, ò figliuole del Luogo; cercar d'intendere del loro stato: & se cosa intenderà, che ricerchi prouisione, per honore, ò saluezza de le persone; & similmente se intenderà cosa pertinente all'officio del Notaro. Inquisitore; del tutto douerà auisare il Governatore, & i Deputati alla Casa: & il detto Inquisitore, per quello, che pertenerà all'officio suo.

Non douerà leuate alcun fanciullo, ò figliuolo, ò figliuola del Luogo, da alcun luogo, per condurlo a casa, nè da vn luogo ad vn'altro, ò da vn patrone ad vn'altro, senza espressa commissione delli Deputati alla Casa, ò di alcuno di loro.

Douerà andare co'l Governatore, & solo (essendogli commesso) a vedere vino, legnè, & altre cose per bisogno del Luogo, nelli luoghi, che gli farà ordinato.

Et similmente douerà far condurre le dette robe, & ogni altra cosa, che bisogni per vso de la casa, ò di alcuna fabrica de l'Hospitale, nelli luoghi, oue sarà di bisogno.

Douerà caualcare alle possessioni in ogni occasione con li Deputati, & solo; & sollecitare i fattori a fare il loro officio; & la condotta de i frutti alla Casa grande; & delli fieni, & strami che bisogneranno, cosi a quella, come alla casa di S. Antonio.

Douerà andare in ogni luogo, che bisognerà per
conto

conto de le queste, & raccolte de le elemosine.

Douerà al tempo de la Fiera, essere assistente di continuo alle case: & attendere all' officio de la Douana con diligenza; tenendo conto sopra vn libro particolare di tutti i colli, & balle, & robbe, che entrano, & de' nomi delli conduttori, & patroni: & da l'altra parte, di tutto quello che vscirà fuori, & che si peserà: & non lascerà vscir cosa alcuna, che non paghi prima la limitatione della Douana; hauendo vna tauoletta, doue sia descritta detta limitatione: & etiandio la mercède del peso. Douerà hauere vna cassetta ferrata, doue metta tutti i danari, che cauarà; così del peso, come delli colli, & balle; & nondimeno douerà scriuere ogni cosa al libro: & quelli, che non pagheranno, fare che si leggano debitori: Et finita la Fiera, douerà consignare il libro, & la cassetta alli Sp. Deputati alla Casa; accioche per mano loro, si contino i danari cauati della Douana, al Sp. Tesoriero: & si vegga quanto si hauerà cauato.

Se il Caualcatore farà trouato in fraude in questo negotio, perda il suo salario, & sia priuo dell' officio.

Et detto Caualcatore douerà fare ogni altro seruitio compatibile, che si ricerchi da lui. Et se si fabricherà in alcun luogo, douerà etiandio hauer cura di sollecitare i Maestri, & gli operarij.

Of-

*Officio del R. Priore di Santo Antonio.**Cap. 47.*

SI è detto di sopra de l'Origine de l'Hospitale, & dela Chiesa di S. Antonio in Prato; & delle Queste; & dela Vnione di esso, fatta all'Hospital grande; & della varietà del modo de le dette queste; & de la mutatione de i questori, che soleuano essere Preti, & hor sono laici. Hora basterà il dire de l'officio del R. Priore, che di continuo si tiene alla cura, & gouerno de la detta Casa, & Chiesa, a spese, & con salario del'Hospitale; il quale etiandio deue hauer cura delli questori, & de le queste; de i voti, & de le elemosine, che vengono fatte. Et doueranno procurare i Sp. Regenti, che il R. Priore sia Prete di buona vita, & di buon nome: il quale habbia licenza dall'Ordinario di celebrare, & sia in sua buona gratia; & douerà essere di età matura; & persona di presenza, & di lingua, & degno di essere riuerito, & temuto da gli altri de la detta casa: Molta prudenza, & destrezza ha di bisogno nell'officio suo, & insieme vn buono zelo di charità Christiana.

Hauerà cura il R. Priore con li Sp. Deputati a quella casa ogni anno di trouare i collettori de le elemosine, che siano pratici, & atti a quella impresa: & di fare, che a tempo debito si prouegga delle cose,
che

che si portano fuori per dare a gli albergatori, & benefattori, secondo l'vsanza.

Hauerà per seruitio della Casa, due massare, di età matura, & vno garzone delli figliuoli del Luogo.

Dette Massare haueranno cura della Casa, & seruiranno circa la Cucina, & obediranno il R. Priore nelle cose honeste, & seranno prudenti a non spendere, oltra il bisogno, la robba delli poueri.

Et detto R. Priore si douerà contentare di vno ordinario honesto: & douerà inuiolabilmente offeruare i capitoli infra scritti, con li quali douerà essere accordato, & condotto, ordinati all' tre di Marzo, l'anno M D L X X II.

Che il R. Priore sia obligato a fare residentia continua nelle Case di Santo Antonio, se non tanto, quanto bisognerà andare per gli negocij della casa, & de l'officio suo: & tenere con libri, buono, giusto, & legal conto delle entrate, & spese delle Queste, & raccolta delle elemosine: & procurare con tutte le sue forze, & ingegno, l'utile, & l'honore dell'Hospitale, mandando i Collettori a' tempi debiti nelli luoghi soliti; & delle cose raccolte, & offerte facendosi rendere buon conto: intrauenendo però vno de' Sp. Deputati; & tenēdo cōto de le cose offerte a collettore per collettore, & a

Terra

Terra per Terra: & di quello viene donato, & offer-
to, sì alla Casa, come alla Chiesa, di giorno in
giorno.

Che tutta quello, che peruenirà, sì dalle offertè,
& elemosine, come dalle Messe votiuè a qualunque
modo, sia del detto Hospitale: & non possa il Priore
hauere altro emolumento, che il suo salario, & le
spese del viuere.

Che nelle mani sue stiano le chiauì, così de la Sa-
cristia, & Chiesa, come de le case, & de' suoi luoghi,
& robbe: de le quali a modo alcuno non possa di-
sponere, senza licenza delli Sp. Deputati alla detta
Casa.

Che il Priore procuri, & faccia, che in detta Casa
non prattichino persone inhoneste, ma vi si stia, &
si viua, come si ricerca a' buoni Christiani: nè per-
metta, che alcuno bestemmij, nè giuochi a giuoco
alcuno, nè etiandio quelli di casa giuochino fuori
di casa.

Che il Priore debba ogni otto giorni, cioè ogni
Lunedì, presentare al Mag. Ministro la poliza de le
spese fatte per lui in casa: & non possa fare spesa ol-
tra vno scudo, senza licenza de' Sp. Deputati.

Che sia obligato dare vna buona sicurtà, grata
al Consiglio de' Sp. Regenti, la quale principalmen-
te si oblighi, & insolidum con il detto Priore, con le
debite clausule, & renuntie; da essere huomo da
bene,

bene, & rendere buono, giusto, & legal conto, sì delle robbe a lui consegnate per inventario, come delle altre robbe, biade, vino, danari, & altre cose, che verranno alle sue mani. Et detto R. Priore debba giurare nelle mani del R. Patrone de l'Hospitale, di fare detto suo officio giustamente, & legalmente, & di rendere buon conto, come di sopra.

Che sia obligato celebrare Messa ogni giorno, & cantar vespro ogni festa, se non hauerà legittimo impedimento, nella Chiesa di S. Antonio; & hauer cura di fare ordinare la detta Chiesa, massime il giorno de la sua festa, & che sia tenuta monda, & netta, come si conuiene.

Che detto R. Priore non possa prestare, nè dar caualli, nè altra cosa d'importanza a persona alcuna; che non sia del Luogo, senza special licenza de' Sp. Deputati.

Che, poi che saranno ritornati i Collettori, il giorno seguente, detto R. Priore si faccia in presenza di due de' Sp. Deputati, dar la nota particolare, & distinta, di luogo in luogo, & di persona in persona, de le robbe per loro lasciate in mano altrui: della qual nota esso R. Priore nel medesimo tempo dia coppia di sua mano al Governatore de la Casa grande, in presentia de' detti collettori.

Che le biaue de le dette offerte, & elemosine, che condurranno li conduttori del Luogo, ouero

Z altri;

altri; siano condotte alla Casa grande dell'Hospitale, & consignate in mano del Gouvernatore, & non nelle Case di S. Antonio; saluo che, se dette biave saranno condotte per altre persone, che per sua deuotione vogliano condurle nelle Case di S. Antonio, in quel caso fra due giorni, le debba mandare al detto Gouvernatore.

Che detto R. Priore ne altri non possano usarle tratte, che si hanno di trar le biade di terre aliene, per suo particolar seruitio, ò interesse, sotto alcun pretesto.

Che detto R. Priore non possa alloggiare persone, che non siano Albergatori, ò benemeriti, ò per seruitio del Luogo, senza licenza delli Sp. Deputati: eccetta alcuna occorrenza, nella quale non hauesse commodità delli detti Deputati; debba allhora usare la debita discretionone, seruando la vfanza buona, & honesta.

Che detto R. Priore non possa pagarsi per se stesso; ne pagare altri salariati, ma li conti delli salariati siano tenuti per il Notaro, & Ragionatto dell'Hospitale, & si paghino per boletta.

Che il R. Priore debba tenere vn libro particolare de li Voti, cosi temporarij come perpetui, de li quali, con ostension del detto libro, ogni anno dia notitia al Consiglio.

Che detto R. Priore non permetta, che li famigli,
nc

ne altri del Luogo mangino, ò beuino quello del-
 l'Hospitale, fuor di casa. & il Priori ordina
 Che esso R. Priore, p̄cum, ch'essi Collettori ven-
 ghino a tuor dal Notaro ordinario dell'Hospitale
 i libretti, sopra li quali debbano diuina; & ordina-
 tamente notare le elemosine di terra in terra: & non
 possano notare le dette elemosine in altre polize,
 nè lasciare da notar sopra detti libretti cosa alcuna;
 li quali libretti finita la collectione, debba ciascuno
 di loro restituire al detto Notaro.

Che non possa dar da mangiare alli Collettori se-
 non per vn giorno innanzi, che partano ad andare
 fuori per le elemosine; & par vn giorno poi, che son
 tornati: ma nel restante del tempo ancora che du-
 ri il loro officio, debba mandarli a casa sua a man-
 giare secondo l'ordine dato gli: & non altrimenti.

Douerà sopra tutto inuestigare il R. Priore, co-
 mesi possino i Collettori in il officio suo; & inter-
 rogarneli spesse volte diligentemente, & procurar
 di hauere cognitione dell'Inoghi; doue hanno da
 gire per l'ordinatio; & dell'Albergatori; & dell'at-
 loggiamenti, che fanno: facendo per il suo arricordo
 & auertimento la nota del tutto; & prendendo da
 essi Albergatori, & altre persone, che vengono alla
 giornata a la Casa in formation del modo, & delli
 costumi de i detti Collettori, vsando circa questa
 cosa importantè, ogni diligenza.

Che detto R. Priore non debba accettare cosa alcuna, sia di che sorte si voglia, se prima non l'hauerà mandata alla Casa grande, & fatto notare la cosa portata, & la qualità de la robba: & se a lui bisogneranno di tali robbe per vso di casa, le possa rihaure.

Et debba haüere tutto il pane, che spende nella casa di S. Antonio, dalla Casa grande, di mano del Cancuato, & Dispensiero.

Douerà tuorre al principio del suo officio, tutte le robbe, & utensili, così de la Chiesa, & Saeristia di Santo Antonio, come delle case, in consegna per inuentario, di mano del Notaro, & registrato al suo luogo: il quale douerà ad ogni noua deputatione de i Sp. Regenti essere visto: aggiungendo, & minucendo ciò che farà tratanto aggiunto, ò diminuito.

Douerà in fine de l'officio restituire, & consignare al successore, in presentia del Notaro, ò ad esso Notaro, detto inuentario; & consignare tutti i libri delli suoi conti in mano di esso Notaro, in presentia delli Sp. Deputati; & render ragione de la sua administratione.

Officio delli famigli della Casa di S. Antonio.

Cap. 48.

LA Casa di S. Antonio tiene ordinariamente tre fami-

famigli, i quali hanno le spese, & lire sei ogni mese: & vi sono per il piu sei giumente per seruigio dell' Hospitale.

Questi famigli debbono essere di buona vita, & gaghardi, non giocatori, non bestemiatori, non leccardi, non maldicenti, ma di buon nome, & di buoni costumi: non debbano portar il suo viuere fuori di casa, ma mangiare in essa, secondo l'ordine del R. Priore: & con ogni diligenza attendere alle bestie, & non debbono stare in otio, ma essere sempre in essercitio di condotta per seruitio del Luogo: & al tempo delle collette gire co' collettori: non debbono vetturare ad altri senza commissione, & licenza delli Sp. Deputati alla Casa di S. Antonio, & debbano offeruare gli ordini, che il R. Priore, & Sp. Deputati alla Casa gli saranno dati, sotto pena di essere cassi, & di perdere il salario.

Officio delli Collettori delle elemosine.

Cap. 49.

LI Collettori delle elemosine debbono esser cinque, che vadino ne' luoghi soliti per S. Antonio, & vno che similmente vada nelli luoghi soliti per S. Bernardo: gli debbono esser date le sue licenze dal Reuerendiss. Vescouo di Bergamo, o suo Vicario & dalli R. Ordinarij di Milano, & Cremona per rispet-

spetto della Valle S. Martino, & di Ghieradadda: vadano a tempi debiti: si trouino in elli luoghi soliti: siano costumati in fatti, & in parole in ogni luogo capirino dalli R. Parochi delli luoghi, & procurino che essi annuntijno la loro venuta nelle messe, & raccomandino la deuotione del Santo, & l'opera pia del Hospitale, con quella charità, & simplicità, che si deue, secondo il tenore delle licenze predette: con ogni diligenza ricerchino, & raccolgano le limosine di luogo in luogo: alloggino da i soliti Albergatori: siano instrutti de i priuilegj, & delle grazie, che conseguono i benefattori: prima che partano, habbino dal Notaro Attuario dell'Hospitale, o dal R. Priore, i libretti: tengano il conto giusto di tutte le elemosine, voti, & oblationi, che gli verranno fatte: & il tutto notino sopra essi libretti, senza diminutione, & senza farne altre polize: portino intieramente la somma tutta de i danari, che toccheranno, nelle mani del R. Priore, & tolgano da lui di riceuere a parte sul libretto medesimo: le robbe facciano condurre, & similmente tolgano di esse il riceuere sopra i libretti: quelle, che non si pottano condurre, lascino in custodia de i soliti Albergatori, facendone la nota sopra i libretti: il tutto consegnino al ritorno, al R. Priore, & i libretti al Notaro medesimo.

Of-

Officio delli Fattori continui delle possessioni di Lurano, & Ciferano. Cap. 50.

Alla possessione di Ciferano, che è la maggiore delle possessioni dell'Hospitale, si tiene vn fattore continuo, con salario, & con le spese di bocca: & vna massara delle donne del Luogo, che ha il vitto, & il vestito. Et alla possessione di Lurano, si tiene similmente vn fattore continuo, con salario, & spese senza massara: & al tempo de la estate all'vna, & all'altra si mandano sottofattori, con salarij, & spese: alle altre possessioni poi, si mandano la estate; cominciando del mese di Maggio inclusive, fino che si ha compito di seminare, i fattori non continui, con la mercede, che si dirà piu a basso.

Però essendo di molta importanza all'Hospitale, questo officio delli fattori, i Sp. Regenti nella loro electione; la quale si fa sempre per scruttinio, & secreti suffragij; doueranno posporre ogni altra affettione, & attendere solo al beneficio del Luogo: procurando di eleggere persone di buon nome, & fedeli, & intelligenti dell'agricoltura, & che sappiano scriuere: & siano sani, & atti alle fatiche, & vigilie.

I capitoli, che hanno i fattori continui di Ciferano, & Lurano, sono gli infra scritti.

Il Fattor principale è obligato con ogni fedeltà, & sincerità tenere buon conto di tutte le cose dell'Hospitale, che gli passano per le mani, & tanto di quello, che riceue dalla casa di Bergamo, & d'altronde, quanto di quello, che egli dà fuori, & manda a Bergamo, & altroue, hauendo il Sig. Idio, che vede, & conosce il tutto, sempre innanzi gli occhi: procurando con tutte le forze, & tutto il poter suo, l'utile, & il beneficio del Luogo: nè possa in qual si voglia altro negocio publico, o priuato, senza licenza del Consiglio de' Sp. Regenti impedirsi.

Debba tuorre per inuentario, da essere notato per il Notaro Attuario del Luogo, in consegna tutti mobili, vtensili, & robbe del'Hospitale, che si trouano nelle case, & sedumi de le possessioni, & tenerne buon conto; & di tempo in tempo far aggiungere, & minuire ciò, che sarà cresciuto, & diminuito: & farà obligato farne la debita consignatione, quando si partirà dal seruitio del Luogo.

E' obligato tenere ordinariamente conto di tutto il suo maneggio sopra li libri, che gli saranno consignati, & non sopra polize, & scartafazzi: & fare le tessere de le cose al modo solito, con li Massari; così del raccolto, come del seminato: qual conto del raccolto, del partire, & del seminare, debba tenere in consonanza co'l Sottofattore. Et se si trouerà non essere notato di volta in volta, & fatto le tessere, co-

me

me di sopra, per la prima volta gli sia pena di perder il salario di vn mese; & se oltre la prima continuerà nell'errore, farà priuo dell'officio.

Debba con tutte le forze, & ingegno procurare, che li massari laurino bene, & con diligenza le possessioni, & che effequiscano, & offeruino i loro patti, delli quali douerà il fattore hauere piena notitia, & cognitione: & trouando alcuno di loro temerario, arrogante, ò negligente, & che non uollesse essequire i suoi oblihi; il fattore è obligato darne notitia alli Sp. Deputati alla possessione doue egli si troua; accioche si faccia la debita prouisione.

Tenerà il fattore vn libro, sopra il quale in modo di partita farà debitori i massari de gli oblihi loro, & all'incontro di tempo in tempo noterà ciò, che faranno per loro satisfatione; con sufficiente espressione delli nomi, & delli luoghi, dei tempi, & delle cose.

Tenerà il fattore particolar conto delle opere, che per conto dell'Hospitale si faranno, di tempo in tempo, in qual si voglia cosa; & pagarne la loro mercede da lire tre in giù, notando distintamente a cui paga; & perche paghi, i nomi, & il tempo; accioche si possa vedere il tutto chiaramente: la maggior somma poi bisognerà, che ne faccia far la nota dal Notaro, & si paghi per via di boletta per il Teso-

A Z ric-

riero; però indirizzerà il creditore con la sua polizza distinta, & qualificata del tutto al Notaro; il quale farà la nota, & gli spedirà la boletta.

Non potrà il fattore concedere ad alcuno acqua, vasi, acquedotti, ò seruitù alcuna, ne potrà alloggiare biade, ò uini, ò altri frutti nelli luoghi de l'Hospitale, senza licenza del consiglio de' Sp. Regenti, sotto pena della priuatione dell'officio, & nondimeno ogni concessione per lui fatta, sia di nissun ualore.

Douerà hauer cura, che i luoghi de l'Hospitale non siano danneggiati nelli frutti, & arbori, ne vsurpati nelli confini, nelli termini, nelle seruitù, & suoi dritti: & se cosa auuertirà doue si faccia, ò si possa fare pregiudicio al Luogo, non potendo esso procedere; douerà tantosto darne notitia al Consiglio, ouero alli Sp. Deputati.

Non potrà il fattore alloggiare persona alcuna di qual si voglia grado, oltre gli ufficiali de l'Hospitale, senza special licenza del Consiglio: & questa prohibitione di alloggiare, s'intende ancora delle spigolone.

Che non possa il fattore vendere a credenza cosa alcuna, etiam di quelle, che gli fosse dato ordine per il Consiglio di vendere, senza saputa de' Sp. Deputati alle possessioni: & hauendo licenza, non debba dare, ò vendere senza buona sicurtà: & subito douerà

uerà farne fare le partite al Ragionatto : & se darà senza sicurtà a persone , che non satisfacciano al suo tempo , sia obligato a satisfare egli del proprio.

Che non possa fare alcuna spesa in miglioramenti, ò fabbriche, senza special licenza del Consiglio, sotto pena di pagare del proprio, & perdere il salario di sei mesi, ogni voltà che contrafarà à questo ordine. Et nondimeno il detto fattore douerà auuertire, se farà di bisogno nelli luoghi di alcuna fabrica, ò restoratione, ò miglioramenti, & di tutto auisare il Consiglio delli Sp. Regenti, & essequire poi ciò, che per detto Consiglio sarà terminato: Et douerà procurare a questo modo, & con questo ordine, che le case, & i tecchiami del Luogo, siano conseruati incolmo, & nelle sue strutture, & che non facciano danno, ò stiano in pericolo: & hauere diligente riguardo a rimouere ogni caso, & ogni occasione che potesse causare incendio.

Non possa il fattore tenere in casa de l'Hospitale, ne a spese di esso, moglie, figliuoli, parenti, ne altre persone, sotto alcun colore, sotto pena di priuatione de l'officio.

Ne possa egli andare a mangiare fuori di casa, portando via il viuere.

Non possa il fattore senza espressa licenza del Consiglio, tirare struse, ne sonagliere nelli campi, &

1 A ij mi-

miglij del Luogo nè d'altri; nè tenere in gabbia qualche, nè presentar alcuna cosa ad alcuno de i Sp. Presidenti, ò ad altri senza licenza vt supra.

Ne possa prendere per se miglio, biada da cauallò, ne altra cosa del Luogo per pascere polli, ò colombi, ò per dare a caualli: ma quella quantità di robba, che in ciò farà di bisogno, debba cauar dalli granari, con saputa, & licenza delli Deputati, facendone particolar nota: & se non offeruarà come di sopra, sia priuo dell'officio, & perda il salario.

Che non possa il fattore sotto alcun colore, a nome proprio, ò d'altri, essercitare, ò far mercantia di biade, vino, ò qual si voglia altra cosa: nè tenere alcuna cosa per lui, ò per altri comprata, etiam per proprio vso, nelli Luoghi dell'Hospitale: & ciò per rimouere ogni suspitione, sotto pena di priuation dell'officio.

Che quando si gouernaranno i fieni sulle casine, non lasci che il malegarò, ò suoi agenti vadino sopra, a far conciare i fieni, ma che soli i massari lo gouernino.

Che tenendo opere, le debba sollicitare di continuo, & aduertire a tuor buoni lauoratori, & dar bene; & potendo douerà fare, che lauorino sopra di se a sue spese.

Che debba essere presente al seminar, ò esso, ò il sottofattore (doue si tiene sottofattore) conuen-

nen-

nendo insieme con esso in questi seruigij, accioche il Luogo non sia ingannato.

Che il fattore sia obligato ogni mese presentarsi nel Consiglio delli Sp. Regenti con le polize delle spese, & dell'opere fatte in detto mese: & referire in che stato le cose si trouino: & se alcuna cosa hauerà bisogno di prouisione: & quali siano i portamenti, & le qualità de i massari: le quali polize doueranno essere riconosciute, & affermate dalli Sp. Deputati alla possessione (con i quali esso fattore in ogni caso, & tempo hauerà da particolarmente ricorrere circa i suoi negotij) & si doueranno poi dare al Notaro Attuario; & dà esso conciarassi la scrittura per il Ragionatto secondo il suo douere.

Che il fattore sia obligato dare idonea sicurtà, che prometta principalmente, & in solidum per scudi 100. d'oro di essercitar bene l'officio suo, & render bon conto, & fidele delle attioni sue.

Che il fattore di Ciferano, sia obligato ancora tener particolar conto delli molini, che vi ha l'Hospitale, & del reddito di essi: & di quello che riceuera dal molinaro, ò da fittuali; fargli scrittura de la riceuuta con espressione del tempo, & de la qualità, & quantità de la robba.

Che tutti i frutti delle possessioni (eccettuate le sementi) cioè frumenti, miglij, legumi, & altri minuti, & biade, & vino, oltre l'vso della casa di villa,
deb-

debba a' suoi tempi far condurre, & consignare al Governatore della Casa grande, & prederne il suo riceuere.

Che il pane, & la carne, che il fattore mangierà al seruitio del' Hospitale, debba hauere da la Casa grãde di Prato di tempo in tempo, & non altrimenti.

Che ogni anno debba rendere, & saldare i suoi conti alla presentia delli Deputati, del Notaro, & del Ragionatto; & consignare, & lasciare al Notaro la poliza.

Et quando partirà dal seruitio, lasci il libro dei suoi conti nelle mani del Notaro, & reso buon conto, prenda la sua liberatione.

Tutti i pizzoni delle colombare, & tutti i polastri, & caponi debba a' suoi tempi portare, ò mandare alla Casa grande al Governatore, & prenderne di riceuere, & tenerne particolar conto. Et il medesimo s'intenda etiandio del' vtile del miele, & cera, che si cauerà delle Api, se ve ne faranno.

Officio delli fattori non continui delle possessioni.

Cap. 51.

SI è detto delli fattori di Ciferano, & di Lurano, douel' Hospitale ha maggior possessioni, che altrove, & però i fattori sono continui. Hora dirassi di quelli, che si prendono per sei mesi soli dell'anno:
cioè

cioè cominciando di Maggio incluse, fin per tutto Ottobre, i quali sono otto: duoi cioè, con il nome di sottofattore; alle medesime possessioni di Ciferano, & Lurano, doue sono per tutto l'anno i fattori ordinarij, come si è detto di sopra: & sei col nome di fattore, per sei mesi, con lo emolumento, che si dirà più abbasso: & questi alle possessioni di Sabbio, di Dalce, del Borgo di San Leonardo, di Santo Pietro, seu di Boccaleone, di Paterano, & di Bagnatica, i quali si eleggono tutti per scrutinio, & secreti suffragij, ogni anno a' suoi tempi, & debbono essere persone fedeli, & da bene, come si è detto di sopra, & sapere leggere, & scrivere, & essere bene instrutti nell'arte della agricoltura.

Debbano hauere diligente cura, che i luoghi, & i frutti pendenti del'Hospitale, non siano rubbati, & dannificati, & che i prati non siano pasciuti dalli massari, nè da altri: se troueranno danneggiatori, debbano auisarne i Sp. Deputati delle possessioni, ouero il Notaro, & il Caualcatore, con il nome del reo, & delli testimonij, se ve ne faranno; accioche si possano accusare, se così parerà alli Sp. Regenti.

Debbano procurare, che si facciano, & in tempo, le debite colture: che si zappino le viti: che similmente i minuti si zappino, & si rezappino:
che

che si custodiscano le viti nouelle: che i frutti si raccolgano in tempo opportuno: che si gouernino bene, & con diligenza: che si partino giustamente, & di ciò tengano tessere con massari, & nota distinta, & particolare al suo libro.

Che li libri al principio del loro officio si debbano far dare dal Notaro ordinario dell'Hospitale da lui affirmati, & in essi, & non altroue notare ogni cosa, & nell'altre cose tutte esser diligenti a beneficio del Luogo: non far spesa nelli luoghi, senza licenza: non dar via ne vendere alcuna cosa: non accordare alcun danno dato: non concedere alcuna seruitù, ò vso d'acque, od altra ragione ad alcuna persona, ò vniuersità, senza saputa, & licenza del Consiglio delli Sp. Regenti: non pagare opere per se, ma farne la nota, & mandarla per li medesimi al Notaro sottoscritta, accioche per via ordinaria di boletta siano pagate: non alloggiare alcuna persona: non gouernar robba d'altri nelli Luoghi dell'Hospitale: durando l'officio suo, non impedirsi in altro essercitio di qual si voglia sorte: essere instrutti delli patti, & oblihi delli massari; & procurar che siano offeruati: & che li frutti siano condotti alla Casa grande del Prato, & consignati al Governatore, togliendone di riceuere: obedire in tutto alle commissioni delli Sp. Deputati alle possessioni.

Et

Et quelli, che sono sottofattori a Ciferano, & Lurano, debbono essere di buona cōuenienza con li fattori, & tenere i conti nel tempo, che vi staranno, in consonanza. Et finito l'officio suo, rendere il conto alla presentia delli Deputati, del Notaro, & del Ragionatto: & lasciando il libro al Notaro de la sua cura, & officio, hauerne la sua quietanza.

Officio delli Essecutori. Cap. 52.

E Di grandissima importanza alla buona amministrazione, & indemnità del Hospitale, che li debitori siano riscossi; & non si lascino i crediti del Luogo inuecchiare: accioche si possa satisfare alle spese occorrenti; & che per negligentia, ò dilatione, i crediti non si perdano, ò i debiti non si facciano (come spesso auuiene) deteriori, & non soluendo. Per questo prudentemente i Spet. Regenti, oltra il Sindico; il quale haueua ancora cura de le essecutioni; aggionsero vno Essecutore particolare, senza alcun salario, ma con lo emolumento di tre per cento, delli danari, che per sua diligenza venessero per loro scossi per via di essecutione, da debitori noui, & di speranza: & di 12. per cento di debitori vecchi: douēdosi intendere vecchi quelli, che si trouano notati debitori dall'anno 1556. adietro. Et

BB da-

dapoi ancora, accioche vi si vvasse maggior diligenza, ne aggiunsero vn'altro con le istesse condittioni: alli quali; il Sindico douesse partire i nomi delli debitori equalmente, cosi noui & buoni, come vecchi, & difficili separatamente, hauendo però prima (quanto sia alli debitori noui) dopo maturo il lor termine di pagare, fattoli auisare amoreuolmente, che fatissacciano .

Però officio delli detti Effecutori farà ; poi che haueranno hauuta la poliza de suoi debitori; vfare ogni diligenza dell'officio loro, facendo le effecutioni, ò facendo assicurare, & conseguentemente operando , che vengano i danari delli crediti dell'Hospitale in mano del Tesoriero , vlando però quella destrezza , & diligenza che potranno; accioche si faccia circa dette effecutioni, meno spesa, che sia possibile : & astenendo di fare effecutioni personali massime di carcere, senza saputa del Consiglio delli Sp. Regenti .

Non toccheranno danari alcuni per conto del capitale, ma faranno, che il tutto vada per mano del Tesoriero .

Per le spese non torranno dal debitore piu del giusto, & honesto, & di quel che con effetto lor farà vscito di borsa : il che douerà imborzare all'Hospitale, caso che ne sia stato pagato da lui: tenendo particolar conto, & diligente del tutto,

Non

Non ardiranno di far termine ne dilatione ad alcuno.

L'ultimo Consiglio di ogni mese, produrranno nel Consiglio de' Sp. Regenti, la poliza de le sue spese, & de' suoi capsoldi, & farannoli liquidare, & sottoscriuere dalli Deputati; ne potranno leuare le bolette altramente per il loro emolumento: & di tutto lo scosso douerassi tantosto conzar le partite per il Ragionatto a' suoi luoghi.

Nel qual Consiglio ancora essi Effecutori in presenza del Sindico, faran leggere le polize loro, date da i debitori, & faranno sapere quelli, che haueranno riscossi; & auisano il Consiglio di quelli, che sono, ò difficili, ò di nulla speranza; & della diligenza per lor fatta: dando del tutto particolare contezza: accioche dapoi si possano conciare i libri, & rapportare gli inutili, & di nissuna, ò di poca speranza, in libro particolare; leuando da l'officio la confusione, che ha partorita la negligenza, & la lunghezza del tempo.

Se ui sarà alcuna difficultà, perche non possano, ò non ardiscano far l'officio suo; doueranno farne consapevole il Consiglio, accioche si possa fare la debita prouisione.

I termini, che i Sp. Regenti per Consiglio faranno alli debitori, doueranno farglisi alla presentia de l'effecutore, che l'hauerà nelle mani; & senza de-

rogare alle afficurazioni fatte: & senza pregiudicio della offeruatione del capofoldo de gli Effecutori: a tal che se faranno contumaci a pagare nel termine loro fatto, effi poi fiano obligati al capofoldo de gli Effecutori: del che detti debitori doueranno effere diligentemēte auifati, accioche non fi poffano dolere, venendo il caso, & con tanto maggior diligenza procurino di pagare il debito.

Officio del Sindico. Cap. 53.

E Obligato il Sindico per speciali capitoli, di fedelmente, & con ogni studio & diligenza affumere il carico, & la defensione de l'Hospitale, in qualunque lite, & causa ciuile, & criminale, Ecclesiastica, & fecolare; così principia, come non; innanzi qual si voglia Giudice, & Magistrato, così nella Città di Bergamo, come in Venetia, & in qual si voglia altro luogo, etiam di aliena giurisdictione, così actiuè, come passiuè: Intendendo ancora le liti, che fiano, ò fiano per effere, per causa di heredità venute, ò che verranno all'Hospitale, & per qual si voglia altra causa, contra qual si voglia persona, Commune, Collegio, od Vniuersità Ecclesiastica, ò fecolare: andando, & transferendosi doue bisognerà, & gli farà ordinato per il Consiglio de' Sp. Regenti, & stando, sollicitando, & procuran-

rando il debito fine del negocio, & l'utile, & il beneficio de l'Hospitale, hauendo in pronto le ragioni, & scritture opportune, & sotisfacendo ad ogni poter suo, ad ogni contumacia, che potesse essere dannosa all'Hospitale, & alle sue ragioni.

Che debba nelle cause; quando sarà di bisogno; informare il Procuratore, & gli Auuocati de l'Hospitale, facendogli uedere le scritture, & sollicitandoli a suoi luoghi, & tempi.

Che debba insieme co'l Notaro deputato alle inquisitioni, far condannare, via iuris, & seruatis seruandis, tutti quelli, che hanno mandato, & manderanno esposti al detto Hospitale, contra i quali l'inquisitore hauerà formati i processi; & condannati, che faranno; dar la poliza di quelli al Notaro ordinario, acciò li possa far debitori a i libri del'Hospitale.

Che sia obligato dar in nota li debitori del'Hospitale alli Effecutori de l'Hospitale di tempo in tempo, partendo loro egualmente i nomi d'essi, secondo i luoghi, & separatamente i noui, & buoni, dalli vecchi debitori, & di nissuna, ò poca speranza, secondo i capitoli d'essi Effecutori di sopra esplicati, sollicitando detti Effecutori alle effecutioni, & essendo diligente, accioche siano scossi i crediti del Luogo.

Et

Et le cause, che in questa materia ancora, faranno litigiose; debba farle terminare a spese del Luogo: & gire a fare le intromissioni, & introiti, & altre cose necessarie: & tutti i salarij, & spese, che si tassaranno; ottenendosi; siano de l'Hospitale, delle quali ne debba tener buon conto: & debba similmente procurare, che siano condannati li aduersarij succumbenti nelle spese; & farli tassare, & essequirle, tenerne, & renderne buon conto, facendole contare; quando si pagherano; in mano del Tesoriero; & non possa far alcun termine ad alcuno di pagar debito, che sia maturo, senza deliberatione del Consiglio.

Che debba finir l'estratto delli debitori, dandoli di mano in mano (nel modo predetto) alli effecutori, & di mano in mano; si come si farano le effecutioni, & le relationi; di quelli, che saranno ineffigibili, & non soluendo; far debba conzarle partite, & mettere li nomi delli ineffigibili di nissuna, ò poca speranza; in libro, ò luogo separato, per leuare la confusione delli libri dello officio, & della effecutione.

Che debba esser presente a' Consigli de' Sp. Regenti, cessando leggitimo impedimento, & essendogli permesso il starci; & render loro ragione delle attioni sue circa le liti, & effecutioni, & rispondere a quanto gli sarà dimandato nel detto Consiglio.

Che debba; bisognando (in caso di absentia, ò d'impedimento del Notaro ordinario) rogare li in-

stro-

strumenti, che si faranno per conto de l'Hospitale con qual si voglia persona; & quelli, & qual si voglia altro instrumento, di cui egli sia rogato, il quale contenga interesse del Luogo, lassarli in imbreuiatura, in forma autentica nell'ufficio de l'Hospitale, nel libro a ciò deputato, & ciò senza spesa de l'Hospitale, saluo se bisognerà finiture, & autentichezze; & altra sorte di coppie d'altre cose, & d'altra mano ciò si faccia a spesa del'Hospitale.

Che debba oltra ciò generalmente intrametterfi in ogni negotio de l'Hospitale; etiandio non pertinente al Notariato, ne alle cose del foro; si come occorrerà al tempo de la Fiera: ò de le licenze per le raccolte de le elemosine, ò altre occorrenze, & auuenimenti, come gli farà per il Consiglio de' Sp. Regenti, ouero per li Sp. Deputati commesso: vstando in tutte le cose ogni suo studio, & diligenza, & fedeltà.

Che non possa per modo alcuno riceuere danari, ne altre cose pertinenti al detto Hospitale da persona alcuna, senza special licenza del Consiglio, sotto pena del doppio, ma debba fare che tutto passi per mano del Tesoriero, rispetto a' danari; & all'altre cose, del Governatore de la Casa grande.

Che debba ogni mese presentare la poliza de la spesa, che hauerà fatta per detto Hospitale, auuertendo di tenere particolar conto, & polize de le heredi-

redità, come è de la Sabbatina, & altre, che siano venute, ò venessero nell'Hospitale, cioè delle spese fatte circa dette heredità separatamente: douendosi tener di loro ragion separata, secondo il tenor delle regole generali sopra esplicate, & etiam auertendo, che le polize delle spese tassate, che fossero sborsate nelle mani del Tesoriero, siano esse ancora dalle altre separate, & distinte.

Et che similmente ogni mese nel primo Consiglio debba leggere le polize delli Effecutori, & tutti quelli debitori, che da quelle scossi si faranno, & quelli restaranno da scodersi; accioche il Consiglio sia informato delle attioni delli effecutori, & possa prouedere doue fosse il bisogno.

Che non debba hauere da l'Hospitale, oltra il salario, nissuna altra cosa, ancora per qual si voglia andata, ò caualcata, ò straordinaria diligenza, ò fatica per se fatta: saluo se caualcando, ò andando fuori del Territorio, starà absente oltra giorni quattro, in quel caso hauer debba dalli quattro giorni in sù, quella recognitione, che parerà al Consiglio delli Sp. Regenti, oltre le spese di bocca, & noli de cauali, che in ogni luogo doue vada per conto de l'Hospitale, debba hauere da quello: & douerà subito, che sarà ritornato, in caso della dimora fuori piu di quattro giorni; far fare tal dichiarazione della sua recognitione, mentre che le persone sono del

ne-

negocio informate, & se lasserà passare vn mese a far fare essa dichiarazione, & presentare la poliza delle sue spese; in quel caso non possa, ò debba conseguir cosa alcuna per conto di esse spese, & recognitione.

Che ogni due mesi debba dimandare vn Consiglio straordinario, nel quale sia obligato leggere (se così piacerà alli Sp. Regenti) tutti i presenti capitoli, & altri ancora capitoli de gli altri officiali de l'Hospitale, se gli sarà ordinato.

Officio del Notaro deputato alle inquisitioni.

Cap. 54.

L Notaro deputato alle inquisitioni, ha bisogno di essere accorto, sagace, & prudente nelle effaminationi, massime delle puerpere, & delle obstetrici.

E obligato diligentemente sempre ricercare delle persone, & del nome di quelle che partorito ha ueranno in alcun luogo dentro, & fuori della Città, non hauendo marito: & andando oue sarà di bisogno; effaminarle; prendendo il suo costituito con giuramento, & christiane effortationi al dire della verità, & appresso, il detto delle obstetrici, le quali communemente al tempo delli dolori del parto, sogliono farsi dire, chi sia il padre del parto; &

CC d'al-

d'altre persone, che egli creda potere essere informate de la verità; & formare il processo, scriuendo il tutto su i libri de l'Hospitale a ciò ordinati. Et ciò farà obligato di fare fra vn mese, poi che gli sarà venuto per alcuna via alle orecchie il caso; se ciò sarà fuori de la Città, & oltra per tre miglia: & quando sia dentro la Città, ò vicino a tre miglia; debba farlo fra giorni quattro dopo la notitia, & con quanto piu prestezza potrà: douendo ancora auertire al tempo della effaminatione le persone, delle censure, in cui cadono quelli, che defraudano l'Hospitale indebitamente di queste spese, tacendo, od offuscando la verità.

E obligato, hauendo per qualche via, notitia del padre delli espositi del'Hospitale, che sono di presente, & faranno nell'auenire; procurare con essi, che vengano a riconoscere l'obligo, & leuare la spesa dall'Hospitale, ò almeno obligarsi a satisfare per essa, & in caso di assenza, ò di renitenza, douerà dare il processo al Sindico, & con esso procurare, che per via di ragione siano condannati alle spese de l'Hospitale, comparando innanzi al Clarissimo Podestà, cognitore di queste cause: le quali debbono essere sommariissime, per il tenore delle lettere ducali nel principio nominate. il che douerà fare, & procurare non solo delli processi, che egli hauerà formati; ma ancora di quelli che il precessor suo ha-

uef-

uesse cominciò, & lasciati imperfetti, & inespediti: procurando similmente con diligenza la loro perfettione, & espeditione, la quale espeditione de processi, & loro effecutione, il detto Inquisitore douerà ogni modo fra sei mesi, poi che saranno formati, cominciare, & quanto prima dar, & prestare ogni opera & studio, insieme col Sindico, acciò che sia finita.

Donando auertire il Notaro predetto, che se per sua colpa, ò negligenza, ò malicia, l'Hospitale patisse spesa indebita in questa materia, egli soggiacerebbe alle scomuniche, & censure, che incorrono quelli, che danno causa alle dette spese, ò fanno, & non riuelano gli obligati, & tenuti alle dette spese.

Il detto Notaro Inquisitore conseguirà; oltre il salario, che gli dà l'Hospitale; la mercede ancora della scrittura; & de i processi da coloro, che farà condannare, ouero amicabilmente ridurrà a riconoscere il debito, & obligarsi alle spese. Il che nondimeno s'intenda ancora delli processi formati per i predecessori suoi, & restati senza espeditione: i quali douerà in ogni modo compire.

Et è obligato esso Notaro Inquisitore, formare, & hauere vno libro, sopra il quale siano per ordine di alfabetto, secondo il paese, & le Terre, descritti tutti gli espositi, maschi, & femine dell'Ho-

spirale, li quali sono dati fuori delle case de l'Hospitale a lattare, & etiã quelli che più non lattano, ma si trouano presso la nutrice a spble de l'Hospitale, & etiam quelli, che essendo adulti, ò maschij, ò femine, sono dati fuor di casa nella Città, ò fuori a seruire ad altri.

Et almeno vna volta all'anno douerà insieme col Caualcatore, andare in ogni luogo doue si trouano a visitarli, & vedere, & intendere, come stanno, & come sono trattati, con hauere, & dalla loro bocca, & da altri le debite informationi, appresso a quella della presenza, & dell'occhio; & del tutto far nota, & trouando cosa importante circa l'honore, ò salute del corpo, ò dell'anima di alcun di loro; douerà riferirlo al consiglio, ouero alli Sp. Deputati della Casa: accioche vi si possa far la debita provisione; & questa caualcata, & visita farà ogni anno come di sopra, a spese de l'Hospitale.

Appresso, detto Notaro Inquisitore douerà, oltra il detto particolare officio della inquisitione, intromettersi, & essercitarsi in ogni altro negocio del detto Hospitale, secondo che dal Consiglio de i Sp. Regenti gli farà ordinato, ne perciò possa conseguire altro, che il suo salario ordinario.

Si debba trouare; non essendo legitimamēte impedito, od assente; a tutti li Consigli de Sp. Regenti per poter informare delle cose, che occorrono cir-

ca

ca l'officio suo, & rispondere a ciò, che gli sarà dimandato, & intendere ciò, che gli sarà ordinato.

Se occorrerà, ch'egli faccia alcuno instrumento pertinente al Luogo, debba lasciare nell'officio de l'Hospitale, l'essempio autentico, senza alcuno emolumento, salvo della mercede dei secondi Notari, alla quale sia obligato l'Hospitale.

Se il detto Notaro farà mandato per il Consiglio delli Sp. Regenti in alcun luogo fuori del Territorio & diocese di Bergamo, onde la assenza sua sia di piu di quattro giorni continui, habbia p quei giorni, che oltre i quattro durerà la sua assenza, quel tanto di recognitione, & mercede, che farà p il Consiglio, o Deputati da lui ordinato; hauuta consideratione del luogo, del tempo, & delle cose fatte, & esercitate: & questo, oltre le spese cibarie, & nolo del cauallo, alli quali l'Hospitale sia obligato.

Et esso Notaro al tempo ancora della Fiera douerà essere di continuo assistente alle case grande del Prato, & della opera sua prestare tutti quei seruitij al Luogo, che farà di bisogno, & gli sarà ordinato per li Sp. Deputati alla Casa.

*Officio del Notaro Attuario principale
dell'Hospitale. Cap. 55.*

LI Capitoli con i quali douerà essere eletto, & ha da esercitare l'officio suo il Notaro principale,
&

& ordinario de l'Hospitale grãde di Bergamo, riformati in effecutione de la deputatione fin sotto a' di xxvij. Dicembre M D L X V I I . nelle persone delli Ill. Sig. Bonifacio Aiardo Caualiere, & Ecc. Sig. Francesco Mutio, & Leonardo Benaglio Dottori, fatta per il Consiglio de li Clariff. Sig. Rettori, & Mag. Antiani de la Città, con l'interuento del Reuerendiff. Vescouo: alli quali si aspetta la elettione de' Sp. Regenti di esso Hospitale: nella quale riforma (poco scostandosi da' capitoli vecchiamente ordinati, co' i quali fu eletto M. Giulio Sanzonio, il quale hora esercita l'officio) si ha vfato diligenza; accioche, le parti che erano troppo concise, & poco corrispondenti all'officio del Ragionato nouamente introdotto nel gouerno del detto Hospitale; siano, & meglio intese, & maggiormente corrispondenti alla pratica, & alla opera del detto Ragionato.

Il Notaro ordinario, & principale de l'Hospitale grande, douera essere de gli habitanti nella Città, descritto nella matricola delli Notari, & del loro Collegio.

Nella elettione sua douerassi vfar diligenza, che sia huomo da bene, & prudente, di lingua nel dire, & di mano nello scriuere espedita: pratico nello instrumentare, & nelle cause, & negocij di Palazzo.

Lo eletto douera giurare, & dare idonea sicurtà

tà ad arbitrio delli Signori Elettori, di bene, & fedelmente effercitare l'officio.

Douerà effo Notaro eletto, riceuer per inuentario dal preceffore; fe vi farà; in prefenza dei Regenti a ciò deputati, tutte le fcritture, & ragioni de l'Hospitale, che fi trouano nell'Officio, & Archiuo di effo; & altroue; le quali douerà con ogni diligenza conferuare in detto officio, & Archiuo: & beniffimo informarfene, tal che le poffa ad ogni occasione hauere in pronto, & mostrare, fe farà di bifogno: effendo di molta importanza, quando alcuna volta; per non faperfi le ragioni del Luogo, fi fanno delle attioni prepoftere; & per difetto di incerti, ò fatti fi fuppofti, contrarie alla buona intentione de i Regenti.

Douerà fare vno inuentario di tutte le dette fcritture, & ragioni de l'Hospitale, in vno libro particolare, recapitolato, con il fuo indice; acciò che non fi fmarrifcano, & che più facilmente fi trouino, quando occorre il bifogno: & perche l'opera farà di non poca fatica, & fastidio, egli non douerà hauere in ciò limitatione di breuità di tempo; anzi gli fi douerà dare vno coadiutore, con quel falario, che parerà a i Spett. Regenti: il quale attenda folo a tale imprefa, fino che farà finito il detto inuentario; con la debbita diffinitione, & denominatione de i luoghi, & de

de gli armari doue si trouano le scritte, & ragioni inuentariate : al quale inuentario douerà esso Notaro aggiungere poi di tempo in tempo le ragioni, & scritte, che verranno per via di giudicio, ò di contratti, ò di vltime volontà, ò donationi, ad accrescere, ò minuire le cose di esso Hospitale.

Sarà officio di esso Notaro, di scriuere, & di essere rogato di tutti i patti, contratti, distratti, testamenti, donationi, vltime volontà, & altre sorti di instrumenti, & scritte pertinenti all'Hospitale, ò conimenti vtile, ò beneficio suo, secondo che di giorno in giorno si verrà a lui per causa di tali scritte, & rogiti.

Tutti gli instrumenti publici, che per lui si faranno, ne i quali si tratti di cosa pertinente all'Hospitale, sarà obligato di fare, che non manchino di alcuna delle solennità, che si ricercano per la validità loro: sotto pena di refarcire l'Hospitale del proprio, per il danno, che per ciò egli venisse a patire: & douerà detti instrumenti registrare in vn libto particolarmente, con le sue estensioni, & sottoscrizioni: il quale in perpetuo rimanga ne l'Archiuo de l'Hospitale: & in qualunque occorrenza, & bisogno, douerà finirli, & autenticar la finitura, senza alcuna mercede; eccetto che alla spesa delle membrane, & delle sottoscrizioni de' secondi Notari non sia obligato.

Gli

Gli farà totalmente prohibito il dare ad alcuno a vedere, & tanto piu la coppia di alcuno instrumento, ò scrittura pertinente all'Hospitale, se prima non hauerà inuestigato la causa della richiesta, & auisatone il Consiglio de i Regenti, & da esso hauuta la licenza, della quale appaia nel libro delle terminationi di esso Consiglio; se contrafarà, cada nella pena di perdere il salario suo di vno anno.

Non possa detto Notaro hauer altro officio, negotio, ò impresa publica, ò priuata; eccetto di casa sua; ne possa sollecitare, ne procurare in alcun modo per altri, percioche l'officio del Notaro principale dell'Hospitale vuole tutto l'huomo.

Non possa girar fuori della Città, senza licenza del Consiglio dell' Sp. Regenti: se gli sarà ordinato da essi Regenti per negotio di qual si voglia sorte dell'Hospitale, debba girare doue bisognerà, etian di in Città, & luoghi alieni, & lontani, & dimorarui quanto sarà di bisogno alla espeditione de i negocij; senza che per ciò possa hauere, ò pretendere mercede alcuna oltra il suo salario, eccetto le spese di bocca, & de i caualli.

Non douerà vscire, se non rarissime volte, della casa, che gli si da da habitare, & doue si congrega il Consiglio de i Regenti nella contrata de Antescolis; salvo per causa de i diuini officij, ò di necessità: & vscendone, quanto prima douerà ritornarui; essen-

DD do

do di molta importanza, che le p̄sone; che sono sempre molte, huomini, & donne, & di loro non poche, che vengono di lontano, & per strade difficili a portare, ò a prendere, ouero a trattare alcuna cosa, alle case de l'Hospitale, per difetto del Notaro non vengano vanamente; ma si possano con ragione contentare di amoteuole, & presta espeditione.

Sarà obligato essere presente (cessando legitimo impedimento, nel qual caso supplirà vno de gli altri Notari del Luogo) a tutti li Consigli, & congregationi de Sp: Regenti ouunque occorrerà, che si facciano: & scriuendo in vn libro tutti i nomi de li congregati, diligentemente attenderà a tutte le cose, che vi si tratteranno: notando tutte le proposte, & dimande, che vi si faranno, & materie, che vi si introdurranno: & le ordinationi, risposte, decreti, & terminationi, che ne seguiranno: così, che si possa vedere tanto quello, che sarà rifiutato, & reietto, quanto quello, che preso si farà, & ammesso.

Nelle quali congregationi, esso Notaro douerà riuerentemente riferire al Consiglio, & renderlo certo di ogni cosa, che egli hauesse conosciuto, veduto, od inteso, pertinente all'Hospitale; massime quando alcuna prouisione vi si ricercasse: & douerà intieramente obedire ad ogni cosa, che per detto Consiglio, ò Deputati gli sarà ordinato.

Non

Non douerà le attioni del Consiglio, che secretamente si fanno, & secretezze ricercano, propalare ad alcuno directe, vel indirecte, sotto pena della priuatione de l'officio.

Et perche la mutatione del tempo, & de le cose, ricerca, che le fabriche, le case, le possessioni, i luoghi, & le ragioni del'Hospitale, alcune volte siano riuedute, rimisurate, & terminate: il che pochi anni adietro è stato fatto legitimamente, & sonno si registrate quasi tutte le proprietà de l'Hospitale sopra vn libro a ciò ordinato: Però detto Notaro douerà procurare con diligenza, che a ciò che resta in questa materia da farsi, compimento si dia.

Et douerà etiam tutte le ragioni dei diretti dominij, & fitti liuellarij, & emphiteotici, che si troua hauere l'Hospitale, nel medesimo libro descriuere, & annotare con la qualità, & quantità de' liuelli, & de le proprietà, sopra le quali si pagano: & con li nomi degli emphiteoti, che sono a quelli obligati.

Et douerà esso Notaro, tutto quello, che nell'auenire di proprietà, & liuelli si acquisterà, & verrà ne l'Hospitale per qual si voglia modo; aggiungere alla detta descrittione, con la mentione de la causa, & del modo, come ci siano venuti: & similmente di tutto quello, che sarà alienato, venduto, distratto, ò per altra causa mancato, farà sommaria notà, & memoria nel margine all'incontro.

DD ij Al

Al tempo della Fiera di S. Alessandro, di continuo esso Notaro farà dimora di giorno, & di notte nella Casa grande del Prato: atteso che quei giorni i molti negocij, & la frequenza de le persone, che vi concorrono, ricercano la continua presenza del Notaro: Quei libri, & scritture, che iui bisogneranno, hauerà cura, che vi siano portate; & finiti i giorni della Fiera; rapportate di nouo all'ufficio, & all'Archiuo: se di essi libri, & scritture per difetto, ò negligenza sua, si perderà alcuna cosa, sarà obligato ad ogni danno, che per ciò patirà l'Hospitale.

Sarà obligato il Notaro tenere registro in libro particolare, de' capitoli, obligationi, conuentioni, & salarij di tutti i Ministri, Officiali, & Fattori di tutte le case de l'Hospitale dentro la Città, & fuori: & similmente del Priore, & Questori di S. Antonio, Capellano de la Casa grande, & in somma di tutti i salariati, cominciando da se medesimo: & similmente delle conuentioni, patti, & souuentioni delli Massari de le possessioni; accioche facilmete si possa vedere ciò, che ciascuno è obligato di fare, & se manca in alcuna cosa.

Sarà obligato tenere vn libro particolare, sopra il quale habbia da notare particolarmente la spesa, & entrata de l'Hospitale per conto de la Fiera, di anno in anno distintamente.

Vsarà ogni diligenza il Notaro, quando sarà portato

tato

tato alcun fanciullo esposito all'Hospitale, nel ricercare, & inuestigare del padre, & de la madre del fanciullo: del luogo oue sia stato trouato: & per cui: ad istanza, ò richiesta di cui si sia portato: se è battezzato: da cui: & del nome imposto gli: se vi si troua segno alcuno attorno: ò altra cosa: & ricerchi da portatori del modo di poter venire in cognitione di chi sia figliuolo, facendo di tutto ciò piu tosto che potrà; certo il Notaro deputato alla inquisitione de i padri: & quanto prima espedirà il messo, che hauerà portato il fanciullo.

Vsarà ogni diligenza similmente, accioche le Balle, & Nutrici de' fanciulli espositi, che habitano fuori de la Città per il contado, & loro mariti, ò messi, che vengono per la loro mercede, ò cose dipendenti dal seruijio loro; siano senza tardanza espediti, accioche non habbiano alcuna ragion di querela.

Hauerà vn libro particolare, sopra il quale descriuerà nominatamente i fanciulli illegitimi, così esposti, & portati all'Hospitale, come nella casa de l'Hospitale partoriti: & il giorno che furono portati, ouero che nacquerò nella casa: &, se si saperanno i padri; i nomi di essi padri similmente descriuerà appresso. I quali padri; se per sententia, ò volontà faranno obligati alla spesa de i fanciulli, farauui essi debitori, secondo il valore de le cose date per quel conto di tempo in tempo, come sono biade, mifure,

-sture, panni, & simili, & mercedi di Balie: ouero secondo la compositione, che sopra ciò d'accordo con detti padri fosse fatta per i Deputati: & di tutto quello, che per quel conto verrà pagato all'Hospitale, farà iui la nota medesimamente. Et se tra tanto i fanciulli morranno, ò leuati faranno da' padri, ò altri; farà similmente la nota del tempo, & del modo.

Hauerà etiandio vn libro particolare de le Balie, & nutrici, sopra il quale noterà i fanciulli, che loro si danno, & i nomi de i padri; se i padri si sono scoperti; & i nomi di esse Balie, & loro mariti; & de i luoghi che habitano, & il tempo che loro si danno i fanciulli; & tutto quello, che loro verrà esser dato in pãni, biade, ò danari: co'l valore de le robbe, che loro si daranno di tempo in tempo: il qual libro habbia conueneuole relatione al sopradetto altro libro, & la nota de le delationi, & nascimenti de' fanciulli, & de' loro padri; se i padri si faranno scoperti, come si è detto di sopra.

Debba fare etiandio vn libro di tutti gli espositi, che di presente si trouano nel'Hospitale, & fuori, a spesa di esso Hospitale, cominciando da quelli della casa, & poi fuori: nominando i luoghi doue sono: cominciando da vno, & seguendo innanzi con i caratteri de l'abaco nello margine: & cosi andrà poi giornalmente di anno in anno continuando in notare quel-

quelli, che di continuo saranno portati, ò partoriti nella casa: tal che si possa vedere quanti ve n'habbia, l'Hospitale di presente a sue spese, & quanti di anno in anno ne faran portati, & d'ogni tempo sapere il giusto, & intiero lor numero: Offeruando quì ancora, che se alcuno d'essi morrà, ò sarà leuato, ò dato a feruire altrui; ciò si segni nel margine, il quale si lasci assai largo a questo effetto; & basterà a quelli, che morranno il segno de la lettera M. alli leuati, della L. alli dati via, della D. & se ritorneranno a spese del Luogo, della R. con la nota breue del tempo.

Hauerà ancora il Notaro vn libro particolare di tutte le deputationi speciali, che di tempo in tempo si faranno p qual si voglia sorte di negotio: il qual libro douerà stare di continuo nel luogo, doue siede il Mag. Ministro: & ogni primo consiglio del mese farà obligato il Notaro leggere nel Consiglio, tutte le deputationi fatte per l'adietro, & massime quelle, che non saranno espediti; accioche si possino ricordare, & sollecitare i Deputati alla espeditione.

Et pche il detto Notaro principale, p l'adietro era solito scriuere in diuersi altri libri, & tener le ragioni & i conti, cosi del Tesoriere, & di tutti gli altri Ministri, & salariati, come de' Massari, Gouvernator generale, & altri debitori, & creditori d'ogni sorte del Luogo: però essendosi introdotto vn particolar Ragionat to nel detto gouerno, che è di presente M Gio. Andrea

San-

Sangallo: il quale ha da tenere i conti, & le ragioni di tutto il negocio di esso Hospitale, a scrittura, & libro doppio, dal quale con facilità si possa (quando è di bisogno) vedere tutto il conto, & fare il bilancio di tutta la ragione, & entrata, & uscita del Luogo; secondo che etiandio altroue si vfa nelle case di molto maneggio; accioche il detto Ragionatto possa hauere notitia delle cose, & indrizzare la sua scrittura a debito fine.

Il detto Notaro principale, oltre il libro delle terminationi del Consiglio, del quale si fa mentione di sopra nel presente cap. sarà etiandio obligato, subito che sarà fatto qualche instrumento di cautione, ò compra, ò vendita, ò locatione, ò d'altra qual si voglia maniera, concernente interesse di esso Hospitale, per scrittura publica, ò priuata, sopra vn altro libro particolare, che di continuo stia nell'officio, scriuere chiaramente la sostanza di tale instrumento, ò scrittura publica, ò priuata, con li patti, fideiussioni, & altre simili cose, a fauore de l'Hospitale; accioche il Ragionatto possa valersene, come di sopra.

Et che il detto Notaro habbia da fare i mandati dei pagamenti, che si haueranno da fare, cosi per il Tesoriero, come per il Governatore, quali siano bene qualificati: distinguendo la causa perche si fa tal pagamento: & non douerà spedir mandato ad alcu-

alcuno, il qual non sia creditore; saluo a quelli, che hanno da spendere per viaggio, o altramente, per seruigio de l'Hospitale, douendo essi renderne poi il conto: & non farà mandati di danari, o robbe ad alcuno, etiam creditore, senza la ordinatione del Consiglio, o de' Deputati; eccetto gli ordinarij per cose liquide, & mercede de le Balie: ne quelli ancora, se eccederanno la somma di lire quindici, secondo il solito, sotto pena di pagare il doppio del suo, da essere posta a conto del suo salario.

Et che esso Notaro parimente habbia vn libro particolare, sopra ilquale habbia da registrare giornalmente di parola in parola tutti li detti mandati, di fare pagamenti; ponendo separatamente quelli del Tesoriero, da quelli del Gouvernatore, per essere di natura differenti: accioche il Ragionatto possa confrontare li mandati del Tesoriero, & Gouvernatore, quando gli si faranno i conti, co'l detto registro.

Hauerà auuertenza a non riccuere poliza alcuna, per la quale vada fatto debitore, o creditore alcuno, se non sarà sottoscritta dalli Deputati a tale negotio: & tutte le polize affermate, riporrà, & conseruarà in vna filza, che di esse douerà fare di anno in anno; la qual stia di continuo nel'officio: accioche il Ragionatto se ne possa seruire nel'opera sua.

Et perche occorre, che alle volte vengono nell'Hospitale de le heredità, le quali consistono in

E E in

proprietà, & ancora in nomi di debitori, & creditori, & alcuna volta debbono essere vsufruttuate da altri in tutto, ò in parte; come di presente si trouan quelle del quond. M. Hieronimo Sabbatino, & di maestro Marco Touagliaro; sotto varie ordinationi delli defonti; E opportuno, che le ragioni di tale heredità si tengano separatamente, si come è statuito di sopra nelle leggi, & ordinationi generali, & nel le speciali deputationi circa ciò ordinate: però il Notaro predetto tenerà etiandio in tali casi particolar libri circa esse heredità, delle terminationi del Consiglio; & della nota delli instrumenti: & del registro de' mandati, come di sopra: & similmente il Ragionato particolar giornale, & libro maestro, fin tanto, che faran liquidati, & compiti tutti i conti, & vsufrutto, & si potranno confondere, & incorporare quelle ragioni, & proprietà con l'vniuersale de l'Hospitale.

Non ardirà il Notaro predetto dimandare, ne accettare; etiã da chi volesse spontaneamente dare; danari, od alcuna altra cosa, da persona alcuna, che habbia negotio co'l Hospitale per conto dell'officio suo, ò cosa dipendente da esso, per se, od altri directe vel indirecte: ma sia contento del suo salario, quante volte contrafarà, sia fatto debitor del doppio valore di ciò che hauerà hauuto, ad incontro del suo salario.

Non possa, ne debba il Notaro toccare, ne riceuere da-

danari, o alcuna altra cosa dalli debitori del Hospitale; ma li danari mandati ad essere contati al Tesorier: le altre cose ad essere consignate al Governatore generale della Casa grande: se contrafarà, cada nella pena del doppio, come di sopra.

Vi si aggiunge, che esso Notaro habbia vn libro a spese del luogo, sopra il quale sia obligato registrare in buone lettere, tutti i priuilegi, gratie, essentioni, & indulti concessi, & che si concederanno dalla Sede Apost. & Sereniss. Dominio di Venetia, & altri Pr. al detto Hospitale, accioche quādo occorre, si possano veder ordinatamente, & con facilità, secondo i tempi.

Sia obligato far scrivere in buone lettere i presenti capitoli, & ordini, a lui pertinenti, in vna tauoletta a spese de l'Hospitale; la quale stia sempre appesa nel luogo del Consiglio, & nel primo Consiglio nouo, & similmente nel primo Consiglio, che si farà del mese d'Agosto ciascun anno, debba recitare, & leggere tutti li sopradetti suoi capitoli; alli quali sia in arbitrio del Consiglio de' Sp. Regenti, di aggiungere se cosa loro parrà opportuna, & espediēte nel detto gouerno: & similmente diminuire quello, che in pratica loro paresse otioso, inutile, &ouerchio.

Del mese di Decēbre ciascun anno, il Mag. Ministro, & Sp. Deputati alle attioni del Notaro, diligentemente informati, se egli haurà sodisfatto a suoi oblihi; il giorno, che per il Cōsiglio de' Sig. Rettori,

& Antiani della Città, & Reuerendiss. Vescouo vien fatta la electione del nouo Collegio delli Sp. Regenti, & vien etiandio proposta la confirmatione del Notaro: prima che si venga alli suffragij per la confirmatione di esso Notaro, doueranno con giuramento referire sinceramente al detto Consiglio, le attioni, & portamenti del detto Notaro, secondo la loro saputa, & informatione.

Officio del Ragionatto. Cap. 56.

IL Ragionatto è obligato di far vn giornale, nel quale descriua tutto il dare, & hauero, & le entrate, & tutte le spese separatamente, che occorranho farsi giornalmente, & in fin di ciascun mese sia obligato pigliar li conti dal Governatore, Caneuaro, & altri officiali, & da essi dirizzarne la scrittuta, secondo che si conuiene: auuertendo però di non mettere alcuna partita in credito ad alcuno, senza li espressi mandati de' Sp. Deputati.

È obligato dal detto giornale rapportare tutte le partite in vn libro maestro, tenendo conto separatamente di tutte le entrate, & spese, salarij, farine, pane, caneua, & altre cose, accioche si possano veder tutti li conti ben chiari, & distinti: & è obligato faldar tutte le partite a anno per anno, & in fine di ciascun anno far vn bilancio generale di tutti i debi-

bi-

biti, & crediti, qual sia giusto per poterlo portar innanzi nell'anno seguente.

E obligato, subito che vien eletto, fare vn'inventario generale di tutto l'hauere del detto Hospitale, cosi delli beni stabili, come delli mobili, & debitori, & ancora delli creditori.

Deue il Ragionatto hauer l'indirizzo, & riporto delle ordinationi del Consiglio delli Sp. Regenti, dal libro delle terminationi, per poter conciare le partite al suo douere.

Deue descriuere tutti li debitori per qualunque causa, che gli faranno designati per gli Notari de l'Hospitale in virtù di instrumenti, ouer conuentioni rogate, & scritte per essi Notari, secondo la continenza di detti instrumenti, o conuentioni, sopra il detto giornale, & dappoi riportarle in libro maestro.

E obligato ogni giorno essere nel luogo del Consiglio di esso Hospitale per essequire, oltra il suo particolare obligo, quelle cose, che gli faranno commesse, & per rispondere circa l'officio suo a tutto quello, che gli sarà dimandato.

Douerà ogni settimana rapportare le partite, che haurà fatto il Tesoriero, & farlo debitore, & creditore: vedendo il suo libro di dato, & riceuuto se fia di bisogno, & far similmente debitori quelli, che hauranno riceuuto danati per vigor de'mandati, & creditori quelli, che li aueran pagato.

Do-

... Douerà ogni mese con interuentò delli Sp. Deputati, far il conto al Governatore, Canciuaro, fattori, & altri, che haueranno negotio di qual si voglia sorte con detto Hospitale, di tutto quello che haueranno riceuuto, & dato, sì per vigonle mandati come ad altro modo, & per altra caulta, & in principio di cadaun mese douerà presentarsi nel Cōsiglio li detti conti, acciò si possa vedere crediti, & debiti di essi officiali,

E obligato a tenere in somma, tutti i conti de l'Hospitale a scrittura doppia, & con libri, & ordini a ciò opportuni, & nel modo, che cōuenca buono, & diligēte Ragionato a giuditio di pratici, & esperti.

... Et non possa conseguire il suo salario, se prima p ptesione dell'opera non si vegga ch'ella sia buona, & giusta, & tale, che si possa (ancor cessando egli per alimo accidēte) profeguire per altri a ciò deputati.

... Non possa il Ragionato riceuere danari, od altra cosa pertinente all'Hospitale, sotto pena del doppio, da essergli compensata nel suo salario, ma tutto passi per mano del Tesoriero, & Governatore.

... Et, che per i Sp. Regenti si possa aggiungere alli presenti capitoli quello, che a maggior intelligenza, & perfettione dell'opera fosse giudicato opportuno; essendo intention loro ferma, che questo officio si debba regolare talmente, che bene inteso sia, & approbato, et di uile, honore, et cōtētezza al luogo

Per-

Persone che seruono con salario: Et de' salarij, che al presente si danno. Cap. 57.

HAuendosi detto di tutti i Regenti: Et di tutti gli Officiali de l' Hospitale, Et de' loro officij; non è fuor di proposito il sottogiungere ancora quanto a ciascuno de' mercenarij dassi, a canto di anno, per la loro mercede: Et insieme far ancora mentione di quelli, che seruono, Et si affaticano per amor di Dio: Et cominciando prima da essi.

Tutti i Sp. Regenti, et il Tesoriero per la Institutione del Luogo; seruono senza premio, aspettado solo la retributione dal Sig. Idio.

La Madonna Gouvernatrice delle Donne.

L' Infermiere, che è di presente de gli huomini.

L' Infermiera de le donne, Et la sua Aiutante.

Le Massare de la Casa di Santo Antonio. Et

La Massara, che stà a Ciferano, nissun premio, Et niente hanno da l' Hospitale, fuor che il vitto, Et vestito.

Il Sacerdote Curato delle case hà Lire 100.

Il Gouvernatore generale ha L. 250.

Il Caneuaro ha L. 170.

Il Portinano ha L. 72.

Il Molinaro ha L. 100.

L' Aiutante de l' Infermiere de gli huomini ha L. 50.

Il Priore di Santo Antonio. L. 200.

Il Fattore di Ciferano. L. 100.

Il Fattore di Lurano. L. 100.

Il sottofatt. di Ciferano p li sei mesi, che serue, lir. 5. al mese. L. 30.

Il sottofattore di Lurano, il medesimo. L. 30.

Tre famigli ordinarij di S. Antonio, lire sei il mese per uno, sono in tutto L. 216.

Tre altri al tempo delle raccolte delle elemosine, cioè per circa 4. mesi, uno di loro ha lire otto il mese, sono L. 32.

Gii

Gli altri duoi, lire sei per vno, sono in tutto	L. 48.
Et tutti questi, oltra i salarij, hanno le spese del viuere di bocca, dal Luogo.	
Il Capellano, che celebra a Santo Antonio di fuori Messa continua, al che è obligato l' Hospitale, ha a conto di anno	L. 145.
Il Capellano, che celebra a S. Bernardo ogni festa	L. 40.
Il Capellano, che celebra a S. Lazaro Messa continua per obligo de l' Hospitale, hà a conto di anno	L. 200.
Il Notaro principale ha la habitatione, & some due di formen- to, & carri duoi di vino, & oltra ciò	L. 250.
Il Notaro della Inquisitione	L. 180.
Il Notaro sindaco	L. 200.
Il Ragionato	L. 200.
Il Caualcatore	L. 164.

Et con tutto che i salarij predetti si diano di presente, & di sopra siano statuiti i capitoli, & gli oblighi di ciascuno, resta nondimeno in libertà & arbitrio del Consiglio de' Mag. Regenti, o della maggior parte di quello in legittimo numero congregato, di accrescere, & diminuire, cosi i detti salarij, come ancora gli oblighi, & capitoli; eccetto quelli de' Notari principale, ordinario, & inquisitore, che appartengono al minor Consiglio della Città, con la interuenienza del Reuerendiss. Vescouo, o suo Vicario, come si è detto di sopra.

Fine della terza parte.

GRATIE, PRIVILEGI, ET

*Indulti del Hospitale di S. Marco
di Bergamo. Cap. 58.*

Molte sono le buone deprecationi per quelli, che fauoriscono, & seruono alle ragioni de l'Hospitale fatte per il Rcuerendiss. Vescouo Barozzo nella prima institutione di esso Hospitale, cosa da essere grandemente offeruata: essendo nato il Luogo insieme con quella forma di parole efficaci, ciò appatenell'instrumento della Vnione s. cunctis autem: registrato nella regola vecchia a fol. 24.

Hanno quelli, che fanno alcuna elemosina al detto Hospitale, ouero gratis seruono a' suoi poveri, ogni settimana .xl. giorni di Indulgentia dal medesimo Vescouo, come appare nel medesimo instrumento al 6. capitolo, registrato nella detta Regola a folio. douendosi auuertire, che questa institutione del Hospitale, & ogni continenza del detto instrumento è confermata, & approbata dalla Sede Apost. sotto Papa Pio. ij. l'anno primo del suo Pont. alli .xxj. di Giugno.

Hanno quelli medesimamente, che gli seruono, o fanno alcuna elemosina, & visitano la sua Capella ogni anno contriti, & confessi anni .7. & .7. quarantene di Indulgenza dal detto Sommo Pont. come si legge nelle istesse bolle della confirmatione. s. &

FF

ni-

nihilominus: registrato nella Reg. fol. 29. A. D.

Quelli, che lattano, ò fanno lattare, ò danno all'Hospitale le spese per far lattare vno delli espositi p vn'anno: & quelli ancora, che alcuno di essi espositi dislattato, per cinque anni nutriranno, ò daranno all'Hospitale le spese di esso nutrimento (ancor che tra tanto lo esposito, ouer quello che fa la elemosina, mancasse di questa vita) in ogni caso; al tempo della morte; essendo contriti, & confessi; conseguono plenaria Indulgenza, & remissione di tutti i suoi peccati: come appare, & si legge nelle Bolle Apost. di Paolo pp. II. dato in Roma al 28. di Agosto 1467. **extensiuè** de le Bolle, & de la concessione fatta per Eugenio pp. III. suo zio, all'Hospitale di Pietà di Venetia; a questo Hospitale di S. Marco di Bergamo, registrate nella Regola fol. 34. non sono di Veronib. E essente l'Hospitale di S. Marco di Bergamo data la decime, & imposte: appare per lettere del Serenissimo Duca Moro. date alli 2. di Ottobre 1469. registrate nella Reg. fol. 37. Ne si può per i Colleutori, o sub-colleutori sulli libri de le essecutioni, fare menzione di esso.

Similmente è essente da ogni carico de' suoi beni; hauendo la Mag. Città, & Territorio, al tempo de' l'estimo generale, preso sopra di se il carico per l'importanza de' beni de l'Hospitale: appare per lettere del Vescouo di Bapho, Colleutore Apost. de' 28. di

Marzo 1527. registrate nella Reg. f. 47. Et per sententia de Clariss. Rectori, & Reformatori del' estimo Ecclesiastico, fatta il penult. di Nouemb. 1534. regist. nella Reg. f. 43. Et per sententia, & decreto del R. Abbate del Monasterio di San Giorgio di Venetia, come Commiss. Apost. fatta a' 26. di Giugno 1469. registr. vsup. f. 44. Et per lettere delli R. Collettori de le decime di x. Dicembre 1533. & sententia seguita del Reuerendiss. Legato Apost. Et vltimamente per Breue Apost. di Pio pp̄ iij. dat. in Roma a' xx. di Marzo 1565. & essequito per il Reuerendiss. Cardinal di Vercelli, Legato di Venetia, commiss. Apost. a di 13. di Luglio detto anno 1565. nel qual Breue si narra diffusamente la materia di detta essentione: il transunto autentico del qual Breue & effecutione, si conserua nell' officio in membrane scritto.

Vi sono lettere escōicatorie contra i padri occulti degli espositi non satisfacienti al Luogo, di Alessandro Papa VI. date a Ciuità vecchia 1494. alli 8. di Giugno, registrate nella Reg. fol. 36. Et altre di Paolo Papa III. in detta materia, date in Roma 1534. a' xxv. di Febraro, essequite, & publicate dalli Reuerendissimi Commissarij, il primo d'Aprile 1535. & altre simili, & in forma più ampla, contra non solo i padri occulti, ma tutti quelli, che per alcun modo loro danno aiuto, & fauore, in aggrauare in questo l'Hospitale di Spesa, & contra gli scienti.

FF ij alcu-

alcuna cosa, per la quale venir si possa in cognitione di essi padri, & non riuelanti, & manifestanti al detto Hospitale, & suoi Regenti, cio, che fanno; concessè da Pio iij. a' 24. Gennaro 1566. essequire a' 12. Febraro susseguente.

Et in questa materia delli espositi, & del conuenire sommariamente i padri, ci sono lettere Ducali del Sereniss. Duce Nicolo Trono, date in Venetia a xxvij. Martio M. cccclxxij. Registr. nella reg. a fol. 71.

Dassi all'Hospitale di S. Marco di Bergamo per indulto di sua Serenità ogni due anni vn mozzo di sale, al che sono obligati i conduttori del danio del sale, il qual si incanta con quella conditione apparsa del decreto fatto a 5. di Luglio 1506. registrato nella Regola fol. 38.

Hebbe etiamdio l'Hospitale dal Sereniss. Principe Lodouico Re di Francia, all'ora Signore di Bergamo, la confirmatione di tutti i suoi priuilegi: apparsa per sue lettere, col sigillo Regio Dat. in Milano a' 13. di Luglio 1509.

Et per parte della Mag. Città ci sono molte concessioni, & gratie: & vi è, che nissuno può essere eletto al gouerno di esso Hospitale, il quale gli sia debitore, per parte presa a' 29. Dicembre 1480.

Et qualunque delli Deputati al gouerno del Hospitale, riceuerà alcuni, ò danari, ò beni, a nome di esso Hospitale, & quelli nō consignerà, ò notificherà

rà

rà fra due giorni dopo la recettione, a gli altri compagni; ò Sp. Presidenti, ò due di loro, cada & sottogiaccia alla pena contenuta nella parte de' ladri. appare nella parte presa nel Consiglio Maggiore della Città, il dì di Maggio 1487. regist. nella Reg. f. 37. tergo.

Et dalla detta Mag. Città, oltra la concessione dell'Hospitale, & raccolte di S. Antonio, & dello emolumento delle boteghe de la Fiera di S. Alessandro, come si e detto di sopra, & d'altre gratie, elemosine, & commodità, etiam d'acque per uso del Lubgo, & altre cose; ha etiam haurto concessione di piantare Moroni, doue parrà alli Sp. Regenti, nel Prato di S. Alessandro, a vile, & beneficio del detto Hospitale, si come si ha cominciato di fare: & ciò e per parte presa nel Maggior Consiglio alli 20. Gennaro 1566.

Al Mag. Ministro de l'Hospitale di San Marco di Bergamo, s'appartiene, & s'aspetta la ragione, & l'autorità di eleggere, & presentare, come etiam si ha detto di sopra, li Capellani, da essere per il Reuerendiss. Vescouo, ò suo Vicario instituiti alle Capellanie perpetue di S. Siluestro, eretta & dotata nella Chiesa cathedrale di S. Vincentio di Bergamo, per il q. Lanfranco q. di Maffeo detto Patera, da Tagliuno, nel suo testamento, rogato per M. Venturino da Poma Notaro, a' 15. di Maggio 1385. confermato per il Reuerendiss. Bo. me. Monfig. Branchino Besutio Vescouo di Bergamo, registrato nel lib. de' legati a fol. 45. & di

S. Ma-

S. Maria, dotata nella Chiesa parrocchiale di S. Agatha di Bergamo, per M. Francesco Cartolaro, nel suo testamento rogato per M. Antonio Sanzonio Notaro l'anno 1551. confermato per autorità ordinaria, l'ult. Decembre del detto anno, per instrumento rogato per M. Giorgio Verdab. Notaro.

Die vij. Mensis Septembris M. DLXXII.

Clariff. Domini Rectores.

Mag. D. Antiani, videlicet:

D. Co. Andreas Callep. eques.	Alexander Allegris.
D. Marc. Ant. Grom. eques.	Petrus de Carate.
Io. Antonius Suardus. Doct.	Aloisius Lalius.
Jacobus Soltia. Doct.	Pet. Grassus de Locat.
Benedictus a Valle.	Jacob. Fran. Baniatus.
Christophorus Zonca.	Bernardinus Brochus.
Bernardinus Albanus.	Antonius Vertua.

Quo in Mag. Consilio constituti Mag. D. Io. Hieronymus Gromulus Eques, Minister Hospitalis Magni huius Urbis, & Excell. Id. D. Hieronymus Bonellus, & Simon de Fine Præsidentes, presentauerunt præfatis Clariff. D. Rectoribus, & Mag. Antianis Regulã, & Ordines nouiter formatos circa gubernium ipsi^o loci Pij, confirmandos per Mag. Communitatem, ad hoc vt inuolabiliter ab omnibus quibus spectat obseruentur. Qua præsentatione facta, posita fuit pars, Quod eligantur duo Sp. Deputati, qui videãr, & considerent capitula, & ordines ipsos: & deinde eorum

eorum relationem faciant, an sint confirmanda, vel ne: vt eorum relatione intellecta, possit deliberari qđ conueniens fuerit, pro beneficio ipsius Loci Pij.

Quæ pars seruatis seruandis abalotata, exegit oīa suffragia, & sic capta remansit. In cuius partis executione, facta propositione eligendi ipsos Deputatos, facto scrutinio, & seruatis de more seruandis, electi fuerunt Excell. legum doct. Domini

Io. Antonius Suardus.

Phœbus Colleo.

Relatio.

Noi Gio. Antonio Suardo, & Febo Colleone Dottori, & per il Mag. Minor consiglio deputati a vedere, considerare, & referire l'apparer nostro dell' Ordini nouamente riformati, & composti circa la cura & gouerno del Hospital grande di S. Marco di Bergamo; riuerentemente riferiamo hauer diligentemente veduti, & considerati tutti i detti Ordini: I quali sono per giudicio nostro bene statuiti, & con diligenza: & crediamo, che se faranno ancora obseruati, porteranno molto utile, & beneficio a quel Pio luogo; & per meritano di essere approbati: rimettendosi però in tutto al prudentissimo giudicio di Sue Sig. Clariss. & di Vostre Magnificentie.

Ego Io. Antonius Suardus Doc. ita refero & iuro.

Ego Phœbus Colleo Doc. ita refero & iuro.

Die xxvij. Mensis Decembris M DLXXII.

In Camera Audientię Cl. D. Prętoris,

Clariss. Domini Ręctores.

R. D. Vicarius Episcopalis.

Mag. D. Antiani, videlicet:

D. Co. Io. Guar. Colleo eques. Marc. Ant. Albanus.

Io. Ant. Suardus Doct. Hieronymus Benal.

Mart. Ant. Forestus Doct. Leonard. Salvaneus.

Alexander Allegris. Pompeus a Valle.

Ioannes Rota. Io. Iacob. Modolacus.

Franciscus Licinus. Phębus Garganus.

Io. Andreas Poncinus.

Quo in Mag. Consilio lecta relatione Excell. Id. DD. Io. Ant. Suardi, & Phębi Colleoni deputatorũ ad considerandum ordines, & capitula Hospitalis S. Marti huius Urbis, nouiter reformata, & referendũ eorum opinionem circa confirmationem eorum tenoris vltra scripti: Ea q; audita, & intellecta, habitaq; superinde opportuna cõsideratione; Posita fuit pars, Quod ipsi ordines, & capitula, tanq; ipsi loco flo vtilia, & proficua approbentur, & ratificentur ab omnibusq; quibus spectat & spectare poterit, inuoluntate obseruentur, & exequantur, vt in eis.

Quę pars seruatis seruandis abalorigta, exegit oĩa suffragia, & sic capta remansit.

Locus Signi.

Hieron. Benal. Mag. Cõitatis Berg. Cant.

